

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

DRIVALIA S.P.A.

The logo for DRIVALIA S.P.A. features the word "DRIVALIA" in a bold, dark blue, sans-serif font. The letter "V" is stylized, with its left vertical stroke in dark blue and its right vertical stroke in a light blue color. The remaining letters "D", "R", "I", "A", "L", "I", "A" are all in the same dark blue color.

Versione 26 aprile 2023

INDICE

DEFINIZIONI	1
PREMESSA	3
1. I rapporti con CA Auto Bank S.p.a.	3
2. Linee Guida di riferimento	4
PARTE GENERALE	5
SEZIONE I	5
INTRODUZIONE	5
1. Il Decreto legislativo n. 231/01 e la normativa rilevante	5
1.1. Il regime di responsabilità da reato previsto a carico degli enti.....	5
1.2. I presupposti della responsabilità da reato degli enti	6
1.2.1. I criteri oggettivi	6
1.2.2. I criteri soggettivi	7
1.3. Le sanzioni.....	8
1.3.1. La sanzione amministrativa pecuniaria.....	8
1.3.2. Le sanzioni interdittive	8
1.3.3. La confisca	10
1.3.4. La pubblicazione della sentenza	10
1.3.5. Le misure cautelari	10
1.4. La rimproverabilità dell'evento: il deficit di organizzazione	11
1.4.1. I reati commessi da soggetti in posizione apicale... ..	11
1.4.2. ... e quelli commessi da soggetti in posizione subordinata	11
2. La funzione del Modello	11
2.1. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo	11
SEZIONE II	15
LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	15
1. Principi ed elementi ispiratori del Modello di Drivalia	15
1.1. I principi individuati dalla giurisprudenza	15
1.2. Fasi della costruzione del Modello	16
1.3. Struttura del Modello	17
1.4. Il concetto di rischio accettabile	18
1.5. L'adozione del Modello di Drivalia e sue successive modifiche	18
1.6. L'attuazione del Modello di Drivalia	19

2.	L'Organismo di Vigilanza (OdV).....	19
2.1.	L'identificazione dell'OdV: nomina e revoca.....	19
2.2.	Funzioni e poteri dell'OdV	21
2.3.	Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale	22
2.4.	Flussi informativi nei confronti dell'OdV	23
2.5.	Raccolta e conservazione delle informazioni	26
3.	Sistema di segnalazione delle violazioni (c.d. "whistleblowing").....	26
4.	Verifiche sull'adeguatezza del Modello	28
	SEZIONE III	29
	LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	29
1.	Formazione ed informazione dei dipendenti	29
2.	Informazione alle Società di Service, ai Consulenti, ai Partner ed ai Fornitori.....	30
3.	Informazione agli Amministratori e Sindaci.....	30
	SEZIONE IV	31
	SISTEMA SANZIONATORIO	31
1.	Funzione del sistema disciplinare.....	31
2.	Misure nei confronti dei Dipendenti non Dirigenti	32
3.	Misure nei confronti dei dirigenti	33
4.	Misure nei confronti degli Amministratori	34
5.	Misure nei confronti dei Sindaci	34
6.	Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti, dei Partner e Fornitori	34
7.	Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ed altri soggetti	34
8.	Verifiche periodiche	35
	SEZIONE V	36
	IL MODELLO ORGANIZZATIVO DRIVALIA	36
1.	Il sistema di gestione del rischio: ambiente generale di Controllo.....	36
1.1.	Strumenti, protocolli e procedure	36
1.2.	Il sistema di deleghe e procure	36
1.3.	I rapporti con i Clienti, Società di Service, Fornitori, Consulenti e Partner: principi generali di comportamento.....	37
1.4.	I rapporti con Fornitori/Società di Service/Consulenti/Partner: Clausole contrattuali ..	38

1.5.	I rapporti con i Clienti: principi generali di comportamento	39
1.6.	Sistema di gestione dei flussi finanziari	39
1.7.	Il sistema di controllo	40
1.8.	Documentazione necessaria	40
PARTE SPECIALE		41
1.	Premessa	41
1.1.	L'individuazione delle attività a rischio	41
1.2.	Aree di rischio, processi ed attività sensibili	41
2.	1ª Area di rischio: Rapporti con la Pubblica Amministrazione	45
2.1.	Le fattispecie riconducibili all'area di rischio	45
2.2.	Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio	55
2.2.1.	Caratteristiche del processo	55
2.2.2.	Attività riconducibili al processo	55
2.2.3.	Uffici e funzioni aziendali implicate	55
2.2.4.	Rischi potenziali	56
2.2.5.	Reati ipotizzabili.....	56
2.3.	Rapporti con l'Autorità giudiziaria	58
2.3.1.	Caratteristiche del processo	58
2.3.2.	Attività riconducibili al processo	58
2.3.3.	Uffici e funzioni aziendali implicate	58
2.3.4.	Rischi potenziali	58
2.3.5.	Reati ipotizzabili.....	58
2.4.	Protocolli specifici	59
3.	2ª Area di rischio: Amministrazione e finanza	61
3.1.	Le fattispecie riconducibili all'area di rischio	61
3.2.	Operazioni di ordinaria amministrazione e finanziamento.....	91
3.2.1.	Caratteristiche del processo	91
3.2.2.	Attività riconducibili al processo	91
3.2.3.	Uffici e funzioni aziendali implicate	91
3.2.4.	Rischi potenziali	91
3.2.5.	Reati ipotizzabili.....	91
3.3.	Operazioni societarie straordinarie	94
3.3.1.	Caratteristiche del processo	94
3.3.2.	Attività riconducibili al processo	94
3.3.3.	Uffici e funzioni aziendali implicate	94
3.3.4.	Rischi potenziali	95
3.3.5.	Reati ipotizzabili.....	95
3.4.	Rapporti con la controllante	96
3.4.1.	Caratteristiche del processo	96

3.4.2.	Attività riconducibili al processo	97
3.4.3.	Uffici e funzioni aziendali implicate	97
3.4.4.	Rischi potenziali	97
3.4.5.	Reati ipotizzabili.....	97
3.5.	Gestione delle risorse umane.....	98
3.5.1.	Caratteristiche del processo	98
3.5.2.	Attività riconducibili al processo	98
3.5.3.	Uffici e funzioni aziendali implicate	98
3.5.4.	Rischi potenziali	98
3.5.5.	Reati ipotizzabili.....	98
3.6.	Acquisto di beni e servizi	99
3.6.1.	Caratteristiche del processo	99
3.6.2.	Attività riconducibili al processo	100
3.6.3.	Uffici e funzioni aziendali implicate	100
3.6.4.	Rischi potenziali	100
3.6.5.	Reati ipotizzabili.....	100
3.7.	Gestione dei sistemi informatici aziendali	101
3.7.1.	Caratteristiche del processo	101
3.7.2.	Attività riconducibili al processo	102
3.7.3.	Uffici e funzioni aziendali implicate	102
3.7.4.	Rischi potenziali	102
3.7.5.	Reati ipotizzabili.....	102
3.8.	Protocolli specifici	104
4.	3 ^a Area di rischio: Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	111
4.1.	Le fattispecie riconducibili all'area di rischio	111
4.2.	Valutazione dei rischi e predisposizione del SPP	113
4.2.1.	Caratteristiche del processo	113
4.2.2.	Attività riconducibili al processo	113
4.2.3.	Uffici e funzioni aziendali implicate	113
4.2.4.	Rischi potenziali	113
4.2.5.	Reati ipotizzabili.....	113
4.3.	Formazione dei lavoratori e consultazione dei loro rappresentanti.....	114
4.3.1.	Caratteristiche del processo	114
4.3.2.	Attività riconducibili al processo	114
4.3.3.	Uffici e funzioni aziendali implicate	114
4.3.4.	Rischi potenziali	114
4.3.5.	Reati ipotizzabili.....	114
4.4.	Attività manutentive	115
4.4.1.	Caratteristiche del processo	115
4.4.2.	Attività riconducibili al processo	115
4.4.3.	Uffici e funzioni aziendali implicate	115
4.4.4.	Rischi potenziali	115
4.4.5.	Reati ipotizzabili.....	115

4.5.	Protocolli specifici	116
5.	4 ^a Area di rischio: Esercizio dell'attività di impresa	117
5.1.	Le fattispecie riconducibili all'area di rischio	117
5.2.	Rapporti con i <i>business partner</i>	137
5.2.1.	Caratteristiche del processo	137
5.2.2.	Attività riconducibili al processo	138
5.2.3.	Uffici e funzioni aziendali implicate	138
5.2.4.	Rischi potenziali	138
5.2.5.	Reati ipotizzabili.....	138
5.3.	Allestimento e gestione della flotta	140
5.3.1.	Caratteristiche del processo	140
5.3.2.	Attività riconducibili al processo	140
5.3.3.	Uffici e funzioni aziendali implicate	140
5.3.4.	Rischi potenziali	140
5.3.5.	Reati ipotizzabili.....	140
5.4.	Noleggio di autovetture.....	142
5.4.1.	Caratteristiche del processo	142
5.4.2.	Attività riconducibili al processo	142
5.4.3.	Uffici e funzioni aziendali implicate	143
5.4.4.	Rischi potenziali	143
5.4.5.	Reati ipotizzabili.....	143
5.5.	Marketing	145
5.5.1.	Caratteristiche del processo	145
5.5.2.	Attività riconducibili al processo	145
5.5.3.	Uffici e funzioni aziendali implicate	145
5.5.4.	Rischi potenziali	146
5.5.5.	Reati ipotizzabili.....	146
5.6.	Protocolli specifici	147
APPENDICE.....		I
Documento 1 – Gestione delle azioni correttive		I
Documento 2 – Sistema di controllo interno.....		I
Documento 3 – Linee Guida di Confindustria		I

DEFINIZIONI

- Capogruppo": CA Auto Bank S.p.A., società controllante di Drivalia S.p.A.;
- "CCSL": Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello attualmente in vigore ed applicato da Drivalia;
- "Codice di Condotta": i principi di "deontologia aziendale" riconosciuti come propri e sui quali la Società richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, disponibile sul sito www.drivalia.it);
- "Consiglio di Amministrazione (anche CdA)": il Consiglio di Amministrazione di Drivalia S.p.A.;
- "Collaboratori": i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi;
- "Consulenti": i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione ai quali viene richiesta l'erogazione di un servizio in materie di particolare complessità;
- "Dipendenti": le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato;
- "D.Lgs. 231/01": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente;
- "CA Auto Bank": CA Auto Bank S.p.A., socio unico di Drivalia S.p.a.;
- "Fornitori": coloro che forniscono beni o servizi in favore di Drivalia S.p.a.;
- "Gruppo": il Gruppo composta da CA Auto Bank S.p.A. e dalle Società da essa controllate direttamente indirettamente
- "Drivalia": Drivalia S.p.A. a socio unico, con sede legale in Corso Orbassano, 367 - 10137 Torino – Italia, con sede operativa in Viale dell'Arte, 25 - 00144 Roma – Italia , che all'interno del documento sarà indifferentemente denominata anche "Società";
- "Linee Guida di riferimento": le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Modello": il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001;
- "Organo dirigente": il Consiglio di Amministrazione di Drivalia (anche CdA);
- "Organi Sociali": il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Drivalia;

- “Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV)”: l’Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento;
- “Partner”: persone fisiche o persone giuridiche (associazioni temporanee d’impresa - ATI, joint-venture, consorzi, ecc.), con cui Drivalia addivenga ad una qualunque forma di collaborazione pattiziamente regolata ovvero la/le controparte/i contrattuale/i di Drivalia, sia persone fisiche sia persone giuridiche (ad esempio fornitori, clienti, agenti, ecc.) ove destinate a cooperare in modo continuativo con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “Processi Sensibili”: attività di Drivalia nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati;
- “Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01 (anche eventualmente integrati in futuro);
- “Società di Service”: società del Gruppo che svolgono attività di servizio in favore delle altre società del Gruppo stesso (Drivalia inclusa) attraverso apposito contratto di servizio.
- “Whistleblowing”: sistema per le segnalazioni relative alla realizzazione di condotte illecite o a violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione delle proprie funzioni

PREMESSA

Drivalia S.P.A.

Drivalia S.p.a. (d'ora in avanti Drivalia) è una società per azioni avente per oggetto sociale prevalente *“la locazione, con o senza conducente, di veicoli, motocicli, velivoli e imbarcazioni di ogni tipo atte al trasporto di persone, merci e cose, a breve, medio e lungo termine”* appartenente al Gruppo CA Auto Bank.

L'adozione attualmente vigente del Modello è quella risultante dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2023.

1. I rapporti con CA Auto Bank S.p.a.

Drivalia ha una struttura di governo societario di tipo tradizionale in cui è presente il Consiglio di Amministrazione, composto da sei membri, di cui un Presidente ed un Amministratore Delegato, ed il Collegio Sindacale, quale organo di controllo, composto da tre membri (oltre a due membri supplenti).

Il sistema di governo societario e gli assetti organizzativi adottati da Drivalia sono funzionali ad assicurare la sana e prudente gestione della società, nel rispetto della normativa esistente e delle linee di evoluzione che la caratterizzano, e degli obiettivi aziendali di sviluppo del business.

La Responsabilità del sistema di controllo interno spetta al Consiglio di Amministrazione che provvede a fissarne le linee di indirizzo e a verificarne periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti in modo corretto dall'amministratore delegato e dal management.

La Società ha fondato il proprio sistema di controllo interno sui seguenti elementi principali:

- Funzioni di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance, Risk and Permanent Control e Internal Audit*;
- Codice di Condotta, contenente le regole di comportamento e i principi di carattere generale che devono rispettare tutti i soggetti interni ed esterni aventi direttamente o indirettamente una relazione con la Società e con ciascuna delle controllate facenti parte del Gruppo CA Auto Bank;
- Sistema delle deleghe e dei poteri, definiti dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore delegato, in base alla rilevanza delle diverse posizioni organizzative, in coerenza con le responsabilità attribuite e periodicamente aggiornato in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa;
- Sistema procedurale, costituito da procedure della Società e del Gruppo, istruzioni operative e comunicazioni interne volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti e a fissare modalità operative e presidi di controllo per lo svolgimento delle attività aziendali.
- Certificazioni, Drivalia ha conseguito la certificazione di qualità ISO 9001:2015.

- L'attività di revisione dei conti è affidata ad una società di revisione legale, regolarmente iscritta nell'apposito registro ed in possesso dei requisiti di legge. L'incarico è conferito dall'Assemblea sulla base di una proposta motivata dal Collegio Sindacale

2. Linee Guida di riferimento

Allo stesso modo della propria controllante CA Auto Bank, Drivalia, nella predisposizione del presente Modello, ha tenuto in considerazione le Linee Guida di Confindustria nella loro ultima formulazione) e i principi in esse contenuti, che vengono descritti nel Documento 3 in Appendice e richiamati nel testo del presente Modello.

PARTE GENERALE

SEZIONE I

INTRODUZIONE

1. Il Decreto legislativo n. 231/01 e la normativa rilevante

1.1. Il regime di responsabilità da reato previsto a carico degli enti

Con il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (d'ora in avanti anche "Decreto") – emanato in esecuzione di quanto disposto dall'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 – il legislatore ha adeguato il nostro ordinamento ad alcune Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia di responsabilità degli enti da reato. In particolare, con il predetto decreto si è data attuazione ai principi emersi dalle seguenti convenzioni:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione.

L'Italia si è così allineata ad altre realtà europee quali, ad esempio, la Francia che, a partire dal 1994, ha inserito nel *Code Penal* la disposizione di cui all'art. 121-2, con la quale si stabilisce che «*les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants*».

La novità principale introdotta con il Decreto è rappresentata senz'altro da una particolare forma di responsabilità prevista per gli enti quale conseguenza della commissione di alcune categorie di reati, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da soggetti che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione e da soggetti ad essi sottoposti.

Con il Decreto sono state superate, dunque, le resistenze da sempre legate al rispetto del brocardo latino di origine medievale "*societas delinquere non potest*", introducendo nel sistema una forma di responsabilità dell'ente (sulla cui natura amministrativa o penale la dottrina non si è ancora accordata) autonoma rispetto a quella, di carattere penale e personale, della persona fisica che materialmente abbia commesso il reato.

In capo all'ente, dunque, si arriva a riconoscere una forma di responsabilità autonoma tutte le volte in cui il reato risulti il frutto di una sorta di "pianificazione aziendale": il fondamento di tale

responsabilità risiede nella presunzione - salvo la possibilità normativamente prevista di fornire prova contraria - che l'ente stesso abbia potuto partecipare ai reati commessi, con una forma di responsabilità che si potrebbe assimilare a quella riconosciuta a titolo di "concorso morale" (previsto dal codice penale dall'art. 115 nella duplice figura dell'istigatore e del determinatore) e che, dunque, il reato sia stato il frutto di una politica aziendale illecita.

1.2. I presupposti della responsabilità da reato degli enti

Il Decreto stabilisce in maniera tassativa i presupposti che fondano la responsabilità dell'ente da reato, dettando criteri di carattere oggettivo e di carattere soggettivo.

1.2.1. I criteri oggettivi

L'art. 5 del Decreto stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio quando:

- a) il reato è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo dello stesso;
- b) il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla sorveglianza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

Lo stesso art. 5, al comma II, prevede che l'ente non risponde se le persone indicate nel comma precedente abbiano agito nell'*interesse esclusivo proprio o di terzi*.

Il decreto prevede, dunque, dei criteri oggettivi di ascrizione della responsabilità, rappresentati essenzialmente dalla necessaria sussistenza di un vincolo di connessione che deve intercorrere tra il reato commesso e gli obiettivi prefissatisi dall'ente.

Sarà, dunque, possibile riconoscere una responsabilità dell'ente solamente nell'ipotesi in cui la condotta posta in essere risulti effettivamente finalizzata a soddisfare un suo interesse.

Interesse /vantaggio

Il reato deve intendersi commesso nell'interesse dell'ente quando rappresenti l'attuazione di una politica di impresa. Per vantaggio si intende, invece, qualsiasi profitto o arricchimento economico che l'ente riceva direttamente o indirettamente dal reato commesso. Il concetto di vantaggio è quindi più esteso di quello di interesse e, dunque, la responsabilità dell'ente è legata al perseguimento di qualsiasi fine che possa arrecare un vantaggio che abbia anche dei risvolti economici indiretti.

I soggetti

L'art. 5 del Decreto, oltre a far riferimento ai reati commessi da soggetti che si trovano in posizione apicale, estende la responsabilità dell'ente anche a tutti quei reati commessi da soggetti che esercitino di fatto la gestione e il controllo dell'ente medesimo.

A tal fine, occorrerà fare riferimento a quanto disposto dall'art. 2639 c.c. in materia di reati societari. Con tale disposizione, infatti, la punibilità si estende anche a chi, a prescindere dunque da qualsiasi qualifica formale, eserciti di fatto in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

1.2.2. I criteri soggettivi

L'art. 6 del Decreto stabilisce che, qualora il reato sia stato commesso da **soggetti che si trovano in una posizione apicale**, l'ente non risponde solamente se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto, **Modelli di organizzazione e di gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo ad essa preposto.

Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (membri del Consiglio di Amministrazione, Direttori Generali, etc.).

L'art. 7 del Decreto stabilisce che nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso da **soggetti che si trovano in posizione subordinata**, l'ente risulterà responsabile se la commissione dello stesso sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, in ogni caso, la responsabilità resta comunque esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un **Modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Per soggetti in posizione subordinata si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia, sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. In tale categoria devono essere inclusi

anche i lavoratori cd. parasubordinati, legati all'ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti ad un'attività di vigilanza e direzione da parte dell'ente medesimo.

Come già anticipato in precedenza, la responsabilità dell'ente si configura anche qualora il reato sia commesso da un **soggetto che eserciti di fatto** la gestione ed il controllo dell'ente medesimo.

A tal fine soccorre quanto disposto dall'art. 2639 c.c. il quale, in materia di reati societari, stabilisce che al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge è equiparato chi:

- a) è tenuto a svolgere la stessa funzione, seppure diversamente qualificata;
- b) esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

1.3. Le sanzioni

Secondo quanto disposto dall'art. 9 d.lgs. 231/01, all'ente sono applicabili le seguenti sanzioni:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

1.3.1. La sanzione amministrativa pecuniaria

L'art. 10 del Decreto prevede che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applichi sempre la sanzione pecuniaria, determinata in quote il cui importo va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.

Il successivo art. 11 lega la commisurazione delle quote alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, nonché all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'art. 12 d.lgs. 231/01, tra i vari casi di riduzione della sanzione pecuniaria, indica l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo che sia, però, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.3.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Contrariamente alla sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solamente in relazione ad alcuni reati tassativamente individuati dal Decreto, e quando ricorrano, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:

- a) quando l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti ad essi sottoposti e la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Con riferimento alle sanzioni interdittive, occorre fare espressa menzione alle modifiche apportate dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, che introduce un regime di eccezionalità con riguardo ad alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione: così come attualmente previsto dall'art. 25, c. 5 del D.Lgs. 231/2001, in caso di condanna per uno dei delitti indicati ai commi 2 e 3 dello stesso art. 25, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c. 2 sono applicate per una durata non inferiore a quattro e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai soggetti di cui all'art. 5 c. 1 lett. a) – ovvero sia, da coloro i quali che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente – e per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti di cui all'art. 5 c. 1 lett. b) – ovvero sia, da coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

Tuttavia, la novella del 2019 ha introdotto altresì il comma 5 bis, il quale dispone che le sanzioni interdittive vengono inflitte nella comune durata prevista dall'art. 13 c. 2 (termine non inferiore a tre mesi né superiore ai due anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato:

- a) per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;
- b) per assicurare la prova dei reati;
- c) per l'individuazione dei responsabili;
- d) per assicurare il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;
- e) per eliminare le carenze organizzative che hanno reso possibile la verifica del reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 15 del Decreto stabilisce che, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 16, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nell'ipotesi in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia stato già condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea. Allo stesso

modo, il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'art. 17 dispone, peraltro, che le sanzioni interdittive non si applichino quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrano le seguenti condizioni:

- a) l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, comunque, si è efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente abbia colmato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente abbia messo a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca.

1.3.3. La confisca

Ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 231/01, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato. Peraltro, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

È dunque prevista, anche in materia di responsabilità degli enti da reato, la c.d. confisca per equivalente. Tale sanzione appare ancor più temibile dal momento che, ai sensi della disposizione di cui all'art. 320 c.p.p., già durante la fase delle indagini preliminari, si potrà procedere al sequestro preventivo delle somme che saranno poi oggetto di confisca, anche per equivalente.

1.3.4. La pubblicazione della sentenza

L'art. 18 del Decreto prevede che, laddove venga applicata all'ente una sanzione interdittiva, il Giudice possa altresì disporre la pubblicazione della sentenza. Quanto alle modalità di pubblicazione, il Decreto richiama l'analogo istituto di cui all'art. 36 c.p., disponendo anzitutto che la pubblicazione avvenga mediante affissione nei luoghi di cui alla medesima disposizione (nel Comune ove la sentenza di condanna è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza), aggiungendo tuttavia l'affissione anche nel Comune dove l'ente abbia la propria sede; si dà luogo, inoltre, alla pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia per un periodo massimo di trenta giorni.

La pubblicazione viene eseguita a cura della cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza, a spese dell'ente.

1.3.5. Le misure cautelari

Accanto alle sanzioni, quali conseguenze di una sentenza di condanna, il Decreto prevede poi la possibilità di applicare delle misure cautelari. In particolare, l'art. 45 stabilisce che *“quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2...”*. Lo stesso dicasi, come precisato *sub* precedente lettera c), per il sequestro come misura cautelare finalizzata alla confisca.

1.4. La rimproverabilità dell'evento: il deficit di organizzazione

Come detto in precedenza, il Decreto prevede dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'ascrizione della responsabilità all'ente, secondo quanto indicato dagli artt. 5, 6 e 7. Il legislatore non ha, dunque, inteso introdurre una forma di responsabilità oggettiva ascrivibile in capo all'ente in via automatica, basata sul mero collegamento tra il fatto di reato e la persona giuridica. Al contrario, la responsabilità dell'ente si fonda su di un giudizio di rimprovero legato essenzialmente ad un *deficit* di organizzazione rispetto ad un modello di diligenza esigibile. In altri termini, si richiede che il reato commesso dalla persona fisica legata all'ente, in posizione apicale o subordinata, sia o l'espressione di una politica dell'ente o, comunque, derivi da una colpa nell'organizzazione dell'attività dell'ente medesimo.

1.4.1. I reati commessi da soggetti in posizione apicale...

In particolare, per quanto riguarda i reati commessi da soggetti in posizione apicale, il legislatore ha introdotto una presunzione che ammette prova contraria (c.d. relativa o *iuris tantum*) di appartenenza del reato all'organizzazione ed alla stessa politica dell'ente, con una vera e propria inversione dell'onere della prova che, contrariamente alle regole generali del diritto, ricade in capo al soggetto nei cui confronti viene mosso il rimprovero (la Società).

1.4.2. ... e quelli commessi da soggetti in posizione subordinata

Per quanto riguarda, invece, i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, spetta all'organo dell'accusa provare la sussistenza di una vera e propria colpa di organizzazione.

2. La funzione del Modello

2.1. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

È in un simile contesto giuridico che si inserisce, dunque, il Modello di gestione, organizzazione e controllo (d'ora in avanti anche "Modello organizzativo", "Modello" o "MOG"). Con il Decreto l'ente assume infatti sostanzialmente il ruolo di garante nel contenimento del rischio di commissione dei reati discendente dalla specifica attività svolta. In tale ottica, il Modello altro non è se non un vero e proprio sistema organizzativo finalizzato alla prevenzione della commissione di reati.

Lo stesso Decreto prevede, peraltro, all'art. 6, comma II, che il Modello, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nell'ambito delle attività riconosciute come sensibili ed in relazione ai reati da prevenire;

- c) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- d) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

Drivalia - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, ha ritenuto di procedere all'adozione ed all'attuazione di un Modello, così come previsto dal Decreto, nella ferma convinzione che possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché gli stessi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti che possano prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Non solo: l'adozione del Modello è vista da Drivalia come una preziosa opportunità per migliorare il proprio sistema di controllo interno e, quindi, per una gestione della Società che risulti più efficace, anche a tutela di tutti coloro che con essa si relazionano o si relazioneranno.

Il Modello, predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee guida elaborate da Confindustria, lo studio pubblicato da Assonime nel maggio 2008 sull'attuazione del Decreto, nonché i principi indicati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti da reato, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Drivalia nella sua prima stesura con delibera del 26 settembre 2019; successivamente, con delibera del il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Modello nella sua forma attuale, recependo le innovazioni normative e giurisprudenziale di più recente acquisizione.

La funzione del Modello è, dunque, in primo luogo quella di garantire un corretto e razionale funzionamento dell'Ente. Non esiste organizzazione di persone che possa funzionare senza un sistema di regole che ne disciplini la convivenza e l'attività. In secondo luogo, e per quanto interessa ai fini del presente lavoro, il Modello svolge anche la funzione di agevolare la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire la commissione di reati.

Un Modello ideale deve, dunque, riuscire a coniugare le due anime: organizzativa e di controllo.

Gli effetti giuridici conseguenti all'adozione, da parte dell'ente, di un Modello sono espressamente indicati nel Decreto. In particolare:

- a) in base a quanto disposto dall'art. 6, in occasione della commissione di un reato da parte di un soggetto che si trovi in una posizione apicale, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, manderà esente l'ente da responsabilità;
- b) in base a quanto disposto dall'art. 7, in occasione della commissione di un reato da parte di un soggetto che si trovi in una posizione subordinata, l'adozione, e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, manderà esente l'ente da responsabilità;
- c) in base a quanto disposto dall'art. 11, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto, tra i vari elementi, anche

dell'attività svolta dall'ente per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, incidendo in tal senso, senza dubbio alcuno, anche l'adozione del Modello;

- d) in base a quanto disposto dall'art. 12, successivamente alla commissione di un reato, ma prima dell'apertura del dibattimento, l'adozione e l'attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi comporta una riduzione della sanzione da un terzo alla metà;
- e) in base a quanto disposto dall'art. 13, l'adozione di un Modello che, seppure non totalmente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, faccia sì che non si possano ravvisare nell'ente delle gravi carenze organizzative, impendendo in tal modo – peraltro nella sola ipotesi in cui il reato venga posto in essere da un soggetto in posizione subordinata – l'applicazione di una sanzione interdittiva;
- f) in base a quanto disposto dall'art. 17, le sanzioni interdittive non si applicano quando l'ente ha risarcito integralmente il danno e quando lo stesso ha provveduto ad eliminare le carenze organizzative che hanno permesso la commissione del reato mediante l'attuazione e l'adozione di un Modello organizzativo.

Il Modello organizzativo svolge, dunque, le diverse funzioni di:

- I) impedire la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente se non attraverso l'elusione fraudolenta delle procedure previste nel Modello medesimo;
- II) esonerare l'ente da responsabilità da reato;
- III) attenuare le conseguenze sanzionatorie.

Gli obiettivi prefissatisi con l'adozione del Modello possono essere raggiunti solamente identificando con estrema precisione quelle che vengono definite come "aree di rischio", vale a dire tutte quelle aree di attività nell'ambito delle quali è ipoteticamente possibile la commissione di un reato e, nell'ambito di queste, i c.d. "processi sensibili", vale a dire quei processi operativi nello svolgimento dei quali potrebbero essere commessi i medesimi reati.

Di conseguenza:

- tutti coloro che operano in nome e per conto di Drivalia nelle aree di rischio, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, dovranno essere consapevoli di incorrere in un illecito sanzionabile in sede penale;
- oltre a ciò, chi opera in nome e per conto della Società deve essere reso consapevole del fatto che tali forme di comportamento illecito sono fermamente condannate da Drivalia in quanto, al di là della loro valenza penale, sono comunque contrarie ai principi etici cui la Società si ispira nell'espletamento della propria *mission*;
- grazie ad una costante azione di monitoraggio sulle aree considerate a rischio dal Modello, Drivalia interverrà tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione di eventuali reati;
- il Modello prevede un sistema sanzionatorio in grado di reprimere efficacemente tutte quelle condotte poste in essere in violazione di quanto prescritto in esso e nei suoi allegati.

L'architettura di un simile Modello deve pertanto prevedere:

- le regole di comportamento cui Drivalia intende uniformarsi;
- l'individuazione (c.d. mappatura) delle "aree" e delle "attività" a rischio, intendendo per tali le attività nel cui ambito si ritiene sussistano maggiori possibilità di commissione dei reati;
- l'individuazione di un Organismo, c.d. **Organismo di Vigilanza** (abbreviato **OdV**) cui attribuire specifici compiti di controllo e vigilanza sul Modello, sulle operazioni e sui comportamenti dei singoli;
- le risorse messe a disposizione, di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili, da affiancare all'OdV in ordine allo svolgimento delle attività a questo assegnate;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- gli strumenti di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli di organizzazione, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

SEZIONE II

LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

1. Principi ed elementi ispiratori del Modello di Drivalia

1.1. I principi individuati dalla giurisprudenza

Nella costruzione di un Modello che sia effettivamente idoneo al raggiungimento degli scopi prefissati dal Decreto, non si può prescindere dalle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti da reato.

In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato i seguenti requisiti che devono caratterizzare un efficace Modello organizzativo:

- una “**mappatura**” specifica ed esaustiva dei rischi di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, con una connessa individuazione delle singole aree di rischio ed i processi sensibili, in relazione alla natura ed alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta;
- l’**effettività** del Modello, il quale si ritiene efficacemente attuato solamente laddove soddisfatti i requisiti della **concretezza**, **efficienza** e **dinamicità**;
- l’individuazione di **protocolli** e **procedure** di prevenzione in relazione alle aree sensibili e specificamente di quelle collegate alla gestione delle risorse economiche;
- obbligatorietà della **formazione differenziata** del personale, distinguendo tra la formazione indirizzata alla generalità dei dipendenti e quella maggiormente specializzata in riferimento a coloro che operano in specifiche aree di rischi;
- l’individuazione esatta dei soggetti dotati di **poteri deliberativi** nell’ambito dell’ente e l’individuazione dei parametri cui attenersi nelle diverse scelte da effettuare, nonché la **separazione dei compiti** tra coloro che operano nelle fasi determinanti di un processo considerato a rischio;
- la previsione espressa di **sanzioni disciplinari** a carico dei soggetti che rivestano una posizione apicale che, per negligenza o imperizia, non abbiano saputo individuare le violazioni del modello ovvero, nei casi più gravi, abbiano commesso dei reati. Oltre a ciò, il Modello deve prevedere delle sanzioni specifiche in caso di violazione degli obblighi di informazione all’OdV, come precisato qui di seguito;
- la previsione espressa di **sanzioni disciplinari** a carico dei soggetti che non adempiono alle prescrizioni contenute nel Modello;
- la previsione di **controlli di routine** e di controlli a sorpresa nelle aree sensibili al rischio di consumazione dei reati;

- il modello deve poi prevedere **sistematiche procedure di ricerca** ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari come, ad esempio, l'emersione di precedenti violazioni o un elevato *turn-over* del personale;
- l'**autonomia** e l'**indipendenza** dell'OdV, mediante la previsione di particolari requisiti di professionalità dei suoi componenti i quali devono possedere capacità specifiche, introducendo, inoltre, delle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica nell'ipotesi di condanna, anche non irrevocabile, a carico dei soggetti medesimi per taluno dei reati previsti dal Decreto;
- la previsione, nel Modello, dell'**obbligo di informazione** gravante sui dipendenti e gli amministratori dell'ente, i quali devono riferire all'OdV notizie rilevanti ed inerenti la vita dell'ente medesimo, le violazioni del Modello e la consumazione di reati. In particolare, il Modello dovrà prevedere concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali tutti coloro che vengano a conoscenza di comportamenti possano riferire all'organo di vigilanza.

1.2. Fasi della costruzione del Modello

Il presente Modello è stato realizzato tenendo in considerazione:

- l'attività di sensibilizzazione circa la necessità del rispetto delle regole comportamentali e dei protocolli istituiti;
- le attività ed i processi nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati di cui al Decreto;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di controllo sul funzionamento del modello;
- la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni per permettere l'indipendenza dei controlli rispetto alle responsabilità di esecuzione delle attività;
- la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- l'introduzione di un sistema disciplinare che sanzioni in maniera adeguata il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il processo di definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo si è articolato principalmente in due fasi:

- a) identificazione delle aree di rischio, delle c.d. "attività sensibili", con conseguente determinazione del livello di rischio.

Tale fase presuppone un'analisi dell'attività dell'ente volta ad individuare le aree a rischio reato cui segue l'individuazione delle possibili modalità, la determinazione delle probabilità e la valutazione dell'impatto del reato medesimo.

- b) progettazione del sistema di controllo.

Tale fase si concretizza nella preventiva valutazione del sistema di controllo interno cui segue la fase di adeguamento ed integrazione, attraverso l'adozione di appositi protocolli, atti a garantire un'efficace azione preventiva.

1.3. Struttura del Modello

Il Modello di Drivalia è strutturato ed articolato secondo lo schema illustrato qui di seguito.

Parte Generale

La parte generale del Modello contiene alcuni argomenti basilari per la comprensione della realtà di Drivalia e della normativa di riferimento. In particolare, la parte generale contiene:

- una breve presentazione della Società;
- i contenuti e gli impatti del Decreto;
- i principi base e gli obiettivi del Modello;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello;
- il sistema sanzionatorio

Parte Speciale

La parte speciale del Modello si articola nel modo seguente:

- l'elencazione delle attività a rischio - a loro volta ricomprese per attinenza in aree di attività e processi – e l'esame per ciascuna di esse di tutte le fattispecie di reato che, tenendo conto della specifica realtà di Drivalia potrebbero potenzialmente essere commesse sia da soggetti che si trovino in posizione apicale, sia da soggetti che si trovino in posizione subordinata, nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- una descrizione delle fattispecie di reato (reati tributari) che, seppure non richiamate dal Decreto, sono comunque contrastate da Drivalia in quanto contrarie ai principi etici della Società;

Allegato A

Gli allegati al Modello accolgono le procedure di dettaglio relative al funzionamento dell'operatività del Modello medesimo. L'Allegato A contiene la procedura di valutazione e gestione del rischio (*risk assessment*).

Allegato B

Il codice di condotta del Gruppo CA Auto Bank, cui Drivalia si conforma.

Allegato C

Catalogo dei Reati

1.4. Il concetto di rischio accettabile

Concetto fondamentale per la costruzione di un qualsiasi Modello che possa risultare concretamente idoneo alla prevenzione dei reati indicati nel Decreto è quello di “rischio accettabile”.

Assume, infatti, una notevole importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità ed alla qualità degli strumenti di prevenzione da adottare al fine di prevenire la commissione di reati. È evidente, infatti, che la gestione di determinate aree di rischio e lo svolgimento di attività intrinsecamente rischiose implichi di per sé l'impossibilità di annullare totalmente il rischio del verificarsi dell'evento dannoso.

Il rischio, dunque, deve ritenersi accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” all'ente più della risorsa da proteggere e più di quelle che saranno le conseguenze derivanti dalla verifica dell'evento che si intendeva prevenire. È evidente che tra le variabili da prendersi in considerazione dovranno rientrare la probabilità di verifica dell'evento lesivo (reato), i costi legati al riconoscimento di una responsabilità della Società ed i costi legati ai controlli.

In assenza di una preventiva determinazione del rischio accettabile non v'è dubbio che la qualità/quantità di controlli preventivi che possano in ipotesi essere istituiti sia virtualmente infinita, con le conseguenze facilmente immaginabili in termini di effettivo svolgimento dell'attività.

D'altra parte, che la gestione del rischio da parte dell'ente non debba essere tale da annullare la possibilità di verifica dell'evento lesivo, lo si evince dallo stesso Decreto: per far sì che la Società sia esonerata da responsabilità sarà sufficiente, infatti, un Modello che costringa il soggetto agente ad aggirare fraudolentemente quanto ivi prescritto e non, invece, un Modello che impedisca tout court la commissione di reato.

Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo preventivo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno di Drivalia possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive impartite;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle stesse direttive.

1.5. L'adozione del Modello di Drivalia e sue successive modifiche

Il presente Modello, inizialmente adottato dal Consiglio di Amministrazione di Drivalia con delibera del 26 settembre 2019, è vigente nella presente stesura a seguito della successiva delibera del xxxxxx e vincola i destinatari al rispetto dei principi comportamentali e delle regole di condotta in esso contenute.

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/01) le modifiche e integrazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche modifiche all'Amministratore Delegato, fermo restando che dovrà ratificare annualmente le modifiche eventualmente apportate.

Il Modello è un atto di emanazione da parte dell'Organo amministrativo, di conseguenza sono demandate esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di Drivalia le successive modifiche ed integrazioni sostanziali da adottarsi mediante apposita delibera. Peraltro, compito dell'OdV, come specificato nell'apposita sezione, sarà quello di monitorare costantemente l'attualità del Modello e segnalare prontamente al CdA della Società la necessità di modifiche ed integrazioni.

Così, a titolo meramente esemplificativo, costituiscono modifiche:

- la variazione di compiti dell'OdV;
- l'adeguamento del Modello in seguito alla riorganizzazione della struttura dell'ente;
- la modifica del Modello a seguito di novità normative.

mentre rappresentano delle integrazioni:

- l'inserimento o la soppressione di parti del Modello;
- l'individuazione e la conseguente analisi di nuove aree di rischio;
- la variazione di denominazione e di funzioni organizzative interne.

1.6. L'attuazione del Modello di Drivalia

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettate da:

- componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- Procuratori e titolari di deleghe che agiscono in nome e per conto della Società;
- Dipendenti e Dirigenti;
- Consulenti, Collaboratori e Fornitori, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto e che non siano dotati di un proprio Modello organizzativo per la parte di specifico riferimento;
- i Partner nonché da tutti i Terzi che agiscono in nome e per conto di Drivalia;
- quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono di seguito definiti "Destinatari".

La responsabilità relativa all'attuazione del presente Modello in relazione ai Processi Sensibili individuati fa capo esclusivamente a Drivalia, che ha attribuito al proprio Organismo di Vigilanza la competenza di esercitare i relativi controlli secondo le procedure descritte nel Modello stesso.

2. L'Organismo di Vigilanza (OdV)

2.1. L'identificazione dell'OdV: nomina e revoca

L'art. 6 del d.lgs. 231/2001 stabilisce che, affinché l'ente possa andare esente da responsabilità, l'OdV debba necessariamente essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, e debba aver potuto effettivamente e concretamente esercitare il potere di vigilanza attribuitogli dal Modello sul funzionamento e l'osservanza dello stesso.

Di conseguenza, per adempiere pienamente alla funzione cui è preposto, l'OdV, ed i suoi componenti, dovranno necessariamente possedere i seguenti requisiti:

- a) autonomia ed indipendenza;
- b) competenza e professionalità;
- c) effettività;
- d) continuità di azione.

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza attengono sia alla composizione dell'OdV, sia alla sua collocazione nell'organigramma dell'ente. È evidente, infatti, che l'OdV non debba risultare in alcun modo direttamente o indirettamente coinvolto nei processi operativi e nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Oltre a ciò, è fondamentale che l'OdV possieda una collocazione gerarchica che sia la più elevata possibile, rispondendo del proprio operato esclusivamente al CdA.

b) Competenza e professionalità

I componenti dell'OdV devono possedere specifiche competenze tecnico-professionali non solo in materia di *compliance* e di responsabilità da reato delle persone giuridiche, ma anche nelle specifiche attività poste in essere dell'Ente.

c) Effettività

Oltre ai requisiti che precedono, è necessario che l'OdV eserciti effettivamente i poteri nominalmente conferitigli dal CdA al momento dell'adozione del Modello. A tal fine l'OdV dovrà dotarsi di un proprio regolamento interno che ne garantisca il funzionamento e l'efficienza. Tutte le attività svolte dall'OdV dovranno poi risultare tracciate su di un apposito registro.

d) Continuità di azione

L'ODV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere strutturato all'interno della Società, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello ed assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività a questi affidate.

Così come indicato in precedenza, all'OdV saranno attribuiti tutti i poteri necessari all'espletamento delle proprie funzioni, compresa la libertà di iniziativa all'interno dell'ente, nonché una specifica attribuzione di spesa entro un *budget* predeterminato.

I criteri di funzionamento dell'OdV e le specifiche attribuzioni di competenze e responsabilità, oltre al suddetto potere di spesa, saranno oggetto di specifica delibera da parte del CdA.

L'OdV è nominato con delibera del CdA. La modifica della struttura e della composizione dell'OdV non richiederà una nuova approvazione del Modello, se non nell'ipotesi in cui la Società dovesse decidere di passare da un organismo monocratico ad un organismo collegiale, o viceversa.

I requisiti prima descritti devono essere verificati in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza collegiale componenti interni o esterni all'ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui sopra. Nel caso di composizione mista, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, si richiede che il grado di indipendenza dell'organismo sia valutato nella sua globalità.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, con facoltà per lo stesso di delegare i legali rappresentanti della Società affinché provvedano con le necessarie sostituzioni in caso di dimissioni dell'Organismo di Vigilanza e/o di mutamenti organizzativi, riferendo al Consiglio di Amministrazione stesso che dovrà ratificare l'eventuale nuova nomina.

Al fine di valorizzare il requisito dell'indipendenza, l'Organismo di Vigilanza di Drivalia si compone di tre membri, due interni e uno esterno.

Con riferimento ai membri interni, l'incarico è affidato, mediante delibera, ad un componente della Funzione Compliance, Supervisory Relations & Data Protection e ad un componente della Funzione Internal Audit della Capogruppo.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica per il periodo approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile. La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal CdA all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

2.2. Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV di Drivalia sono, dunque, affidate le seguenti mansioni:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte di amministratori, rappresentanti, dipendenti e in generale di tutti coloro che opereranno in nome e per conto della Società;
- verificare l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello.

Tali mansioni si traducono in una serie di compiti specifici di seguito brevemente elencati:

- fissare i criteri dell'informativa in proprio favore ai fini dell'individuazione e del costante monitoraggio delle c.d. "aree di rischio" e dei "processi sensibili";
- verificare la predisposizione, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta;
- condurre ricognizioni sulle attività della Società;
- effettuare verifiche periodiche relativamente ad operazioni o atti specifici conclusi nell'ambito delle "aree di attività a rischio";
- promuovere la diffusione e la comprensione del Modello, mediante attività di formazione, istruzioni, chiarimenti ed aggiornamenti;

- determinare, raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- definire con i Responsabili delle diverse funzioni gli strumenti per l'attuazione del Modello e verificarne periodicamente l'adeguatezza;
- condurre le indagini interne in ordine alle violazioni del Modello;
- inoltrare richiesta di irrogazione di sanzioni o promuovere attività formativa in caso si riscontrino delle violazioni.

È inoltre compito dell'OdV:

- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
- svolgere attività di verifica periodica del Modello interno, mirata alla valutazione del funzionamento ed all'aggiornamento dello stesso;
- curare la creazione di un *database* (cartaceo o informatico) afferente i controlli operati, l'aggiornamento dei profili riferiti ai *partner*, l'attività formativa ed informativa, la documentazione rilevante ai sensi del Decreto.

All'OdV sono attribuiti i seguenti poteri e doveri:

- conoscere il Modello e valutarne l'idoneità alla prevenzione dei reati indicati nel Decreto: i componenti dell'OdV dovranno effettuare un'analisi del Modello esprimendo un giudizio sull'idoneità dello stesso alla prevenzione dei reati indicati nel Decreto;
- diffondere il Modello: l'OdV promuove tutte le iniziative necessarie per la diffusione e la conoscenza del Modello;
- monitorare le aree a rischio: l'OdV dovrà effettuare delle verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree a rischio di commissione di reati;
- prevedere un sistema di reporting riservato: compito dell'OdV è quello di raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti al fine di accertare l'effettività e l'adeguatezza del Modello;
- verificare ed aggiornare il Modello.

2.3. Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di Drivalia e riporta in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità, attraverso due linee di *reporting*

- la prima, ad evento, su base **continuativa**;
- la seconda, con frequenza almeno annuale, attraverso una relazione scritta che indichi con puntualità l'attività svolta nel periodo, sia in termini di controlli effettuati

e degli esiti ottenuti, sia in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili a qualcuno dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti non coinvolti.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

L'OdV, a sua volta, ha la facoltà di chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo, ovvero di domandare chiarimenti ed informazioni al medesimo Organo.

2.4. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- a) segnalazioni;
- b) informazioni.

L'Organismo di Vigilanza di Drivalia assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Le informazioni, le segnalazioni ed i *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alla normativa vigente in materia di trattamento illecito dei dati personali: gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere conservati presso gli uffici della Società e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

a) Le segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice di Condotta della Società nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni di cui al precedente punto e le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *wistleblowing* di cui alla Legge 179/2017, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-*bis* del D.lgs. 231/2001, le segnalazioni possono avvenire secondo i seguenti canali, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione:

sia a mezzo di posta fisica all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza

Drivalia S.p.a.
Viale dell'Arte, 25
00144 Roma - Italia

che all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza di Drivalia

organismodivigilanzadrivalia@drivalia.com

È fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso del mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni

conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Sanzionatorio.

L'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Drivalia o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.

b) informazioni

All'Organismo di Vigilanza devono essere obbligatoriamente trasmessi:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla normativa;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali, nonché dalle Funzioni/Organi di Controllo (compresa la Società di Revisione), nell'ambito della loro attività di verifica e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/01;
- eventuali rilievi e sanzioni comminate da Autorità di Vigilanza ed Enti Pubblici (Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, ARPA, ASL, ecc.) all'esito di verifiche ispettive effettuate al di fuori dell'ordinaria attività di monitoraggio;
- il flussi informativi debbono pervenire all'Organismo, mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati;
- informazioni relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ai sensi del Modello (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- le informazioni relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le modifiche organizzative e l'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;

- i documenti afferenti il sistema di procure e deleghe in vigore presso Drivalia nonché tutti gli aggiornamenti degli stessi;
- le operazioni relative al capitale sociale;
- gli elementi principali delle operazioni di natura straordinaria avviate e concluse;
- la stipula o il rinnovo dei contratti di prestazione e di servizi infragruppo;
- gli eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spese emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del controllo di gestione.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo, mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati.

2.5. Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni, le segnalazioni ed i report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni, nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale, agli Amministratori e a persone da questi delegate.

3. Sistema di segnalazione delle violazioni (c.d. "whistleblowing")

Menzione a parte merita la normativa in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, altresì nota come "*whistleblowing*".

A far data dal 29 dicembre 2017, è infatti entrata in vigore la legge 30 novembre 2017 n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Detta legge, oltre ad innovare la normativa già vigente per gli impiegati pubblici (inclusendo gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato sotto controllo pubblico), ha esteso per la prima volta la tutela del soggetto segnalante al settore privato intervenendo direttamente sul Decreto legislativo 231/2001 attraverso l'introduzione di tre nuovi commi all'art. 6 (c. 2-*bis*, c. 2-*ter* e c. 2-*quater*) che impongono una serie di obblighi a carico delle società che si siano dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Ed infatti, il **c. 2-*bis* del nuovo art. 6 D. Lgs. 231/01** stabilisce che il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve prevedere:

- uno o più canali – idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante – che consentano ai soggetti in posizione apicale (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente) o persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi - di presentare segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatti precisi e concordanti con riguardo a condotte illecite rilevanti ai sensi del

D.lgs. 231/2001 oppure segnalazioni su violazioni a quanto disposto nel Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

È altresì previsto nello stesso comma:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- che nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) dello stesso art. 6 del D.Lgs. 231/2001, siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (cfr. *supra* par. 4.7).

Il **c. 2-ter** dell'art. 6 prevede che il segnalante sia tutelato per la segnalazione inoltrata, anche dal punto di vista giuslavoristico: l'adozione di misure discriminatorie nei suoi confronti può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro oltre che dal segnalante anche, al suo posto, dall'organizzazione sindacale da questi indicata, affinché lo stesso Ispettorato adotti i provvedimenti di propria competenza.

Il **c. 2-quater**, infine, dispone la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, nonché la nullità di ogni mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante: in caso di controversia vertente su tali questioni, l'onere di dimostrare che la misura adottata nei confronti del lavoratore è fondata su ragioni estranee alla segnalazione ricade sul datore di lavoro. La Società dovrà quindi agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società medesima o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

Il Gruppo CA Auto Bank ha istituito già a partire dal 2016 per tutte le società del Gruppo appositi canali per l'inoltro e la ricezione di segnalazioni in forma riservata quali:

- Indirizzo e-mail dedicato
- Comunicazione verbale o scritta al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione (*Compliance Officer* di Gruppo) o al *Compliance Officer* locale, il quale trasmetterà la segnalazione al *Compliance Officer* di Gruppo.
- Comunicazione scritta all'OdV della Capogruppo, o di Drivalia S.p.A., qualora la segnalazione sia riferita a quest'ultima.

Inoltre, CA Auto Bank ha predisposto per tutte le società del Gruppo una **piattaforma internet** nella disponibilità dell'Head of Compliance, Supervisory Relations & Data Protection (di seguito C,SR&DP) come Responsabile dei Sistemi interni di Segnalazione, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante.

Drivalia vieta atti discriminatori o ritorsioni nei confronti dei segnalanti ed anzi incoraggia tale pratica che favorisce l'emersione di comportamenti dannosi per la sua integrità. A tal fine, sia il presente Modello, sia il Codice di Condotta societario, prevedono tale divieto in modo chiaro ed inequivocabile. Coerentemente con quanto stabilito dal Codice di Condotta, nessuno può essere demansionato, licenziato, sospeso, minacciato, molestato, soggetto ad intimidazioni a seguito di una segnalazione effettuata in buona fede.

La Società ha integrato il proprio sistema sanzionatorio con pene a carico di chi contravviene alle disposizioni di cui alla Legge n. 179/2017 in materia di *whistleblowing*, violando le misure di protezione del segnalante, ovvero al contrario effettuando, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. Chiunque ponga in essere ritorsioni contro chi abbia segnalato in buona fede o effettui una segnalazione intenzionalmente falsa e infondata, sarà sottoposto a procedimenti disciplinari che potrebbero anche comportare il licenziamento, coerentemente con quanto stabilito nel Codice di Condotta e con la sezione IV del presente Modello.

Si rimanda alla *Procedura Whistleblowing di Gruppo* per tutti i riferimenti specifici ai canali di segnalazione.

4. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

L'Organismo di Vigilanza svolge periodiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati, avvalendosi, di norma, della Funzione Compliance, Supervisory Relations & Data Protection di CA Auto Bank e del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Tale attività si concretizza in verifiche a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Drivalia in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello, nonché della conoscenza dei Dipendenti e degli Organi Sociali del Modello della Società e del D.Lgs. 231/2001.

SEZIONE III

LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Formazione ed informazione dei dipendenti

Drivalia deve garantire una corretta informazione/formazione sul contenuto del presente Modello e delle regole di condotta ivi contenute, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

La formazione e l'informazione del personale, in merito alla previsione normativa ed all'attuazione del Modello, viene curata dall'area HR, di concerto con l'OdV di Drivalia.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda dalla funzione Human Resources.

Ai nuovi assunti, invece, viene reso disponibile un set informativo, in formato elettronico, (es. Codice di Condotta, CCSL, Modello Organizzativo, Decreto Legislativo 231/01, ecc.), con il quale vengono assicurate agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali.

La formazione

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice di Condotta è da ritenersi **obbligatoria**. A tal fine, è previsto un continuo *reminder* fino alla fruizione della formazione.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, la Società ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

All'Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa i contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione attuati da Drivalia hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione, secondo un approccio modulare, dei seguenti elementi:

- il contesto normativo di riferimento;
- le caratteristiche ed i principi del Modello Organizzativo e del Codice di Condotta;

- i principali rischi specifici, in ottica 231, della Società;
- il ruolo e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
- le modalità di contatto dell'Organismo di Vigilanza ed il *whistleblowing*.
- In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione è modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del D.Lgs. 231/01 in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni svolte.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

È compito dell'area HR:

- provvedere alla definizione di un programma di aggiornamento che, previa approvazione dell'OdV, preveda, in conformità a quanto indicato nel Modello Organizzativo, un percorso distinto per il personale dirigente e per quello subordinato;
- predisporre un calendario da comunicare, unitamente al contenuto sintetico del programma, all'OdV di Drivalia.

Sarà di converso cura dell'OdV informare il responsabile dell'area HR in merito a:

- modificazioni della normativa di riferimento in modo da prevedere momenti formativi integrativi;
- necessità di azioni formative integrative conseguenti la rilevazione di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure operative applicate alle c.d. "attività sensibili".

2. Informazione alle Società di Service, ai Consulenti, ai Partner ed ai Fornitori

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello alle Società di Service, ai Consulenti, ai Collaboratori, ai Partner ed ai Fornitori in forza dell'apposizione di specifiche clausole contrattuali. Tali soggetti devono, infatti essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di Drivalia che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/01.

Qualunque contratto di fornitura, consulenza e similari, dovrà contenere nel corpo del proprio testo una dichiarazione di conoscenza delle norme contenute nel Decreto e dei principi espressi nel Codice di condotta del Gruppo CA Auto Bank.

3. Informazione agli Amministratori e Sindaci

Il presente Modello viene consegnato a ciascun Amministratore e Sindaco, i quali si impegnano a rispettarlo.

SEZIONE IV

SISTEMA SANZIONATORIO

1. Funzione del sistema disciplinare

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'art. 6 del Decreto prevede espressamente che i Modelli devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Peraltro, ai sensi dell'art. 6 c. 2 bis lett. d) (recentemente introdotto ad opera della L. 30/11/2017 n. 291) sono sanzionabili anche le violazioni delle misure volte a tutelare il segnalante di condotte illecite o di violazioni del Modello (c.d. *“whistleblowing”*), ovvero abusi delle stesse effettuando, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano poi infondate.

Resta comunque salva l'eventuale richiesta di risarcimento degli eventuali danni causati alla Società dai comportamenti posti in essere in violazione delle regole di cui al presente Modello, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure cautelari previste dal D.Lgs. 231/01. A seguito della comunicazione all'OdV della ricorrenza di una delle ipotesi sopra citate, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCSL applicato da Drivalia; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Drivalia, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni o condotte, conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

Il provvedimento disciplinare interno prescinde dall'esito di un'eventuale azione penale, non dovendovi essere una necessaria coincidenza tra i comportamenti di inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello ed i comportamenti che integrano ipotesi di reato ai sensi del Decreto.

In caso di violazioni senza giudizio penale correlato: ogni violazione riscontrata avente ad oggetto la violazione delle norme e dei principi, contenuti all'interno del Modello di Drivalia, deve essere comunicata tempestivamente all'OdV, il quale, in collaborazione con il CdA, provvederà a verificare e ad attivare un opportuno procedimento disciplinare. L'esito del procedimento deve essere comunicato tempestivamente al dipendente interessato.

In caso di violazioni con giudizio penale correlato: al fine di garantire la tempestività e l'immediatezza della sanzioni, Drivalia provvede a verificare, ed eventualmente sanzionare, le violazioni riscontrate; tuttavia, al termine del procedimento penale correlato, potrà adottare ulteriori provvedimenti nei confronti del dipendente, anche in considerazione degli eventuali danni arrecati all'azienda.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

2. Misure nei confronti dei Dipendenti non Dirigenti

I comportamenti contrari alle regole comportamentali contenute nel presente Modello, da parte dei Dipendenti non Dirigenti soggetti al CCSL applicato alla Società, risultano qualificabili quali illeciti disciplinari. Sono sanzionabili i seguenti comportamenti che costituiscono violazione del presente Modello:

- le violazioni, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello sia che espongano sia che non espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati;
- l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;
- l'adozione di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta e/o potenziale applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01;
- la violazione delle misure poste a tutela di coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o infrazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Ai dipendenti di Drivalia risultano pertanto applicabili le sanzioni definite a norma del Contratto di lavoro in essere nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno adottati dalla Società in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento con o senza preavviso.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno determinate in relazione:

- alla gravità dell'infrazione (con specifico riferimento agli illeciti previsti dal Decreto);
- all'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del lavoratore e la sussistenza di precedenti disciplinari a suo carico;
- alla posizione funzionale e alle mansioni delle persone coinvolte nelle violazioni;

- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni del CCSL, tra cui:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale.

Le sanzioni, di natura disciplinare e contrattuale, e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, ovvero al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario connesso all'incarico conferito agli Amministratori, Sindaci, Società di Service, Consulenti, Partner e Fornitori.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata

3. Misure nei confronti dei dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei Dirigenti, ovvero l'adozione di una condotta non conforme alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela del *whistleblower* o ancora la presentazione di segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave, sarà assoggettata alla misura sanzionatoria più idonea, in conformità a quanto previsto dall'art. 2119 cod. civ. e dal Contratto Collettivo di Lavoro applicato dal Gruppo.

Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il Dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale Dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;

- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui alla Legge n. 179/2017;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

4. Misure nei confronti degli Amministratori

La posizione degli Amministratori è di massima delicatezza: nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno degli Amministratori, l'OdV provvederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Sarà, quindi, il Consiglio di Amministrazione a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente.

5. Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

6. Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti, dei Partner e Fornitori

I comportamenti in violazione del presente Modello da parte delle Società di Service, dei Consulenti, anche in rapporto di collaborazione coordinata, dei Collaboratori, dei Partner, dei Fornitori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

7. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ed altri soggetti

Il sistema sanzionatorio di natura disciplinare e contrattuale come sopra individuato, troverà applicazione anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza o di quei soggetti, Dipendenti o Amministratori, che, per negligenza, imprudenza e imperizia, non abbiano individuato e conseguentemente eliminato i comportamenti posti in violazione del Modello.

8. Verifiche periodiche

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifica degli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti posti in essere nelle “aree di attività a rischio”, così come individuate nella Parte speciale del presente Modello.
- verifica delle procedure: periodicamente sarà verificato l’effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall’OdV.

Verranno inoltre rivisitate le segnalazioni ricevute in corso d’anno, le azioni intraprese dall’OdV, gli eventi, atti e contratti riferibili ad attività a rischio.

SEZIONE V

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DRIVALIA

1. Il sistema di gestione del rischio: ambiente generale di Controllo

1.1. Strumenti, protocolli e procedure

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda dalla funzione Human Resources.

Ai fini della concreta attuazione del Modello che, come già evidenziato più volte, per avere efficacia esimente deve essere idoneo a prevenire la verificazione dei reati indicati nel Decreto, Drivalia è tenuta a dotarsi di una serie di strumenti, protocolli e procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nelle aree a rischio con riguardo alle attività sensibili. Il Modello e le relative procedure, pur non potendo neutralizzare totalmente il rischio da reato, devono costringere il soggetto agente ad attuare il suo proposito criminoso aggirando fraudolentemente le prescrizioni.

Tra tali strumenti, utili per un efficace controllo preventivo, possono enumerarsi:

- un Codice Etico, che detti i principi etici cui conformarsi nello svolgimento delle attività sensibili;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, che attribuisca le responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica, e che descriva i compiti con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite con previsione, ove richiesto, di una soglia di approvazione delle spese;
- procedure, formalizzate e non, che consentano il regolare svolgimento delle attività con la previsione di opportuni strumenti di controllo e gestione tali da garantire tempestività nella segnalazione e rimozione di situazioni critiche;
- un sistema di controllo e di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- formazione ed informazione del personale, atta a consentire la diffusione del Codice Etico, dei poteri autorizzativi, delle procedure, delle aree di rischio, etc.

1.2. Il sistema di deleghe e procure

La delega è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. I requisiti essenziali del sistema di deleghe ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- è responsabilità del Capo Funzione/Ente accertarsi che tutti i propri collaboratori, che rappresentano la Società anche in modo informale siano dotati di delega scritta;

- la delega deve indicare:
 - o delegante (soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente);
 - o nominativo e compiti del delegato, coerenti con la posizione ricoperta dallo stesso;
 - o ambito di applicazione della delega (es. progetto, durata, prodotto etc.);
 - o data di emissione;
 - o firma del delegante.

La procura è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- la procura può essere conferita a persone fisiche o a persone giuridiche (che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti di analoghi poteri);
- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa;
- una procedura deve disciplinare modalità e responsabilità per l'aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate.

1.3. I rapporti con i Clienti, Società di Service, Fornitori, Consulenti e Partner: principi generali di comportamento

Le Società di Service, i consulenti, gli agenti commerciali, i fornitori di prodotti/servizi e in generale i partner (es. associazione temporanea d'impresa) devono essere selezionati secondo i seguenti principi prendendo in considerazione gli elementi qui di seguito specificati:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale (ad es. attraverso visure ordinarie presso la Camera di Commercio per accertare la coerenza dell'attività svolta con le prestazioni richieste dalla Società, autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali carichi pendenti o sentenze emesse nei loro confronti);
- selezionare in base alla capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi e standard di sostenibilità, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari (tale processo di accreditamento deve prevedere standard qualitativi elevati riscontrabili anche mediante l'acquisizione di specifiche certificazioni in tema di qualità da parte dello stesso);
- evitare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti -persone fisiche o persone giuridiche- i cui nominativi siano coinvolti in indagini di autorità giudiziarie per reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e/o segnalati dalle organizzazioni/autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e criminalità organizzata;
- evitare/non accettare rapporti contrattuali con soggetti -persone fisiche o persone giuridiche- che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi

- considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali ed alle raccomandazioni espresse dal FATF-GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro) o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "Black List") della World Bank e della Commissione Europea;
- riconoscere compensi esclusivamente a fronte di una idonea giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
 - in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;
 - con riferimento alla gestione finanziaria, la Società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. Tali controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte.

1.4.1 rapporti con Fornitori/Società di Service/Consulenti/Partner: Clausole contrattuali

I contratti con Società di Service, Fornitori, Consulenti e Partner devono prevedere la formalizzazione di apposite clausole che specifichino:

- l'impegno al rispetto del Codice di Condotta e del Modello adottati dalla Società, nonché la dichiarazione di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Società stessa e nel D.Lgs. 231/01 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si avvenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership). Tale impegno potrà esser reciproco, nel caso in cui la controparte abbia adottato un proprio e analogo codice di comportamento e Modello;
- le conseguenze della violazione delle norme di cui al Modello e/o al Codice di Condotta (es. clausole risolutive espresse, penali);
- l'impegno, per fornitori/società di service/consulenti/partner stranieri, a condurre la propria attività in conformità a regole e principi analoghi a quelli previsti dalle leggi dello Stato (o degli Stati) ove gli stessi operano, con particolare riferimento ai reati di corruzione, riciclaggio e terrorismo e alle norme che prevedono una responsabilità per la persona giuridica (Corporate Liability), nonché ai principi contenuti nel Codice di Condotta, finalizzati ad assicurare il rispetto di adeguati livelli di etica nell'esercizio delle proprie attività;

- in caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, che l'impresa interessata dichiari di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;
- che l'impresa interessata dichiari di essere dotata delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

1.5. I rapporti con i Clienti: principi generali di comportamento

I rapporti con i Clienti devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice di Condotta, del presente Modello, delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, che prendono in considerazione gli elementi qui di seguito specificati:

- accettare pagamenti in contanti (e/o altra modalità non tracciate) solo nei limiti consentiti dalla legge;
- concedere dilazioni di pagamento solamente a fronte di accertata solvibilità;
- rifiutare le vendite in violazioni a leggi/regolamenti internazionali, che limitano l'esportazione di prodotti/servizi e/o tutelano i principi della libera concorrenza;
- praticare prezzi in linea con i valori medi di mercato. Fatte salve le promozioni commerciali.

1.6. Sistema di gestione dei flussi finanziari

La Società, in coerenza con quanto richiesto dalle Linee Guida di riferimento, adotta un sistema di gestione dei flussi finanziari improntato su principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività aziendale, utilizzando meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che consentono di documentare e verificare le varie fasi del processo decisionale, al fine di impedire la gestione impropria delle risorse.

Una corretta gestione del processo, anche secondo quanto dispone l'art. 6, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/01, contribuisce a prevenire il rischio di commissione di molteplici reati da parte della Società.

Relativamente alla gestione dei flussi finanziari la Società applica i seguenti principi di controllo:

- separazione dei compiti nelle fasi/attività chiave del processo (es. autorizzazione, riconciliazione);
- sistema di deleghe e procure costantemente allineato con i profili autorizzativi residenti sui sistemi informativi;

- sistema di prassi/procedure interne che regolamentano i principali processi su cui impattano i flussi finanziari;
- adeguata tracciabilità dei flussi informativi e documentali.

In particolare la Società ha adottato prassi/procedure che regolamentano le attività inerenti alla gestione dei flussi finanziari, con specifico riferimento alle Norme e Procedure relative al Bilancio di esercizio nel suo complesso, nonché alle attività di autorizzazione e valutazione delle iniziative di investimento.

La Società e si avvale, inoltre, della funzione Finance – Tax della Capogruppo per la gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa fiscale.

1.7. Il sistema di controllo

Il sistema di controllo si dovrà ispirare ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione. Ogni operazione sensibile in termini di rischio deve essere corredata da un adeguato supporto documentale su cui, in ogni momento, si possa procedere all'effettuazione di controlli che possano portare alla determinazione delle caratteristiche dell'operazione ed all'individuazione dei soggetti che l'hanno autorizzata ed effettuata;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione del Codice Etico, dei principi e delle procedure previste dal Modello;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

1.8. Documentazione necessaria

Per analizzare i rischi attinenti alle attività sensibili sopra individuate è necessario predisporre una documentazione in grado di riportare i dettagli afferenti le attività e i processi in oggetto.

Tale documentazione, una volta approvata e divulgata da parte dell'OdV, potrà essere oggetto di revisione periodica, in sede di riesame del presente Modello.

La documentazione in oggetto costituisce appendice al presente Modello secondo quanto segue:

- Documento n. 1: Gestione azioni correttive
- Documento n. 2: Adeguamento controllo interno
- Documento n. 3: Sistema sanzionatorio

PARTE SPECIALE

1. Premessa

1.1. L'individuazione delle attività a rischio

Una volta illustrati i principi che disciplinano la responsabilità degli enti, nonché i criteri che devono guidare alla realizzazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione di reati o, comunque, ad esonerare l'ente da tale responsabilità, così come indicato dall'art. 6, comma II, lett. a), b) e c) del Decreto, si dovranno necessariamente individuare le *“attività nel cui ambito possono essere commessi reati”*, prevedere *“specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”*, e determinare *“modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”*.

Ogni ente presenta, infatti, ambiti di rischio legati alla specifica attività svolta, nonché alle modalità con cui tale attività viene concretamente organizzata.

Per l'individuazione degli ambiti di rischio si dovrà, dunque, procedere ad una puntuale analisi dell'organizzazione e delle dinamiche aziendali così come indicato al paragrafo 3.4 della parte generale del presente Modello.

1.2. Aree di rischio, processi ed attività sensibili

L'analisi del contesto aziendale ha permesso di localizzare delle aree di rischio, nell'ambito delle quali, poi, sono poi stati individuati i processi e le attività sensibili, ritenute cioè a rischio di verifica di reati di cui al Decreto.

Dette aree di rischio, processi ed attività sensibili sono individuate nella tabella di seguito.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITÀ SENSIBILE
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con soggetti certificatori o soggetti incaricati di pubblico servizio per l'ottenimento di certificazioni, autorizzazioni e licenze; - Finanziamento pubblico e gestione delle comunicazioni con Autorità o enti

		<p>pubblici (Direzione provinciale del lavoro, Ispettorato del lavoro, INPA, INAIL, Uffici tecnici del Comune etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti e attività con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione di visite ispettive, verifiche, controlli e accertamenti;
	Rapporti con l’Autorità Giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con l’autorità giudiziaria e con la Magistratura nello svolgimento dei contenziosi (fiscali, amministrativi, civili, giuslavoristici etc.) ovvero in costanza di procedimenti penali
Amministrazione e finanza	Operazioni di ordinaria amministrazione e finanziamento	<ul style="list-style-type: none"> - Tenuta delle scritture contabili e redazione del bilancio; - Attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti bancari; - Gestione della fiscalità diretta e indiretta. - Richiesta e gestione dei finanziamenti
	Operazioni societarie straordinarie	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle operazioni di riconfigurazione dell’assetto societario (scissione, fusione o trasformazione della

		società, affitto o cessione d'azienda etc.)
	Rapporti con la Controllante	<ul style="list-style-type: none"> - Stipula di contratti per la prestazione di servizi infragruppo; - Gestione di attività in <i>service</i>.
	Gestione delle risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione e assunzione del personale; - Gestione del personale, trasferite, anticipi e rimborsi spese.
	Acquisto di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione e qualifica dei fornitori - Acquisto di beni e servizi - Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali.
	Gestione dei sistemi informatici aziendali	<ul style="list-style-type: none"> - Amministrazione e manutenzione dei sistemi informatici aziendali
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Valutazione dei rischi e predisposizione del SPP	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dei rischi e predisposizione di misure di prevenzione e protezione conseguenti; - Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità in capo ai soggetti individuati nel Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP, Medico competente etc.)

	<p>Formazione dei lavoratori e consultazione dei loro rappresentanti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; - Convocazione delle riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
	<p>Attività manutentive</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuazione di attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili.
<p>Esercizio dell'attività di impresa</p>	<p>Rapporti con i business partner</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione e contrattualizzazione dei gestori di autonoleggio - Individuazione e contrattualizzazione di broker e intermediari di noleggio nazionali e internazionali
	<p>Allestimento e gestione della flotta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Approvvigionamento delle autovetture - Manutenzione delle autovetture
	<p>Noleggio di autovetture</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Noleggio – Clienti <i>retail</i> - Noleggio – Clienti Business - Noleggio – Pubbliche Amministrazioni - Noleggio - <i>car sharing</i> "e-Go"
	<p>Marketing</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Spesa pubblicitaria e attività di sponsorizzazione

2. 1ª Area di rischio: Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tra le macro-aree individuate nell'analisi del rischio che ha preceduto la stesura del presente modello, sicuramente una delle più delicate è rappresentata da tutte quelle attività che portano la Società ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione. Occorre in proposito ricordare come il Decreto sia stato adottato in attuazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea e di lotta alla corruzione.

All'interno di questa area sono state evidenziati processi ed attività che comportano necessariamente un rapporto tra Drivalia e la Pubblica Amministrazione.

2.1. Le fattispecie riconducibili all'area di rischio

Art. 316 bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Il delitto di malversazione di erogazioni pubbliche (già “malversazione a danno dello Stato”), si configura tutte le volte in cui un soggetto, dopo aver lecitamente ottenuto sovvenzioni, finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o delle Comunità europee, non destina le somme erogate per le finalità cui le stesse erano destinate. Ai fini della configurazione del reato in esame, dunque, non è necessario che il soggetto agente ponga in essere una condotta appropriativa delle somme erogate, ma è sufficiente la semplice distrazione dei fondi lecitamente percepiti.

La disposizione codicistica è stata riformulata dal D.L. 25 febbraio 2022 n. 13, che – oltre a modificarne la rubrica e a precisare l'ambito applicativo della norma (aggiungendo il riferimento ai mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo) – ha espunto dalla norma il riferimento alla destinazione delle somme erogate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse (elemento che, dunque, non sarà più rilevante ai fini della sussistenza della fattispecie).

Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis [truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche], chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Il reato in esame può consistere in due condotte: la prima, di tipo commissivo, che si configura tutte le volte in cui il soggetto agente utilizzi o presenti dichiarazioni, documenti falsi o attestanti cose non vere per ottenere finanziamenti non dovuti; la seconda, di tipo omissivo, che si configura tutte

le volte in cui il soggetto agente ometta di indicare informazioni dovute, ometta cioè di fornire all'autorità competente a concedere l'erogazione informazioni delle quali avrebbe dovuto essere messa al corrente.

Occorre poi che dalla condotta commissiva od omissiva posta in essere dal soggetto agente derivi, quale conseguenza ad esse eziologicamente collegata, l'erogazione dell'indebito finanziamento.

A differenza, dunque, del reato di cui all'art. 316 *bis* c.p. il finanziamento ottenuto è illecito *ab origine*.

Anche la norma in esame è stata in parte riformulata dal D.L. 25 febbraio 2022 n. 13 che, oltre modificarne la rubrica, ha aggiunto il termine "sovvenzioni" tra le erogazioni che rientrano nella portata applicativa della fattispecie.

Art. 640 comma 2, n. 1, c.p. – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico”.

Il reato di truffa a danno dello Stato si configura tutte le volte in cui venga posta in essere una condotta fraudolenta, consistente in artifici o raggiri che abbiano quale effetto l'induzione in errore di un soggetto che si determini così al compimento di un atto di disposizione patrimoniale da cui derivino un ingiusto profitto per il soggetto agente ed un danno per il soggetto passivo.

Art. 640 *bis* c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Gli elementi costitutivi del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sono sostanzialmente analoghi a quelli previsti per il reato di truffa in danno dello Stato, al quale pertanto si fa rinvio. Il tratto caratterizzante la fattispecie in esame è costituito dall'oggetto della condotta, che, nel caso di specie, è rappresentato dall'illecito ottenimento di contributi o finanziamenti di ogni genere e natura.

Occorre precisare, inoltre, che il reato non si perfeziona con la semplice esposizione di dati o notizie non rispondenti al vero (condotta che integrerebbe, invece, la fattispecie di cui all'art. 316 *ter* c.p.), ma richiede la realizzazione di una condotta fraudolenta più complessa che abbia quindi le medesime caratteristiche del reato di truffa.

Anche con riferimento a tale fattispecie, il D.L. 25 febbraio 2022 n. 13 ha provveduto ad aggiungere il termine "sovvenzioni" tra le erogazioni che rientrano nella portata applicativa della norma.

Art. 491 *bis* c.p. - [Falsità riguardanti] Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Capo III, Titolo VII, Libro II del codice penale, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti). In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene informazioni non vere. Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero. I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria da documenti informatici aziendali allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, n. 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.

Il reato in esame consiste essenzialmente nella condotta di chi si procuri un ingiusto profitto mediante l'alterazione, in qualsiasi modo, di un sistema informatico o telematico, ovvero intervenendo su dati, informazioni o programmi ivi contenuti.

Ai fini della responsabilità degli enti da reato di cui al D.Lgs. 231/2001, la condotta viene sanzionata soltanto allorché venga commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Artt. 318-322 bis c.p. – I reati di corruzione

Gli artt. da 318 a 322 bis c.p. disciplinano diverse figure del reato di corruzione che, in termini generali, può definirsi come l'accordo (c.d. *pactum sceleris*) concluso tra un pubblico ufficiale o un

incaricato di pubblico servizio (c.d. *intraneus*) ed un privato (c.d. *extraneus*), avente ad oggetto il mercimonio dell'ufficio o del servizio pubblico.

La corruzione si distingue in propria o impropria, a seconda che oggetto dell'accordo sia un atto contrario ai doveri di ufficio oppure semplice espressione dell'esercizio delle funzioni tipiche dell'ufficio.

Peraltro, sono escluse dal reato di corruzione tutte le condotte aventi ad oggetto regalie di modico valore.

L'art. 320 c.p. estende la punibilità delle fattispecie di corruzione anche all'incaricato di un pubblico servizio, mentre l'art. 321 c.p. prevede la punibilità dell'*extraneus* corruttore.

L'art. 322 c.p. stabilisce la punibilità delle condotte anche a titolo di tentativo.

L'art. 322 *bis* c.p., infine, estende la punibilità dei reati anche alla corruzione di membri delle Corti internazionali, degli organi dell'Unione Europea, di assemblee parlamentari internazionali, di organizzazioni internazionali, di funzionari dell'Unione Europea o di Stati esteri.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

La fattispecie di reato di cui all'art. 318 c.p., tradizionalmente definita “corruzione impropria”, è stata radicalmente riscritta dalla l. 190/2012 (c.d. legge Severino), con cui si è riformata la materia dei reati contro la pubblica amministrazione. A fronte di una fattispecie che, fino al 2012, incriminava la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che avessero accettato la dazione o la promessa di una somma di denaro per compiere o per aver compiuto un atto conforme ai doveri d'ufficio, oggi la fattispecie incrimina la condotta dell'*intraneus* che riceva denaro o ne accetti la promessa “*per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*”. La punibilità del reato di corruzione impropria si è dunque sganciata dal compimento di uno specifico atto, essendo oggi punita semplicemente la condotta di chi tenga un pubblico ufficiale “a busta paga”. Ciò appare particolarmente insidioso in relazione alla politica di omaggi e di scontistica che la Società potrebbe operare nei confronti di determinate personalità (Sindaci, Assessori, etc.).

Da segnalare che, da ultimo, per mezzo dell'art. 1, comma 1, lett. n) della L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge “spazzacorrotti”), la pena per tale fattispecie è stata aumentata (in precedenza, tale delitto era sanzionato con la pena della reclusione da uno a sei anni).

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

L'art. 319 c.p. contempla l'ipotesi di reato definita di “corruzione propria” che si configura tutte le volte in cui il *pactum sceleris* tra pubblico ufficiale e corruttore abbia ad oggetto il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero l'omissione o il ritardato compimento di un atto conforme ai doveri d'ufficio.

Per stabilire quando un atto sia contrario o conforme ai doveri d'ufficio occorre far riferimento alla normativa che disciplina l'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio.

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 [corruzione propria ed impropria] sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

La condotta incriminata si sostanzia nella conclusione di un accordo corruttivo in base al quale si cerca ingiustamente di recare un vantaggio o un danno a determinati soggetti che si trovino implicati in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”

L'art. 319-quater, primo comma, c.p. (introdotto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190) contempla l'ipotesi del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, avvalendosi della posizione ricoperta, induce taluno a dare o promettere, a sé o a terzi, denaro o altra utilità, senza che sussista alcuna giustificazione per la dazione o la promessa.

Ai fini della responsabilità dell'Ente, ben più importante è il secondo comma, che incrimina (seppure con pene più lievi rispetto all'ipotesi del comma precedente) la condotta di chi soggiace alle indebite richieste del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, consegnando o promettendo loro denaro o altra utilità. Pertanto, con l'introduzione di questa recente fattispecie, il legislatore ha operato una vera e propria rivoluzione rispetto al passato: il concusso, da sempre considerato vittima del reato, diviene oggi co-autore del reato in questione, con conseguente responsabilità dell'Ente nel caso in cui il soggetto indotto indebitamente abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF) ha inserito l'ipotesi aggravata di cui al secondo periodo del primo comma, tesa a sanzionare più gravemente il soggetto che corrisponde indebitamente denaro o altra utilità al pubblico funzionario quando il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

*“I. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
II. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.*

Come già accennato, il reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si configura anche quando un Incaricato di Pubblico Servizio, per compiere un atto della sua funzione o contrario ai suoi doveri d'ufficio riceva, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

La norma prevede che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene previste dagli art. 318 c.p., primo comma, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. si applicano anche nel caso in cui il soggetto collegato all'Ente agisca nelle vesti di corruttore.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

“I. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

II. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

III. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

IV. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di un'altra utilità non dovute a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato al fine di compiere un atto d'ufficio, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, la pena stabilita nell'art. 319 c.p., qualora l'offerta o la promessa non siano accettate è ridotta di un terzo.

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda a quanto precisato precedentemente per i reati di corruzione.

Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.):

“I. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5quinqies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

II. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

III. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza è compiuta nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. A riguardo è opportuno sottolineare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri che, secondo la legge italiana, siano riconducibili a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge "Spazzacorrotti") ha inserito al comma 1 le previsioni di cui ai numeri 5 ter e 5 quater, estendendo la portata della norma a fatti riguardanti persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai fatti riguardanti membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; in seguito il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, con il quale si è data attuazione alla Direttiva (UE) 2017/371 (c.d. Direttiva PIF) per il contrasto alle frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione Europea, ha inserito allo stesso comma 1 dell'art. 322 bis c.p. il numero 5 quinqies, che estende l'applicazione della norma a fatti riguardanti persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, allorché il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

“I. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

II. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

III. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

IV. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

V. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

Il reato di traffico di influenze illecite è stato riformulato con la L. 9 gennaio 2019 n. 3, che l’ha anche inserito all’interno delle fattispecie punite e previste ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 .

Come noto, l’art. 346 bis c.p., è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la L. 190/12 (c.d. Legge Severino), ed originariamente puniva la condotta di chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente si faceva dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La nuova formulazione mantiene gli elementi costitutivi della fattispecie precedente ai quali si aggiungono quelli del vecchio millantato credito che, abrogato dalla L. n. 3 del 2019, confluisce appunto nella fattispecie di cui al nuovo art. 346 bis c.p..

In particolare, la norma *de qua* è volta a sanzionare la condotta di chi, vantando o sfruttando relazioni esistenti o asserite (di qui il richiamo al vecchio millantato credito) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ottiene la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità (nella precedente formulazione era richiesto, alternativamente al denaro, un vantaggio patrimoniale) come prezzo della propria mediazione illecita. Ciò che la norma intende reprimere, pertanto, è l’indebito sfruttamento e la mercificazione di una relazione intercorrente tra il soggetto attivo del reato ed il pubblico ufficiale (vera o soltanto asseritamente esistente).

Allo stesso modo, la norma sanziona la condotta di colui che, intendendo avvalersi di tale intermediazione illecita, dà ovvero promette denaro o altra utilità all’intermediario (ovvero a colui che si presenta come tale). La novità, in questo ultimo caso (relazione asserita, ma non esistente), sta nel fatto che la fattispecie abrogata di millantato credito puniva solo la condotta decettiva e non anche quella del soggetto che si determinava a sfruttare la relazione (inesistente), il quale era anzi considerato persona offesa dal reato e poteva costituirsi parte civile. A ben vedere, il legislatore ha posto in essere un’operazione molto simile a quella realizzata per il reato di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità, trasformando la persona offesa del vecchio reato di millantato credito) in correo, con evidenti conseguenze in termini di aumento del rischio reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Il reato incrimina la condotta di chi, mediante violenza o minaccia ovvero attraverso un’offerta o promesso di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni davanti ad un’autorità giudiziaria - ovvero a rendere dichiarazioni mendaci – un soggetto che avrebbe la facoltà di non rispondere.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

“I. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

II. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

III. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

IV. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

V. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

VI. Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

VII. Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

Il reato si configura quando tre o più persone si accordano tra loro per dare vita ad un’organizzazione stabile finalizzata a commettere più delitti: si tratta di una fattispecie a formulazione ampia, attraverso la quale si intende reprimere ogni forma di manifestazione di criminalità organizzata comune, ritenendosi che l’ordine pubblico sia messo in pericolo dalla semplice esistenza di una simile organizzazione.

Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

“I. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

II. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

III. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne

deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

IV. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

V. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

VI. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

VII. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

VIII. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

Come detto sopra, si ha un'associazione a delinquere quando tre o più persone si accordano tra loro per dare vita ad un'organizzazione stabile finalizzata a commettere delitti; tale associazione viene definita di tipo mafioso (dunque, ancor più pericolosa per l'ordine pubblico), quando la struttura associativa finalizzata alla delinquenza che, conosciuta e percepita nella società civile, si avvale della forza del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano.

Art. 416 ter - Scambio elettorale politico-mafioso

"I. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

II. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

III. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

IV. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici."

La fattispecie in esame sanziona una specifica manifestazione di malcostume, sintomo dell'intreccio di interessi tra associazioni di tipo mafioso ed esponenti politici: il reato si configura allorché venga accettata da parte del soggetto attivo la promessa a procurare voti da parte di un'associazione di tipo mafioso, da realizzarsi attraverso lo sfruttamento del vincolo associativo, in cambio della

corresponsione di denaro o altra utilità. La fattispecie è stata recentemente riformulata ad opera della L. 21 maggio 2019 n. 43, che ha previsto la punibilità delle condotte anche quando queste vengano perpetrate a mezzo di intermediari, ha esplicitato la condotta di scambio di impegnarsi a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa ed ha elevato i limiti edittali, sanzionando la condotta con la stessa pena prevista al primo comma dell'articolo precedente (da dieci a quindici anni).

2.2. Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio

2.2.1. Caratteristiche del processo

Tale attività consiste nella gestione di tutti i rapporti intrattenuti da Drivalia con soggetti istituzionali, ovvero con soggetti appartenenti ad Enti pubblici di rilevanza nazionale, locale ed internazionale, sia che questi rivestano la qualifica di Pubblico Ufficiale (ovverosia, coloro che esercitano una pubblica funzione, per essa intendendosi la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, *ex art. 357 c.p.*) sia che rivestano la qualifica di incaricati di pubblico servizio (ovverosia, coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, per tale intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale, *ex art. 358 c.p.*).

2.2.2. Attività riconducibili al processo

- Rapporti con soggetti certificatori o soggetti incaricati di pubblico servizio per l'ottenimento di certificazioni, autorizzazioni e licenze;
- Finanziamento pubblico e gestione delle comunicazioni con Autorità o enti pubblici (Direzione provinciale del lavoro, Ispettorato del lavoro, INPA, INAIL, Uffici tecnici del Comune etc.) e richiesta di
- Rapporti e attività con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione di visite ispettive, verifiche, controlli e accertamenti;

2.2.3. Uffici e funzioni aziendali implicate

- CEO
- Finance
- Legal

2.2.4. Rischi potenziali

Il rischio principale collegato alle attività sopra individuate consiste nella possibilità che Drivalia, venendo a contatto con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per ottenere un indebito vantaggio, possa dare, promettere o accettare di corrispondere ai medesimi denaro o altra utilità.

Secondariamente, occorre considerare che, in occasione di contatti con funzionari pubblici, Drivalia potrebbe venire a contatto con Pubbliche Amministrazioni infiltrate da associazioni per delinquere di tipo mafioso e, in tale contesto, adoperarsi per collaborare con tali associazioni per avvantaggiarsi del potere esercitato dalle stesse sul territorio.

Da ultimo, sussiste il rischio che Drivalia, avendo ottenuto contributi, finanziamenti ovvero altre erogazioni pubbliche comunque denominate (ovvero, operando per accedere ad esse), possa trarre in errore la Pubblica Amministrazione, destinando le somme ottenute ad attività diverse da quelle per cui erano state concesse, ovvero ottenendole attraverso una richiesta contenente dati difforni da quelli effettivi o, ancor più grave, attraverso una richiesta manifestamente fraudolenta.

2.2.5. Reati ipotizzabili

Art. 640 c. 2 n. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato

Esempio: Drivalia, attraverso una richiesta artefatta in modo da trarre in inganno il funzionario pubblico, induce in errore la pubblica amministrazione ottenendone un indebito vantaggio patrimoniale.

Art. 316 bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

Esempio: Drivalia ottiene contributi pubblici quale incentivo per un'iniziativa di interesse collettivo, ma le somme erogate vengono distratte ed utilizzate per scopi estranei all'iniziativa.

Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Esempio: Drivalia ottiene un finanziamento pubblico per intraprendere un'iniziativa di interesse collettivo presentando falsa documentazione relativa ai requisiti necessari previsti nel bando di gara.

Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Esempio: Drivalia, attraverso una richiesta artefatta in modo da trarre in inganno il funzionario pubblico, induce in errore la pubblica amministrazione, ottenendo un'erogazione pubblica (finanziamento, mutuo a tasso agevolato etc.) che, altrimenti, non avrebbe potuto ottenere.

Art. 491 bis c.p. - [Falsità riguardanti] Documenti informatici

Esempio: Drivalia, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico, trasmette all'ente erogatore un documento informatico destinato ad avere efficacia probatoria che riporta informazioni false circa la situazione economica della Società.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Esempio: Drivalia, riuscendo ad alterare il funzionamento di un sistema informatico di un ente pubblico, riesce a conseguire quale indebito vantaggio l'erogazione di una contribuzione pubblica pur in assenza dei requisiti necessari ad ottenerla.

Artt. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Esempio: Drivalia, per accelerare il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, corrisponde una somma di denaro al funzionario pubblico incaricato della procedura.

Artt. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Esempio: Drivalia, in occasione di una visita ispettiva da cui sono emerse gravi criticità a carico della Società, offre una somma di denaro agli agenti accertatori per evitare l'irrogazione di sanzioni.

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Dovendo ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, Drivalia, indotta a ciò dal pubblico funzionario, a richiesta di quest'ultimo gli corrisponde una somma di denaro, allo scopo di accelerare la procedura di rilascio.

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Non riuscendo ad ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, Drivalia corrisponde una somma di denaro a un terzo soggetto che, vantando un rapporto di confidenza con il funzionario pubblico incaricato, assicura di poter riuscire ad intercedere con quest'ultimo per sbloccare la procedura di rilascio.

Art. 416 – Associazione per delinquere

Art. 416 *bis* – Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Esempio: Drivalia, avendo necessità di ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, entra in contatto con un pubblico funzionario che scopre essere affiliato ad un gruppo criminale organizzato che opera stabilmente sul territorio con metodi mafiosi; la Società, in seguito all'ottenimento dell'autorizzazione, inizia a cooperare stabilmente con il gruppo criminale, avvantaggiandosi del potere esercitato dall'associazione sul territorio.

Art. 416 *ter* – Scambio elettorale politico mafioso

Esempio: Drivalia, avendo necessità di ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, entra in contatto con un pubblico funzionario che scopre essere affiliato ad un gruppo criminale organizzato che opera stabilmente sul territorio con metodi mafiosi; Drivalia, avendo interesse a che un soggetto, collegato alla Società, sia eletto alle prossime elezioni amministrative, accetta la promessa fatta dal funzionario di procurare voti attraverso l'opera del gruppo criminale, impegnandosi in cambio a mettere a disposizione del gruppo criminale l'apparato aziendale per attività di riciclaggio di denaro.

2.3. Rapporti con l’Autorità giudiziaria

2.3.1. Caratteristiche del processo

Tale attività concerne la gestione dei rapporti con l’Autorità giudiziaria in occasione della gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e ricomprende tutti i rapporti tenuti Drivalia, o dai propri consulenti esterni, con i giudici, i consulenti tecnici ed i loro ausiliari nell’ambito di un procedimento (fiscale, amministrativo, giuslavoristico etc.) che veda coinvolta la Società, ovvero in procedimento penali nell’ambito dei quali siano direttamente coinvolti soggetti riconducibili in alcun modo alla Società stessa

2.3.2. Attività riconducibili al processo

- Rapporti con l’Autorità Giudiziaria e con la magistratura nello svolgimento di contenziosi (fiscali, amministrativi, civili, giuslavoristici etc.) ovvero in costanza di procedimenti penali

2.3.3. Uffici e funzioni aziendali implicate

- CEO
- Finance
- Legal

2.3.4. Rischi potenziali

Il rischio principale collegato all’attività sopra individuata consiste nella possibilità da parte di Drivalia, in occasione di contenziosi di varia natura ovvero procedimenti penali, di corrompere un soggetto esercente il potere giurisdizionale ovvero pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti in ambito giudiziario.

Secondariamente, vi è il rischio di indurre illecitamente una persona, che potrebbe lecitamente astenersene, a non rendere dichiarazioni davanti all’Autorità giudiziaria ovvero a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale.

2.3.5. Reati ipotizzabili

Artt. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Esempio: Drivalia, al fine di ottenere una sentenza favorevole nell’ambito di un contenzioso civile in cui è parte in causa, offre una somma di denaro al magistrato assegnatario del procedimento.

Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Essendo interessata all’ottenimento di una sentenza favorevole nell’ambito di contenzioso civile in cui è parte in causa, Drivalia, indotta a ciò dal magistrato assegnatario del procedimento, a richiesta di quest’ultimo, gli corrisponde una somma di denaro.

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Essendo interessata all'ottenimento di una sentenza favorevole nell'ambito di contenzioso civile in cui è parte in causa, Drivalia corrisponde una somma di denaro a un terzo soggetto che, vantando un rapporto di confidenza con il magistrato assegnatario del procedimento, assicura di poter riuscire ad intercedere con quest'ultimo inducendolo a pronunciarsi in sentenza in favore della Società.

Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Esempio: Drivalia, per evitare che un proprio dipendente, il quale avrebbe la facoltà di non rispondere, riferisca in giudizio penale circostanze ad essa sfavorevoli, lo induce a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

2.4. Protocolli specifici

Tutti i destinatari del Modello, nello svolgimento delle attività che afferiscono al processo di Rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono operare nel rispetto delle normative vigenti e conformarsi alle regole di condotta e procedure definite in ambito aziendale.

Al contempo, tutti i destinatari del Modello, nello svolgimento delle medesime attività, devono conformarsi ai protocolli specifici di seguito elencati:

- **avverso i reati di contro la PA e le fattispecie di natura corruttiva:**
 - l'impiego autonomo di risorse finanziarie deve essere strettamente limitato, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
 - il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati deve poter avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi deve essere previsto che si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni;
 - il Consiglio di Amministrazione deve stabilire una procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa;
 - non deve esservi identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
 - le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
 - l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - devono essere vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti;

- i soggetti autorizzati ad intrattenere qualsivoglia tipo di rapporto con esponenti della Pubblica Amministrazione devono essere formalmente individuati;
 - allo stesso modo, devono essere formalmente individuati i soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di controlli o visite ispettive;
 - alle verifiche ispettive devono partecipare almeno due tra i rappresentanti di cui al punto precedente, i quali saranno, inoltre, tenuti ad accompagnare gli ispettori presso i siti aziendali, garantendo loro la massima trasparenza e collaborazione;
 - devono essere definite le modalità per dotare gli ispettori di idonee strutture (ad es. locali segregabili, accessi di rete, hardware) e le modalità di affidamento agli stessi della documentazione societaria;
 - i soggetti responsabili devono informare l'OdV dell'inizio e della fine della verifica ispettiva e di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento;
 - in tali occasioni, devono essere altresì comunicati all'OdV:
 - i dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza);
 - la data e l'ora di arrivo degli ispettori;
 - la durata dell'ispezione;
 - l'oggetto della stessa;
 - l'esito della stessa;
 - la redazione di un verbale da parte degli ispettori, da trasmettere in copia ove disponibile;
 - l'elenco degli eventuali documenti consegnati;
 - a conclusione delle visite ispettive, dovranno essere tempestivamente programmate ed attuate le azioni correttive da implementare a seguito delle criticità eventualmente riscontrate;
 - in occasione di contenziosi di qualunque natura (civile, giuslavoristica, tributaria etc.) nonché in occasione di processi penali in cui siano coinvolte persone riconducibili alla società, i soggetti autorizzati ad intrattenere qualsivoglia tipo di rapporto con esponenti della Amministrazione della giustizia devono essere formalmente individuati;
 - ogni indebita richiesta di denaro, beni, servizi o altra utilità, avanzata da esponenti della Pubblica Amministrazione, deve essere riferita immediatamente al diretto superiore gerarchico e al Dirigente di area, nonché segnalata senza ritardo all'OdV;
- **avverso i reati di criminalità organizzata:**
- qualunque evidenza (o anche solo sospetto) che soggetti collegati ad organizzazioni criminali, di tipo mafioso o meno, possano interferire nello svolgimento delle attività di cui al presente processo deve essere riferita immediatamente al diretto superiore gerarchico e al Dirigente di area, nonché segnalata senza ritardo all'OdV;

È espressamente e severamente vietato:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona e/o senza garantire la tracciabilità dell'incontro;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: omaggi di valore significativo, assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini o a soggetti privati;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti di esponenti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da consulenti o soggetti terzi in conflitto
- Intraprendere o proseguire rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione e/o soggetti a questi collegati laddove ci si avveda (ovvero si abbia fondata ragione di ritenere che) gli stessi siano inseriti o collusi in sistemi associativi di criminalità organizzata).

3. 2ª Area di rischio: Amministrazione e finanza

La seconda area di rischio individuata è quella che raggruppa i processi e le attività di amministrazione e finanza in ambito aziendale, attività che – in quanto tali – sono naturalmente esposte al rischio di verificazione di reati connessi alla gestione della contabilità, della fiscalità e di ogni altra attività di supporto al business (gestione delle risorse umane, acquisto di beni e servizi etc.).

3.1. Le fattispecie riconducibili all'area di rischio

Artt. 318-322 bis c.p. – I reati di corruzione

Gli artt. da 318 a 322 *bis* c.p. disciplinano diverse figure del reato di corruzione che, in termini generali, può definirsi come l'accordo (c.d. *pactum sceleris*) concluso tra un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (c.d. *intraneus*) ed un privato (c.d. *extraneus*), avente ad oggetto il mercimonio dell'ufficio o del servizio pubblico.

La corruzione si distingue in propria o impropria, a seconda che oggetto dell'accordo sia un atto contrario ai doveri di ufficio oppure semplice espressione dell'esercizio delle funzioni tipiche dell'ufficio.

Peraltro, sono escluse dal reato di corruzione tutte le condotte aventi ad oggetto regalie di modico valore.

L'art. 320 c.p. estende la punibilità delle fattispecie di corruzione anche all'incaricato di un pubblico servizio, mentre l'art. 321 c.p. prevede la punibilità dell'*extraneus* corruttore.

L'art. 322 c.p. stabilisce la punibilità delle condotte anche a titolo di tentativo.

L'art. 322 *bis* c.p., infine, estende la punibilità dei reati anche alla corruzione di membri delle Corti internazionali, degli organi dell'Unione Europea, di assemblee parlamentari internazionali, di organizzazioni internazionali, di funzionari dell'Unione Europea o di Stati esteri.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

La fattispecie di reato di cui all'art. 318 c.p., tradizionalmente definita “corruzione impropria”, è stata radicalmente riscritta dalla l. 190/2012 (c.d. legge Severino), con cui si è riformata la materia dei reati contro la pubblica amministrazione. A fronte di una fattispecie che, fino al 2012, incriminava la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che avessero accettato la dazione o la promessa di una somma di denaro per compiere o per aver compiuto un atto conforme ai doveri d'ufficio, oggi la fattispecie incrimina la condotta dell'intraneus che riceva denaro o ne accetti la promessa “per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”. La punibilità del reato di corruzione impropria si è dunque sganciata dal compimento di uno specifico atto, essendo oggi punita semplicemente la condotta di chi tenga un pubblico ufficiale “a busta paga”. Ciò appare particolarmente insidioso in relazione alla politica di omaggi e di scontistica che la Società potrebbe operare nei confronti di determinate personalità (Sindaci, Assessori, etc.).

Da segnalare che, da ultimo, per mezzo dell'art. 1, comma 1, lett. n) della L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge “spazzacorrotti”), la pena per tale fattispecie è stata aumentata (in precedenza, tale delitto era sanzionato con la pena della reclusione da uno a sei anni).

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

L'art. 319 c.p. contempla l'ipotesi di reato definita di “corruzione propria” che si configura tutte le volte in cui il *pactum sceleris* tra pubblico ufficiale e corruttore abbia ad oggetto il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero l'omissione o il ritardato compimento di un atto conforme ai doveri d'ufficio.

Per stabilire quando un atto sia contrario o conforme ai doveri d'ufficio occorre far riferimento alla normativa che disciplina l'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio.

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 [corruzione propria ed impropria] sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

La condotta incriminata si sostanzia nella conclusione di un accordo corruttivo in base al quale si cerca ingiustamente di recare un vantaggio o un danno a determinati soggetti che si trovino implicati in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”

L’art. 319-quater, primo comma, c.p. (introdotto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190) contempla l’ipotesi del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, avvalendosi della posizione ricoperta, induce taluno a dare o promettere, a sé o a terzi, denaro o altra utilità, senza che sussista alcuna giustificazione per la dazione o la promessa.

Ai fini della responsabilità dell’Ente, ben più importante è il secondo comma, che incrimina (seppure con pene più lievi rispetto all’ipotesi del comma precedente) la condotta di chi soggiace alle indebite richieste del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio, consegnando o promettendo loro denaro o altra utilità. Pertanto, con l’introduzione di questa recente fattispecie, il legislatore ha operato una vera e propria rivoluzione rispetto al passato: il concusso, da sempre considerato vittima del reato, diviene oggi co-autore del reato in questione, con conseguente responsabilità dell’Ente nel caso in cui il soggetto indotto indebitamente abbia agito nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso.

Il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, con il quale si è data attuazione alla Direttiva (UE) 2017/371 (c.d. Direttiva PIF) per il contrasto alle frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione Europea, ha inserito l’ipotesi aggravata di cui al secondo periodo del primo comma, tesa a sanzionare più gravemente il soggetto che corrisponde indebitamente denaro o altra utilità al pubblico funzionario quando il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“I. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

II. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Come già accennato, il reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si configura anche quando un Incaricato di Pubblico Servizio, per compiere un atto della sua funzione o contrario ai suoi doveri d’ufficio riceva, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

La norma prevede che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene previste dagli art. 318 c.p., primo comma, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. si applicano anche nel caso in cui il soggetto collegato all'Ente agisca nelle vesti di corruttore.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

“I. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

II. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

III. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

IV. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di un'altra utilità non dovute a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato al fine di compiere un atto d'ufficio, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, la pena stabilita nell'art. 319 c.p., qualora l'offerta o la promessa non siano accettate è ridotta di un terzo.

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda a quanto precisato precedentemente per i reati di corruzione.

Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.):

“I. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

6) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

7) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

8) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

9) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

10) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5quinqües) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

II. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

III. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza è compiuta nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. A riguardo è opportuno sottolineare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri che, secondo la legge italiana, siano riconducibili a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge "Spazzacorrotti") ha inserito al comma 1 le previsioni di cui ai numeri 5 ter e 5 quater, estendendo la portata della norma a fatti riguardanti persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai fatti riguardanti membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; in seguito il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, con il quale si è data attuazione alla Direttiva (UE) 2017/371 (c.d. Direttiva PIF) per il contrasto alle frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione Europea, ha inserito allo stesso comma 1 il numero 5 quinqües che estende l'applicazione della norma a fatti riguardanti persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, allorché il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

"1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno

degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

II. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

III. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

IV. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

V. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

Il reato di traffico di influenze illecite è stato riformulato con la L. 9 gennaio 2019 n. 3, che l'ha anche inserito all'interno delle fattispecie punite e previste ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 .

Come noto, l'art. 346 *bis* c.p., è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la L. 190/12 (c.d. Legge Severino), ed originariamente puniva la condotta di chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente si faceva dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La nuova formulazione mantiene gli elementi costitutivi della fattispecie precedente ai quali si aggiungono quelli del vecchio millantato credito che, abrogato dalla L. n. 3 del 2019, confluisce appunto nella fattispecie di cui al nuovo art. 346 *bis* c.p..

In particolare, la norma *de qua* è volta a sanzionare la condotta di chi, vantando o sfruttando relazioni esistenti o asserite (di qui il richiamo al vecchio millantato credito) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ottiene la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità (nella precedente formulazione era richiesto, alternativamente al denaro, un vantaggio patrimoniale) come prezzo della propria mediazione illecita. Ciò che la norma intende reprimere, pertanto, è l'indebito sfruttamento e la mercificazione di una relazione intercorrente tra il soggetto attivo del reato ed il pubblico ufficiale (vera o soltanto asseritamente esistente).

Allo stesso modo, la norma sanziona la condotta di colui che, intendendo avvalersi di tale intermediazione illecita, dà ovvero promette denaro o altra utilità all'intermediario (ovvero a colui che si presenta come tale). La novità, in questo ultimo caso (relazione asserita, ma non esistente), sta nel fatto che la fattispecie abrogata di millantato credito puniva solo la condotta decettiva e non anche quella del soggetto che si determinava a sfruttare la relazione (inesistente), il quale era anzi considerato persona offesa dal reato e poteva costituirsi parte civile. A ben vedere, il legislatore ha posto in essere un'operazione molto simile a quella realizzata per il reato di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità, trasformando la persona offesa del vecchio reato di millantato credito) in correo, con evidenti conseguenze in termini di aumento del rischio reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Art. 615 *ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;2) se il

colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."

La condotta del reato in oggetto consiste, alternativamente, nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto, ovvero nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di escludervi la permanenza. Occorre precisare ai sensi della disposizione in esame come anche un singolo P.C. costituisca un sistema informatico.

Per essere penalmente rilevante l'indebita intromissione (o permanenza) deve riguardare un sistema protetto da "misure di sicurezza", quali, ad esempio, codici di accesso, alfabetici o numerici, oppure dati antropometrici rilevabili da un apposito sensore.

Art. 615 *quater* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi all'accesso ai sistemi informatici e telematici

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

*La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-*quater*."*

L'art. 615 *quater* incrimina due tipi di condotte, volte, rispettivamente, ad acquisire i mezzi necessari per accedere ad un sistema informatico altrui ovvero a procurare ad altri tali mezzi o comunque le informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione.

La disposizione di cui al presente articolo è stata parzialmente riformulata ad opera della legge 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. "Legge europea 2019-2020") che, oltre a modificarne la rubrica, ha provveduto ad espandere la portata applicativa della norma introducendo ulteriori modalità di commissione del reato (inserendo le condotte di detenzione, produzione e importazione, nonché l'installazione di strumenti o parti di apparati e di strumenti idonei a consentire l'accesso a sistemi informatici), nonché aggravando il trattamento sanzionatorio per le disposizioni sia del primo che del secondo comma.

Va precisato, comunque, che non è punita la mera detenzione di codici di accesso (o strumenti similari) da parte di chi non sia autorizzato a farne uso, purché tale detenzione non sia collegata alla volontà intenzionale di violare un sistema informatico protetto.

Art 615 *quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare un sistema informatico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

La fattispecie sanziona la condotta di chi, nell'intento specifico di danneggiare un sistema informatico (o le informazioni, i dati e i programmi in esso contenuti) ponga in essere una o più condotte volte alla produzione o al reperimento, ovvero alla trasmissione a terzi soggetti, di apparecchiature e dispositivi, ovvero programmi informatici, atti allo scopo.

La disposizione di cui al presente articolo è stata parzialmente riformulata ad opera della legge 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. “Legge europea 2019-2020”) che, oltre a modificare la rubrica, ha esteso la portata applicativa della norma introducendo ulteriori modalità di commissione del reato (detenzione, messa in altro modo a disposizione e/o installazione di apparecchiature o dispositivi o programmi atti a danneggiare sistemi informatici).

Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”*

La norma di legge contiene in sé più condotte. Il primo comma sanziona la fraudolenta intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a uno o più sistemi informatici o telematici; il secondo comma, invece, sanziona una condotta diversa e successiva a quella di intercettazione, vale a dire quella di rivelazione del contenuto, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, delle comunicazioni fraudolentemente intercettate.

La legge 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. “Legge europea 2019-2020”) ha aggravato il trattamento sanzionatorio dei reati previsti sia dal comma 1 che dal comma 3 del presente articolo.

Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. ”

Art. 635 ter – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

I due articoli sanzionano condotte del tutto affini: si tratta, in entrambi i casi, di azioni volte a distruggere, alterare o deteriorare dati o programmi informatici altrui, più gravi nei casi di cui all’art. 635 ter c.p. trattandosi di dati e programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico.

Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Come per i due articoli precedenti, anche in questo caso si è in presenza di condotte affini: in questo caso le azioni di danneggiamento portate a compimento (o portate avanti nelle modalità di cui ai due articoli precedenti, ovvero condotte attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni e programmi) sono talmente invasive da rendere del tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui, o ne ostacolano comunque gravemente il funzionamento; anche in questo caso, il reato di cui all’art. 635 quinquies è più grave rispetto a quello di cui all’art. precedente perché ha ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 640 ter c. 2 c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

[“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.]

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.”

Il reato in esame consiste essenzialmente nella condotta di chi si procuri un ingiusto profitto mediante l’alterazione, in qualsiasi modo, di un sistema informatico o telematico, ovvero intervenendo su dati, informazioni o programmi ivi contenuti.

Ai fini della responsabilità degli enti da reato di cui al D.Lgs. 231/2001, la condotta viene sanzionata soltanto allorché venga commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Artt. 2621 e 2622 c.c. – c.d. “Falso in bilancio”.

Il reato di false comunicazioni sociali è regolato dagli artt. 2621 e 2622 c.c. che disciplinano, rispettivamente, i due delitti di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali delle società quotate (quest’ultima non è di diretto interesse per Drivalia). Sebbene la fattispecie in esame sia più comunemente nota come “falso in bilancio”, la condotta incriminata riguarda la falsificazione di tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge.

Le due fattispecie, soggette più volte a revisioni normative, sono state da ultimo riformate dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 che, sostanzialmente:

- ha aggravato il trattamento sanzionatorio della fattispecie di cui all’art. 2621 c.c., trasformandola da contravvenzione in delitto e sostituendo conseguentemente alla pena dell’arresto fino a due anni quella della reclusione da uno a cinque anni;
- ha introdotto di seguito all’art. 2621 gli artt. 2621-bis e 2621-ter, che disciplinano i casi di false comunicazioni sociali di lieve entità e quelli penalmente irrilevanti (i primi comunque rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001);
- ha trasformato la vecchia fattispecie dell’art. 2622 c.c., prima formulata quale reato di danno, in reato di pericolo, prevedendo che siano puniti più gravemente rispetto alle condotte disciplinate dall’art. 2621 c.c. non più quelle che abbiano arrecato un danno alla società, ai soci o ai creditori della medesima, bensì quelle che poste in essere nell’ambito di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea (la sanzione attualmente prevista è quella della reclusione da 3 a 8 anni);
- ha eliminato le soglie di non punibilità precedentemente previste.

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non

rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

La fattispecie di reato in esame può essere commessa mediante due condotte – una attiva, consistente nell’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ed una omissiva, consistente nell’omissione di fatti materiali la cui comunicazione è resa obbligatoria dalla legge – sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. I veicoli delle false informazioni sono individuati nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni imposte dalla legge, che siano rivolte ai soci o al pubblico.

2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

La fattispecie di reato in esame può essere commessa mediante due condotte – una attiva, consistente nell’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ed una omissiva, consistente nell’omissione di fatti materiali la cui comunicazione è resa obbligatoria dalla legge – sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. I veicoli delle false informazioni sono individuati nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni imposte dalla legge, che siano rivolte ai soci o al pubblico.

Rispetto a quanto previsto al precedente articolo 2621 c.c., la fattispecie sanziona esclusivamente condotte commesse nell’ambito di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione Europea.

Art. 2625, comma 2, c.c. – Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.”

Il reato in esame si realizza mediante l'impedimento o l'ostacolo da parte degli amministratori dell'ente delle attività di controllo o di revisione previste dalla legge, attuati attraverso l'occultamento di documenti o comunque mediante altri artifici. Solo la fattispecie di reato prevista al secondo comma può comportare una responsabilità amministrativa dell'ente dato che per la fattispecie di cui al primo comma, seppur sostanzialmente identica, è prevista solo una sanzione amministrativa e non una sanzione penale. Il fatto inoltre deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio della società.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La norma disciplina un reato di natura dolosa proprio degli amministratori e tutela l'interesse alla integrità ed effettività del capitale sociale, con garanzia dei creditori e dei terzi.

La fattispecie si realizza nel momento in cui gli amministratori, nonostante non ricorra alcuna delle legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate, restituiscono ai soci gli apporti destinati a far parte del capitale sociale ovvero liberano gli stessi soci dall'obbligo di eseguire il singolo conferimento.

Oggetto di restituzione sono i conferimenti, cioè gli apporti patrimoniali (prestazioni in denaro, crediti e beni in natura) cui i soci si sono obbligati per costituire la dotazione necessaria per lo svolgimento dell'attività sociale.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.):

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge esser distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

La disposizione, che disciplina un reato proprio degli amministratori, mira a tutelare i creditori sociali dalla *“menomazione delle loro garanzie, costituite dal capitale e dalle riserve obbligatorie”*.

La condotta di ripartizione indica un'attività che determini l'effettivo trasferimento di ricchezza dal patrimonio sociale ad altro soggetto.

Oggetto materiale del riparto sono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il comma 2 prevede una speciale causa di non punibilità, consistente nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali o della società controllante

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

Per ciò che concerne la condotta del reato in esame, va fatta una preliminare distinzione tra la previsione di cui al primo comma e quella di cui al secondo comma.

Nel primo caso, la condotta consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali effettuati fuori dei casi consentiti dalla legge, che comportino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. In buona sostanza, con la presente norma si tende ad evitare un utilizzo eccessivo del c.d. *buy back*, in virtù del quale una società ricorre all'acquisto di azioni proprie, che potrebbe portare ad un “annacquamento” della consistenza del capitale sociale. Nel secondo caso, l'elemento oggettivo è costituito dalla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società controllante, fuori dei casi consentiti dalla legge, che comporti una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

La condotta è da individuarsi nelle riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, effettuate in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, che cagionino un effettivo danno agli stessi. Tali eventi straordinari nella vita di una società possono, infatti, rappresentare momenti critici per i creditori, che vedono intaccata la loro garanzia patrimoniale.

Il risarcimento del danno ai creditori è causa di estinzione del reato se avvenuto prima del giudizio e, di conseguenza, farà venir meno anche la responsabilità amministrativa dell'ente.

2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

La condotta del reato in oggetto è costituita dalla formazione dell'aumento fittizio, anche in parte, del capitale di una società, attraverso tre specifiche modalità:

- 1) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- 2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- 3) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Art. 2635 c. 3 c.c. – Corruzione tra privati

I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

II. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

III. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

IV. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

V. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte."

Si tratta di una fattispecie di natura residuale, configurabile soltanto ove la condotta posta in essere dall'agente non integri un più grave reato.

La responsabilità ai sensi del Decreto in ordine a tale reato sussiste, per ciò che più strettamente ci riguarda, ove la Società tragga vantaggio dalla dazione o promessa di denaro o di altra utilità, effettuata da un soggetto alla stessa riconducibile, nei confronti di un soggetto che agisca in rappresentanza di un ente terzo, in maniera tale da indurre quest'ultimo a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà, di modo che questi, onde favorire il corruttore, agisca cagionando un danno all'ente da lui rappresentato.

La fattispecie è stata più volte assoggettata a revisioni normative nel corso degli ultimi anni. Da segnalarsi come, da ultimo, la L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge "spazzacorrotti"), abrogando il preesistente quinto comma che prevedeva come regola generale la perseguibilità del reato a querela, ha reso questo reato procedibile d'ufficio in ogni caso.

Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di

società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, ha introdotto nel nostro ordinamento le modifiche previste dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, riformulando il delitto di Corruzione tra privati e introducendo la nuova fattispecie di Istigazione alla corruzione tra privati, di cui all'art. 2635 *bis* c.c., prevedendo pene accessorie per ambedue le fattispecie e da ultimo modificando le sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01.

La fattispecie, nei suoi tratti essenziali, ricalca quella di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c., differendone solo per la mancata verifica dell'evento: nel caso di specie, infatti, il fatto corruttivo non si verifica in ragione della mancata accettazione dell'offerta o della promessa di denaro o altra utilità.

Anche in questo caso, la L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge “Spazzacorrotti”) ha provveduto ad abrogare il previgente 3° comma, che prevedeva la punibilità a querela delle condotte di istigazione alla corruzione tra privati: conseguentemente, ad oggi anche questo reato è perseguibile d'ufficio.

Art. 2636 – Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.):

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Il reato, che può essere commesso da chiunque, si integra quando, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico), si determina con atti simulati o con frode una maggioranza in assemblea che non vi sarebbe stata senza i voti illecitamente ottenuti.

2637 c.c. Aggiotaggio

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

Il reato si può configurare mediante tre diverse condotte:

- 1) la diffusione di notizie false (attraverso, ad esempio, interviste, conferenze stampa, comunicati stampa, *newsletter*, *report*, ecc...). Oggetto della diffusione devono essere notizie, cioè informazioni relative a fatti storici avvenuti o a fatti che devono avvenire, così da rimanere escluse le voci, le opinioni personali e gli apprezzamenti personali. Le notizie devono essere false, cioè devono descrivere una erronea rappresentazione della realtà;

- 2) la realizzazione di operazioni simulate, cioè di operazioni che le parti non hanno voluto in modo assoluto, oppure di operazioni in apparenza diverse da quelle che le parti hanno voluto;
- 3) la realizzazione di altri artifici, cioè, in buona sostanza, di pratiche ingannatorie che possiedono un'attitudine decettiva nei confronti del mercato e dei terzi.

Ciascuna delle condotte appena descritte deve poi essere concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di Vigilanza

“I. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

II. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

III. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58.

III bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

Il reato si configura quando, in via alternativa, allo scopo di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza:

- si comunicano alle predette Autorità fatti non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, con riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente;
- si occultano fraudolentemente alle stesse Autorità fatti materiali concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente sottoposto a vigilanza che avrebbero dovuto essere comunicati.

La fattispecie sanziona inoltre una terza condotta, di natura residuale, consistente nell'ostacolare consapevolmente in qualsiasi modo l'esercizio dell'attività delle medesime Autorità.

Sono soggetti attivi per la commissione di tale reato gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Art. 648 c.p. – Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”

Il reato di ricettazione viene commesso da chi, non avendo concorso alla commissione di un delitto che abbia avuto per provento denaro o altri beni, li acquista o li riceve a qualunque titolo nell'intento di trarne un profitto.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale (c.d. VI Direttiva Europea Antiriciclaggio), ha apportato un significativo intervento di revisione alla presente fattispecie, per mezzo del quale:

- a) è stata introdotta – novità assoluta nel nostro ordinamento - la punibilità delle condotte di ricettazione per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzioni che siano punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (nuovo comma 2; contestualmente, per ragioni di natura sistematica, si è provveduto ad aggiornare l'ultimo comma dell'articolo, sostituendo alla parola “delitto” la parola “reato”);
- b) è stata introdotta un'aggravante per il caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale (nuovo comma 3);
- c) si è provveduto a riformulare la fattispecie nella sua ipotesi lieve (già prevista dal vecchio comma 2, oggi contenuta all'interno dell'attuale comma 4), prevedendo che i fatti di particolare tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da delitto vengono puniti con la pena della reclusione fino a sei anni della multa fino a 1000 euro, mentre i fatti di particolare tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da contravvenzione siano puniti con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 800 euro.

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Similmente a quanto già detto per la ricettazione, anche il riciclaggio consiste in una condotta successiva a un precedente delitto cui l'autore non ha concorso; ne differisce, però, poiché il riciclaggio si configura nel momento in cui il soggetto attivo non si limiti ad acquistare o ricevere denaro o beni costituenti provento del precedente delitto, ma operi sui medesimi beni operazioni di sostituzione o trasferimento, oppure ponga in essere operazioni per ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Anche la fattispecie di cui al presente articolo è stata interessata da modifiche sostanziali in occasione dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 195/2021. In particolare:

- a) al comma 1, attraverso l'eliminazione delle parole "non colposo", il legislatore ha esteso la portata applicativa della norma, rendendo punibili a titolo di riciclaggio anche tutte le condotte di sostituzione di denaro o beni provenienti da delitti di natura colposa;
- b) analogamente al delitto di ricettazione, con l'introduzione di un nuovo comma 2 è stata introdotta la punibilità delle condotte di riciclaggio per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

La condotta di reimpiego è, per sua natura, successiva ad un precedente episodio di ricettazione o di riciclaggio: il delitto è integrato nel momento in cui un soggetto che non abbia concorso a commettere il delitto presupposto si adoperi per impiegare in attività produttive (economiche o finanziarie) denaro o beni che altri abbiano già provveduto a ricettare o a riciclare.

Anche la presente fattispecie è stata parzialmente riformulata dal D.Lgs. n. 195/2021 di attuazione della VI Direttiva Antiriciclaggio. In particolare il legislatore, attraverso l'eliminazione delle parole "non colposo", ha esteso la portata della norma, rendendo punibili le condotte di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti anche da delitti colposi. Inoltre, anche in questo caso, è stata prevista la punibilità delle condotte di impiego di denaro, beni o utilità

di provenienza illecita per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Tale fattispecie è stata introdotta all'interno dell'ordinamento italiano dall'art. 3 della L. 15 dicembre 2014 n. 186 (in vigore dal 1 gennaio 2015), che ha inserito nel codice penale il nuovo art. 648 ter.1. La fattispecie sanziona la condotta di chi, avendo in precedenza commesso un delitto non colposo o avendo concorso a commetterlo, immetta in circolazione quel denaro o quei beni di provenienza delittuosa, impiegandoli, sostituendoli o trasferendoli nell'ambito di attività economiche, finanziarie o imprenditoriali.

La particolarità di tale reato risiede nel fatto che lo stesso esplica i propri effetti nei confronti di condotte che il legislatore, in precedenza, aveva qualificato come penalmente irrilevanti in termini di riciclaggio, di cui all'art. 648 bis c.p.: come anche ricordato dalla giurisprudenza, anteriormente all'entrata in vigore della nuova fattispecie, si riteneva che: *“la regola principale prevista dall'art. 648 bis c.p., è che chiunque sostituisca o trasferisca denaro in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza, è responsabile del delitto di riciclaggio “fuori dei casi di concorso nel reato” presupposto”* (in questi termini, Cass. Pen., Sez. II, 23/01/2013 – 27/02/2013 n. 9226), in tal senso riconducendo all'area del c.d. *post factum* non punibile ogni condotta dispositiva dei proventi del reato. A seguito della novella normativa, per contro, devono ritenersi penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 648 ter.1 tutte le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti da reato che siano idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Ad oggi, perciò, rimangono confinate nell'area

del penalmente irrilevante soltanto quei casi in cui del denaro o dei beni provenienti da un precedente delitto si faccia un utilizzo personale e non imprenditoriale.

Anche la fattispecie di autoriciclaggio, come le precedenti, è stata interessata da modifiche sostanziali in occasione dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 195/2021. In particolare:

- a) con l'eliminazione al comma 1 delle parole "non colposo" la portata sanzionatoria della norma è stata estesa a tutte le condotte di autoriciclaggio di denaro o beni provenienti da delitti di natura colposa;
- b) analogamente a quanto sopra rilevato, anche in questo caso, con il riformulato comma 2, è stata introdotta la punibilità delle condotte di autoriciclaggio per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
- c) la disposizione di cui al precedente comma 2 – che stabiliva dei limiti edittali più contenuti (da uno a quattro anni di reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa) per i casi in cui il denaro, i beni o l'utilità oggetto di autoriciclaggio provenissero dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore a cinque anni – è stata abrogata e sostituita dall'attuale comma 3: ad oggi, per i casi in cui l'autoriciclaggio abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti da delitti (sia di natura dolosa che colposa) puniti con la reclusione inferiore a cinque anni, si prevede soltanto che la pena di cui al comma 1 sia diminuita.

Con riferimento all'autoriciclaggio, si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. (Ricettazione) che estende la punibilità *"anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato"* (come detto, nell'ambito di tale disposizione la parola "delitto" è stata sostituita dalla parola "reato" ad opera dello stesso D.Lgs. n. 195/2021).

Art. 493 ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta."

La fattispecie in esame – originariamente contenuta all'interno dell'art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007 e introdotta all'interno del codice penale dall'art.4 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 21/2018 – in seguito alle ultime modifiche apportate dal D.Lgs. 184/2021 è stata inserita, per mezzo dello stesso decreto, nel catalogo delle fattispecie presupposto della responsabilità da reato degli enti.

Prima di tale ultima riforma la fattispecie era volta a sanzionare le seguenti tipologie di condotte:

- ✓ l'indebita utilizzazione, da parte di un soggetto che non ne sia titolare, di carte di credito o pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di contante, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- ✓ la falsificazione o l'alterazione delle carte di credito o dei documenti elencati al punto precedente;
- ✓ il possesso, la cessione o l'acquisizione delle carte di credito o dei documenti sopraindicati, se di provenienza illecita, o di ordini di pagamento prodotti con essi.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 184/2021, la portata sanzionatoria della norma contenuta all'interno del primo periodo del primo comma è stata estesa, in via generale, a tutte le condotte di indebito utilizzo di ogni strumento di pagamento diverso dal contante, con lo scopo di definire la rilevanza penale delle condotte che interessino il denaro elettronico, la valuta virtuale o i pagamenti realizzati attraverso le nuove tecnologie (es. attraverso l'utilizzo di applicativi concepiti per apparecchiature portatili come gli *smartphone*, quali ad esempio "*Google Pay*", "*Apple Pay*", etc.). Si tratta di un reato comune di natura istantanea, che si realizza nel momento in cui l'autore del reato, non essendo il titolare dello strumento di pagamento in questione (la carta di credito, oppure l'account dell'*home banking* etc.), pone in essere una condotta idonea ad effettuare una disposizione patrimoniale a mezzo dello stesso strumento.

La norma di cui al secondo comma dispone la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato nonché la confisca (anche per equivalente) del profitto o del prodotto del reato.

Art. 493 *quater* c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto."

La presente fattispecie, introdotta *ex novo* dal D.Lgs. n. 184/2021, è stata concepita per sanzionare condotte che, rispetto all'utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dai contanti (di cui alla precedente fattispecie di cui all'art. 493 *ter* c.p.), risultano essere prodromiche, ponendosi rispetto

alle stesse in rapporto di anteriorità fattuale: con detta fattispecie il legislatore ha dunque inteso reprimere la produzione, l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto, la distribuzione, la messa a disposizione o il reperimento per sé o per altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che siano stati espressamente progettati o realizzati per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti oppure, alternativamente, dispositivi o programmi informatici che, pur originariamente ideati e realizzati per il compimento di attività lecite, siano stati adattati per servire allo stesso scopo illecito.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, essendo necessario dimostrare, che le condotte sopra elencate (produzione, importazione etc.) vengano poste in essere con l'intento deliberato di servirsene o di consentire a terzi l'indebito utilizzo di strumenti di pagamenti diversi dai contanti.

Anche in questo caso è prevista la confisca obbligatoria delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici costituenti oggetto materiale della condotta, nonché della confisca (eventualmente, anche per equivalente) del prodotto o del profitto del reato.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.”

Il delitto di cui all'art. 640 ter c.p., già inserito tra i reati di cui all'art. 24 del Decreto, costituisce fattispecie presupposto di responsabilità dell'ente sin dall'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 231/2001, limitatamente, tuttavia, ai casi in cui la condotta costituente frode informatica sia commessa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/2021, ai sensi dell'art. 25 octies 1, l'ente risponde altresì di responsabilità propria per condotte di frode informatica commesse nel suo interesse o vantaggio laddove il fatto produca trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Il reato si configura attraverso due condotte alternative: a) alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici utilizzati per la trasmissione dei dati; b) attraverso un intervento non autorizzato effettuato con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nei sistemi informatici o telematici o, comunque, ad essi pertinenti, anche in concorso con altre persone, al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno della Pubblica Amministrazione.

Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Si tratta, assieme a quella di cui al successivo art. 3, di una delle due fattispecie di reato di “dichiarazione fraudolenta” previste dalla normativa penal-tributaria, dove la componente della fraudolenza è scomponibile in due attività distinte: una prima fase consistente nel reperimento di fatture o altri documenti ad esse assimilabili (es., ricevute e scontrini fiscali) relativi a prestazioni mai ricevute (inesistenza oggettiva) o ricevute da soggetti diversi dall'emittente o anche solo fittiziamente interposti (inesistenza soggettiva); una seconda fase consistente nell'utilizzo in dichiarazione di elementi passivi fittizi.

Il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha provveduto:

- a) all'aumento dei limiti di pena edittali per la fattispecie di cui al comma 1;
- b) all'introduzione di una fattispecie di lieve entità al comma 2-bis.

Da ultimo, si segnala che l'art. 2 del D.Lgs. 75/2020 ha introdotto – con specifico riferimento ai reati di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (Dichiarazione infedele) del Decreto 74/2000 – la punibilità a titolo di tentativo (altrimenti esclusa dall'articolo 6 del D.74/2000) nel caso in cui le condotte criminose vengano compiute anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

La fattispecie in esame, così come anche quelle di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5, costituisce un'ipotesi di reato proprio, commesso dal contribuente. Peraltro, laddove il contribuente sia una persona giuridica, il responsabile del reato è il rappresentante legale dell'ente che sottoscrive la dichiarazione, ferma restando la possibilità che terzi soggetti possano concorrere con esso.

Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione

cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

Quella di cui all'art. 3 è l'altra fattispecie di reato di dichiarazione fraudolenta, dovendosi come tale intendere una dichiarazione non veritiera accompagnata dal ricorso ad artifici volti ad eludere i controlli predisposti dall'amministrazione finanziaria.

Differentemente dalla fattispecie di cui all'art. 2, la componente di infedeltà della dichiarazione può consistere tanto nell'indicazione di elementi passivi fittizi, quanto anche nell'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. La fattispecie di cui al presente articolo è poi strutturata in maniera più "elastica", prevedendo modalità di evasione differenti, purché diverse dall'utilizzo di fatture inesistenti: tra queste, la norma enuncia le operazioni simulate, il ricorso a documenti falsi o comunque, più genericamente, il ricorso ad altri strumenti dotati di capacità ingannatoria.

Anche in questo caso, il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha provveduto all'aumento dei limiti di pena edittali per la fattispecie di cui al comma 1.

Peraltro, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici risulta, per effetto del recente D.Lgs. 14 luglio 2000, n. 75, punibile a titolo di tentativo qualora il delitto sia compiuto anche nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 4 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)''.

La fattispecie di dichiarazione infedele ha natura residuale rispetto alle fattispecie fraudolente: come espressamente previsto nel primo comma della disposizione in esame, infatti, è possibile parlare di dichiarazione infedele soltanto in assenza di una componente fraudolenta della condotta posta in essere dal contribuente, volta ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La condotta incriminata consiste nell'indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

Anche in questo caso, inoltre, similmente a quanto previsto nell'art. 3, la punibilità della condotta è subordinata al simultaneo superamento delle due differenti soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Si precisa che la responsabilità dell'ente per il reato in analisi, così come per i delitti di cui agli artt. 5 e 10 *quater* del D.Lgs. 74/2000, ai sensi del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (attuativo della direttiva PIF), è configurabile solo laddove le condotte criminose siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Peraltro, il reato di dichiarazione infedele risulta, sempre per effetto del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, punibile a titolo di tentativo qualora il delitto sia compiuto anche nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Anche per tale fattispecie di reato, il D.L. 124/2019 ha previsto l'innalzamento della pena della reclusione da due a cinque anni.

Si precisa che la responsabilità dell'ente per il reato di omessa dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (attuativo della direttiva PIF), è configurabile solo laddove le condotte criminose siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 8 D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Quella disciplinata all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 è una fattispecie speculare rispetto a quella di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 dello stesso Decreto: in tale ottica, può aversi una simile dichiarazione fraudolenta soltanto ove vi sia un soggetto che emetta o rilasci una fattura (o altro documento equipollente) a fronte di una prestazione da questi mai erogata.

Anche per tale fattispecie di reato, il D.L. 124/2019 ha previsto l'innalzamento della pena della reclusione da quattro ad otto anni e l'introduzione, al comma 2-bis, di un'ipotesi lieve, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture sia inferiore ad euro centomila.

Si tratta di un reato comune, non essendo richiesto che il soggetto rivesta particolari qualità, e si configura nel momento in cui il documento esce dalla disponibilità del soggetto che lo predispone, non essendo penalmente rilevante la condotta di chi si limiti a formare un simile documento.

Il reato è sanzionabile a titolo di dolo specifico, in tal senso essendo necessaria una precisa volontà e consapevolezza da parte dell'autore di operare al fine di consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Si tratta di una fattispecie volta a tutelare beni strumentali rispetto all'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi: vi è infatti l'interesse dell'Amministrazione finanziaria a che non vengano frapposti ostacoli all'accertamento dell'*an* e del *quantum* dell'imposta. È un reato comune, sanzionato a titolo di dolo specifico, richiedendosi l'intento deliberato di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione dell'imposta da parte di terzi. L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dalle scritture contabili e dai documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali che, per l'integrazione del reato, devono essere occultate o distrutte in tutto o in parte in maniera tale da impedire di poter ricostruire attraverso le stesse i redditi o il volume d'affari.

Anche per tale fattispecie, il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha provveduto all'aumento dei limiti di pena edittali.

Art. 10 quater D.Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

Il reato si configura quando la compensazione di crediti erariali, operazione di per sé lecita, venga operata utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. È necessario che l'imposta evasa sia superiore a 50.000 euro.

Si precisa che la responsabilità dell'ente per il reato di indebita compensazione, ai sensi del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (attuativo della direttiva PIF), è configurabile solo laddove le condotte criminose siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.”

L'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 contempla due diverse fattispecie tipiche, entrambe volte a tutelare la garanzia patrimoniale offerta al Fisco dai beni dell'obbligato.

La fattispecie di cui al comma 1 sanziona la condotta di colui che, destinatario di un'obbligazione tributaria, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti su beni propri o altrui in maniera tale da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Detta condotta viene sanzionata a titolo di dolo specifico, richiedendosi che il soggetto attivo agisca nell'intento deliberato di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

La soglia di punibilità è fissata nell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta per un importo superiore a 50.000 euro; se l'ammontare dell'imposta supera i 200.000 euro la pena è aggravata.

L'art. 29 comma 4 del D.L. n. 78/2010 ha inserito, poi, al secondo comma dell'articolo 11 un'autonoma fattispecie, la cui condotta consiste nell'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi nell'ambito della procedura di transazione fiscale. Anche in questo caso si è in presenza di un reato punito a titolo di dolo specifico, richiedendosi l'intento di

ottenere per sé o per altri un pagamento solamente parziale dei tributi e dei relativi accessori effettivamente dovuti.

La soglia di punibilità è fissata nell'ammontare complessivo degli elementi attivi inferiori agli effettivi ovvero degli elementi passivi fittizi per un importo superiore a 50.000 euro; se l'ammontare dei predetti importi supera i 200.000 euro la pena è aggravata.

Art. 171-bis L. n. 633/1941

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

L'art. 171-bis della legge sopra citata sanziona diverse condotte: anzitutto, chi duplica al fine di trarne profitto supporti su cui sia contenuto *software* o, allo stesso scopo, importa o cede a qualunque titolo supporti contenenti *software* privi del marchio SIAE; secondariamente, si sanziona chi riproduce su supporti non contrassegnati SIAE il contenuto di banche dati, oppure distribuisce o dimostra il pubblico delle medesime banche dati, o comunque esegue un'estrazione, un reimpiego o cede a qualunque titolo i contenuti della banca dati stessa.

Art. 171-ter L. n. 633/1941

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o

comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;(6)
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

L'articolo in questione contiene un'ampia gamma di fattispecie differenti, volte a tutelare da ogni punto di vista opere destinate al circuito televisivo o cinematografico, comunque opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o multimediali. Senza voler fare una ripetizione di ogni caso contemplato, si noterà come la norma sanzioni anzitutto diversi tipi di condotte quali la duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la diffusione in pubblico delle stesse opere, nonché ogni azione che illegalmente ne permetta la fruizione a terzi in maniera non autorizzata; secondariamente, è dato notare come la norma sanzioni anche le condotte che cerchino di aggirare misure poste a tutela della stesse opere: in tal senso, sono sanzionate condotte di installazione o cessione a qualunque titolo di apparecchi in grado di decodificare servizi criptati eludendo il pagamento di un canone, nonché di apparecchi o dispositivi che siano in grado di eludere ogni altro presidio posto a garanzia della stessa opera dell'ingegno.

Art. 22 comma 12 bis D.Lgs. n. 286/1998 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

"[12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.]

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

L'art. 25-duodecies del Decreto sanziona l'ente per "il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286": tale comma, tuttavia, contiene solamente delle ipotesi aggravate del delitto di cui al precedente comma 12.

Affinché il delitto di impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri che non siano in possesso di regolare permesso di soggiorno, o perché mai richiesto o perché scaduto, revocato o annullato, è necessario che i lavoratori impiegati siano più di tre, ovvero che i lavoratori siano minori in età non lavorativa, ovvero che i lavoratori siano stati esposti a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

3.2. Operazioni di ordinaria amministrazione e finanziamento

3.2.1. Caratteristiche del processo

Il processo raggruppa tutte le attività, di natura strettamente amministrativa, poste in essere da Drivalia e necessarie a garantire lo svolgimento della propria attività di impresa, quali l'analisi dei flussi di cassa, la programmazione dei flussi finanziari, la valutazione degli investimenti effettuati e la loro redditività, la registrazione dei movimenti contabili, la predisposizione della rendicontazione societaria preventiva e consuntiva (*budget* e il bilancio d'esercizio) etc.

3.2.2. Attività riconducibili al processo

- Tenuta delle scritture contabili e redazione del bilancio;
- Attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti bancari;
- Gestione della fiscalità diretta e indiretta.
- Richiesta e gestione dei finanziamenti

3.2.3. Uffici e funzioni aziendali implicate

- CEO
- Finance

3.2.4. Rischi potenziali

Il rischio principale collegato alle attività sopra individuate consiste nella verifica di irregolarità nella gestione delle attività di contabilità attiva e passiva, della fiscalità della richiesta gestione dei finanziamenti.

Chiaramente connessa alla presente area di attività è la possibilità di possano create delle riserve occulte da utilizzare per fatti corruttivi.

Secondariamente, lo svolgimento delle attività summenzionate potrebbe essere strumentale all'autoriciclaggio di capitali di provenienza delittuosa.

3.2.5. Reati ipotizzabili

Artt. 318 – 322 *bis* e 346 c.p. - Reati di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e traffico di influenze illecite

Artt. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma tentata)

Esempio: Drivalia utilizza i proventi di una frode fiscale per accantonare risorse finanziarie da utilizzare a scopo corruttivo.

Artt. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Esempio: Drivalia, in occasione di una visita ispettiva da cui sono emerse gravi criticità a carico della Società, offre una somma di denaro agli agenti accertatori per evitare l'irrogazione di sanzioni.

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Dovendo ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, Drivalia, indotta a ciò dal pubblico funzionario, a richiesta di quest'ultimo gli corrisponde una somma di denaro, allo scopo di accelerare la procedura di rilascio.

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Non riuscendo ad ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, Drivalia corrisponde una somma di denaro a un terzo soggetto che, vantando un rapporto di confidenza con il funzionario pubblico incaricato, assicura di poter riuscire ad intercedere con quest'ultimo per sbloccare la procedura di rilascio.

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

Esempio: Drivalia, nella redazione del bilancio o di una delle comunicazioni sociali previste dalla legge, espone fatti materiali non corrispondenti al vero, inducendo in errore il destinatario della comunicazione.

Art. 2625, comma 2, c.c. – Impedito controllo

Esempio: Drivalia si sottrae ad una verifica disposta dal Collegio Sindacale occultando documenti rilevanti ai fini del controllo da effettuare.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

Esempio: Drivalia, attraverso un'operazione simulata, restituisce ad uno dei soci i conferimenti già effettuati.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.):

Esempio: Drivalia, alterando le risultanze contabili, ripartisce tra i soci utili non effettivamente conseguiti.

Art. 2636 – Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.):

Esempio: Drivalia, attraverso una rappresentazione non veritiera della realtà, riesce a falsare l'esito di una decisione assembleare.

2637 c.c. Aggiotaggio

Esempio: Drivalia, al fine di realizzare una ricapitalizzazione, diffonde notizie false che determinano, in concreto, un rialzo del valore della proprie azioni.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di Vigilanza

Esempio: Drivalia, richiesta di fornire informazioni sullo stato della propria attività da parte di un'Autorità amministrativa indipendente (Es: Antitrust), nell'intento di ostacolarne le funzioni comunica informazioni non corrispondenti al vero.

Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio

Esempio: Drivalia, attraverso delle false registrazioni nelle scritture contabili, sostituisce o trasferisce capitali di provenienza delittuosa.

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Esempio: Drivalia, consapevole della provenienza illecita di determinati flussi finanziari, li adopera per effettuare un investimento.

Art. 648 ter.1 c.p. – Autoriciclaggio

Esempio: Drivalia, avendo ottenuto un indebito risparmio di imposta attraverso la presentazione di una dichiarazione fraudolenta o infedele, impiega i proventi di tale reato nell'esercizio della propria attività di impresa.

Art. 493 ter – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Esempio: Drivalia, allo scopo di trarne un indebito profitto, dopo aver acquisito i dati per l'utilizzo di strumenti di pagamento della propria clientela (numeri di carta di credito, dati identificativi di portafogli virtuali es. Google Pay, Apple Pay etc.) addebita costi non dovuti a loro carico.

Art. 640 bis c.p. – Frode informatica

Esempio: Drivalia, alterando il funzionamento del sistema informatico per la gestione del proprio servizio di car sharing ("e-GO"), addebita agli utenti costi non dovuti per il servizio, conseguendo un ingiusto profitto.

Art. 2 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Esempio: Drivalia, al fine di evadere l'IVA, indica in dichiarazione un credito di imposta derivante da fatture emesse a fronte di prestazioni mai ricevute.

Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Esempio: Drivalia, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica in dichiarazione elementi passivi fattizi avvalendosi, a tale scopo, di un visto di conformità rilasciato da un professionista esterno per mezzo del quale si attesta falsamente l'effettiva esistenza di tali passività all'interno delle scritture contabili.

Art. 4 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele

Esempio: Drivalia, nell'ambito di un più ampio sistema fraudolento transfrontaliero, allo scopo di evadere l'IVA, presenta una dichiarazione ai fini fiscali in cui sono indicati elementi attivi sensibilmente inferiori a quelli effettivi [si ricorda che ai fini della rilevanza della condotta ai sensi del Decreto, è necessario l'intento di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore ai 10M €].

Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione

Esempio: Drivalia, nell'ambito di un più ampio sistema fraudolento transfrontaliero, allo scopo di evadere l'IVA omette di presentare la relativa dichiarazione [si ricorda che ai fini della rilevanza della

condotta ai sensi del Decreto, è necessario l'intento di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore ai 10M €].

Art. 8 D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Esempio: Drivalia, al fine di consentire alla controllante l'evasione di imposta, emette fatture a fronte di prestazioni mai effettivamente erogate.

Art. 10 D.Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

Esempio: Drivalia, al fine di evadere le imposte sui redditi, occulta in parte le proprie scritture contabili, in modo da non consentire la ricostruzione del proprio volume d'affari.

Art. 10 *quater* D.Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione

Esempio: Drivalia, nell'ambito di un più ampio sistema fraudolento transfrontaliero, allo scopo di evadere l'IVA utilizza in compensazione crediti non spettanti [ai fini della rilevanza della condotta ai sensi del Decreto, è necessario l'intento di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore ai 10M €].

Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Esempio: Drivalia, mediante una vendita simulata, sottrae beni immobili alla procedura di riscossione coattiva delle imposte.

3.3. Operazioni societarie straordinarie

3.3.1. Caratteristiche del processo

Il processo ricomprende quelle operazioni che esulano dall'ordinaria amministrazione quali: l'aumento o la riduzione del capitale sociale, le operazioni su quote di partecipazioni nelle società controllate, ovvero le operazioni di finanza strutturata come, ad esempio, la ristrutturazione del debito.

3.3.2. Attività riconducibili al processo

- Gestione delle operazioni di riconfigurazione dell'assetto societario (scissione, fusione o trasformazione della società etc.)

3.3.3. Uffici e funzioni aziendali implicate

- CEO
- Finance
- Legal

3.3.4. Rischi potenziali

Il rischio principale collegato alla gestione delle operazioni straordinarie risiede nella possibile strumentalizzazione delle medesime a detrimento dell'integrità del capitale sociale ovvero degli interessi di soci e creditori.

Vi è poi il rischio di strumentalizzazione di vicende modificative dell'ente di natura straordinaria per conseguire indebiti risparmi di imposta.

Secondariamente, lo svolgimento delle attività summenzionate potrebbe essere strumentale all'autoriciclaggio di capitali di provenienza delittuosa.

3.3.5. Reati ipotizzabili

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

Esempio: Drivalia, delibera un aumento fittizio del capitale sociale, cagionando in tal modo un danno ai creditori.

Art. 2625, comma 2, c.c. – Impedito controllo

Esempio: in vista di una possibile operazione di fusione della società, Drivalia ostacola lo svolgimento di attività di controllo da parte del Collegio Sindacale.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali o della società controllante

Esempio: Drivalia, per finanziare un aumento del capitale sociale, procede alla sottoscrizione di azioni proprie in violazione di quanto disposto dal Codice civile.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Esempio: Drivalia procede alla fusione con una società fortemente indebitata, omettendo le formalità imposte dal Codice civile, impedendo in tal modo ai propri creditori di opporsi all'operazione.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Esempio: Drivalia procede ad un aumento di capitale mediante una rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura.

Art. 2635 c. 3 c.c. – Corruzione tra privati

Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Esempio: Drivalia, attraverso la promessa di una somma di denaro agli amministratori di una società concorrente, riesce ad ottenere la loro collaborazione e, contro gli interessi di quest'ultima società, a portare a termine un'operazione di fusione per incorporazione.

Art. 2636 – Illecita influenza sull'Assemblea

Esempio: Drivalia, attraverso atti simulati, ottiene il voto di maggioranza in assemblea per portare a termine un'operazione societaria straordinaria.

2637 c.c. Aggiotaggio

Esempio: Drivalia, diffondendo notizie false circa la possibile fusione con una società concorrente, riesce a determinare, in concreto, un rialzo del valore della proprie azioni.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza

Esempio: Drivalia, richiesta di fornire informazioni circa un’operazione di fusione per incorporazione di una società terza da parte da parte di un’Autorità amministrativa indipendente (Es: Consob), nell’intento di ostacolarne le funzioni comunica informazioni non corrispondenti al vero.

Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio

Esempio: Drivalia trasferisce denaro di provenienza illecita attraverso un’operazione di aumento del capitale sociale.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Esempio: Drivalia, consapevole della provenienza illecita di una somma di denaro di cui è venuta in possesso, la adopera per acquisire la totalità delle quote di un’altra società che intende incorporare.

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Esempio: Drivalia, avendo ottenuto un indebito risparmio di imposta attraverso la strumentalizzazione di un’operazione di natura straordinaria, impiega i proventi di tale reato nell’esercizio della propria attività di impresa.

Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Esempio: Drivalia, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica fraudolentemente nella propria dichiarazione annuale elementi passivi fittizi a riprova dei quali adduce documentazione afferente ad operazioni di natura straordinaria (es. spese notarili, imposta di registro etc.).

Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Esempio: Drivalia, mediante una vendita simulata effettuata verso una società nata in seguito ad una propria operazione di scissione, sottrae beni immobili alla procedura di riscossione coattiva delle imposte.

3.4. Rapporti con la controllante

3.4.1. Caratteristiche del processo

Il processo è correlato alle attività che Drivalia svolge nell’ambito del rapporto infragruppo con la controllante CA Auto Bank S.p.A. e con le altre società del gruppo CA Auto Bank, finalizzate alla prestazione o all’ottenimento di servizi.

3.4.2. Attività riconducibili al processo

- Stipula di contratti per la prestazione di servizi infragruppo;
- Gestione di attività in *service*.

3.4.3. Uffici e funzioni aziendali implicate

- CEO
- Finance
- Legal

3.4.4. Rischi potenziali

Il rischio principale collegato alla gestione delle attività infragruppo nella possibilità che i servizi resi o ricevuti non vengano adeguatamente contabilizzati, al fine di perseguire indebiti vantaggi di imposta.

3.4.5. Reati ipotizzabili

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

Esempio: Drivalia, appostando costi fittizi relativi all’ottenimento di servizi da parte della controllante, altera il proprio bilancio ed espone in esso una situazione contabile e patrimoniale diversa da quella reale.

Art. 2 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Esempio: Drivalia, al fine di evadere le imposte, indica in dichiarazione elementi passivi fittizi riferiti a fatture emesse dalla propria controllante, a fronte di servizi resi in favore di Drivalia, mai effettivamente prestati.

Art. 8 D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Esempio: Drivalia, al fine di consentire alla controllante l’evasione di imposta, emette fatture a fronte di prestazioni mai effettivamente erogate.

Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Esempio: Drivalia, mediante una vendita simulata effettuata verso la propria controllante, sottrae beni immobili alla procedura di riscossione coattiva delle imposte.

3.5. Gestione delle risorse umane

3.5.1. Caratteristiche del processo

Il processo ricomprende le attività di selezione e di assunzione del personale, le operazioni relative all'individuazione, alla gestione e al monitoraggio delle competenze individuali del personale all'interno dell'azienda, nonché l'attività di elaborazione delle buste paga dei dipendenti (*payroll*) ed attività ad essa connesse.

3.5.2. Attività riconducibili al processo

- Selezione e assunzione del personale;
- Gestione del personale, payroll, trasferte, anticipi e rimborsi spese.

3.5.3. Uffici e funzioni aziendali implicate

- CEO
- Finance
- HR
- Legal
- Direzioni/uffici di volta in volta interessati all'assunzione di una risorsa

3.5.4. Rischi potenziali

I rischi principali collegati alla gestione delle risorse umane attengono, primariamente, alla possibilità che l'assunzione (o la promessa di assunzione) di una nuova risorsa possa costituire il prezzo di una corruzione (tradizionale o tra privati) in cambio dell'ottenimento di un indebito vantaggio e, secondariamente, alla possibilità che costi fittizi relativi alla gestione del personale (paghe, trasferte etc.) possano essere contabilizzati in bilancio.

Deve inoltre essere preso in considerazione il rischio che Drivalia impieghi in violazione di legge cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia sia irregolare.

3.5.5. Reati ipotizzabili

Artt. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Esempio: Drivalia, per accelerare il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, promette al funzionario pubblico incaricato della procedura di assumere quale proprio dipendente una persona da questi segnalata.

Artt. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Esempio: Drivalia, per ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa in assenza dei requisiti di legge, promette al funzionario pubblico incaricato della procedura di assumere quale proprio dipendente una persona da questi segnalata.

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Dovendo ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, Drivalia, indotta a ciò dal pubblico funzionario, promette di assumere quale proprio dipendente una persona da questi segnalata.

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Non riuscendo ad ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, Drivalia si rivolge ad un terzo soggetto che, vantando un rapporto di confidenza con il funzionario pubblico incaricato, assicura di poter riuscire ad intercedere con quest'ultimo per sbloccare la procedura di rilascio, promettendo in cambio della mediazione l'assunzione quale proprio dipendente una persona da questi segnalata.

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

Esempio: Drivalia, falsando i dati contabili relativi al costo del personale dipendente, altera il proprio bilancio ed espone in esso una situazione contabile e patrimoniale diversa da quella reale.

Art. 2635 – 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma tentata)

Esempio: Drivalia, per ottenere un miglior trattamento economico da una società fornitrice e contro gli interessi di quest'ultima, promette al Direttore Commerciale della stessa di assumere quale proprio dipendente una persona da questi segnalata.

Art. 22 comma 12 *bis* D.Lgs. n. 286/1998 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Esempio: Drivalia, per i servizi di pulizia di una delle proprie sedi, anziché sottoscrivere un regolare contratto di servizi impiega tre o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Esempio: Drivalia, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica in dichiarazione elementi passivi fattizi relativi a costi per il personale mai effettivamente sostenuti.

3.6. Acquisto di beni e servizi

3.6.1. Caratteristiche del processo

Il processo ricomprende le attività di selezione dei fornitori con cui l'azienda sottoscrive rapporti contrattuali al fine di procurarsi i beni e i servizi necessari al processo produttivo (ad eccezione dell'approvvigionamento di autoveicoli, che segue un ciclo distinto).

3.6.2. Attività riconducibili al processo

- Selezione e qualifica dei fornitori
- Acquisto di beni e servizi
- Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali.

3.6.3. Uffici e funzioni aziendali implicate

- CEO
- Finance
- Legal
- Direzioni/uffici di volta in volta interessati all'acquisto di beni o servizi

3.6.4. Rischi potenziali

I rischi principali collegati all'acquisto di beni e servizi attengono, primariamente, alla possibilità che la preferenza assegnata ad un determinato fornitore possa costituire il prezzo di una corruzione in cambio dell'ottenimento di un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico e, in secondo luogo, alla possibilità che i beni acquistati siano di provenienza delittuosa; vanno altresì considerati il rischio che il processo possa prestarsi al riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio di somme di provenienza illecita ed il rischio che costi fittizi relativi all'acquisto di beni e servizi (es., consulenze) possano essere contabilizzati in bilancio.

3.6.5. Reati ipotizzabili

Artt. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Esempio: Drivalia, per accelerare il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, promette al funzionario pubblico incaricato della procedura di sottoscrivere un contratto di fornitura con un imprenditore da questi segnalato.

Artt. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Esempio: Drivalia, per ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa in assenza dei requisiti di legge, promette al funzionario pubblico incaricato della procedura di sottoscrivere un contratto di fornitura con un imprenditore da questi segnalato.

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Dovendo ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, Drivalia, indotta a ciò dal pubblico funzionario, promette di sottoscrivere un contratto di fornitura con un imprenditore da questi segnalato.

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Non riuscendo ad ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, Drivalia si rivolge ad un terzo soggetto che, vantando un rapporto di confidenza con il funzionario pubblico incaricato, assicura di poter riuscire ad intercedere con quest'ultimo per sbloccare la procedura di rilascio, promettendo in cambio della mediazione di sottoscrivere un contratto di fornitura con un imprenditore da questi segnalato.

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

Esempio: Drivalia, falsando i dati contabili relativi all'acquisto di beni e servizi, altera il proprio bilancio ed espone in esso una situazione contabile e patrimoniale diversa da quella reale.

Art. 2635 – 2635 bis c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma tentata)

Esempio: Drivalia, per ottenere un miglior trattamento economico da una società fornitrice e contro gli interessi di quest'ultima, promette una somma di denaro al Direttore Commerciale della stessa.

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Esempio: Drivalia acquista dei *personal computer* da un nuovo fornitore ad un prezzo particolarmente vantaggioso, nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa.

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Esempio: Drivalia, con l'obiettivo di trasferire denaro di provenienza delittuosa (senza aver concorso nel delitto), lo utilizza per acquistare dei *personal computer* per i propri uffici.

Art. 648 ter.1 c.p. - Autoriciclaggio

Esempio: Drivalia, avendo ottenuto un indebito risparmio di imposta attraverso l'appostazione di costi fittizi, impiega i proventi di tale reato per l'acquisto di una fornitura di materiale informatico per i propri uffici.

Art. 2 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Esempio: Drivalia, al fine di evadere le imposte, indica in dichiarazione elementi passivi fittizi riferiti a fatture emesse da terzi soggetti fornitori a fronte di operazioni (oggettivamente o soggettivamente) inesistenti.

3.7. Gestione dei sistemi informatici aziendali

3.7.1. Caratteristiche del processo

Il processo ricomprende le attività di gestione delle informazioni prodotte ed utilizzate dall'azienda durante l'esecuzione dei processi aziendali che si realizzano per il tramite di tecnologie informatiche.

3.7.2. Attività riconducibili al processo

- Amministrazione e manutenzione dei sistemi informatici aziendali

3.7.3. Uffici e funzioni aziendali implicate

- ICT
- Direzioni/uffici coinvolti nell'utilizzo di sistemi informatici

3.7.4. Rischi potenziali

I rischi collegati alla gestione dei sistemi informatici attengono principalmente all'eventualità che soggetti agenti in nome e per conto della Società, operando attraverso detti sistemi, possano farne un uso distorto (introdursi abusivamente nei sistemi informatici o telematici della clientela, nell'interesse o a vantaggio della Società, ovvero acquisire illecitamente, per mezzo della tecnologia informatica, dati e notizie riservate, ovvero ancora danneggiare sistemi informatici di terze parti etc.).

3.7.5. Reati ipotizzabili

Art. 615 *ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Esempio: Drivalias introduce abusivamente nel sistema informatico di una società concorrente, entrando in tal modo in possesso di informazioni riservate da cui la società potrebbe ricevere un beneficio economico.

Art. 615 *quater* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi all'accesso ai sistemi informatici e telematici

Esempio: Drivaliariesce ad entrare in possesso di chiavi di accesso ad un sistema informatico di un società concorrente, al fine di carpire informazioni riservate, nell'interesse della Società.

Art 615 *quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare un sistema informatico (art. 615 *quinquies* c.p.)

Esempio: Drivalia, nell'intento di danneggiare una società rivale, realizza un software malevolo (c.d. *malware*) da diffondere nei sistemi informatici della concorrente.

Art. 617 *quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Esempio: Drivalia, allo scopo di carpire informazioni da una società rivale, utilizza un software malevolo (c.d. *malware*) per intercettare lo scambio di email tra i suoi dirigenti.

Art. 635 *bis* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635 *ter* – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Esempio: Drivalia, dopo essersi introdotta all'interno della rete intranet di una società rivale con i poteri da amministratore di sistema, rimuove dati e programmi dai server aziendali della concorrente.

Art. 635 *quater* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635 *quinquies* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Esempio: Drivalia, dopo essersi introdotta all'interno della rete intranet di una società rivale con i poteri da amministratore di sistema, rimuove dati e programmi dai server aziendali della concorrente, rendendo temporaneamente inutilizzabile l'intero sistema informatico aziendale.

Art. 640 *ter* c. 2 c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Esempio: Drivalia, in costanza di una convenzione di noleggio con una PA, altera il funzionamento dei sistemi informatici di quest'ultima, in modo tale da alterare in proprio favore i dati e le registrazioni relative ai noleggi effettuati.

Art. 493 *ter* – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Esempio: Drivalia, allo scopo di trarne un indebito profitto, avendo acquisito i dati della carta di credito di un cliente registratosi sul sito di autonoleggio della Società, utilizza abusivamente i dati della carta per effettuare transazioni nel proprio interesse.

Art. 493 *quater* c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Esempio: Drivalia predispone un *software* malevolo da integrare all'interno del sistema per la gestione del proprio servizio di *car sharing* ("e-GO") allo scopo di frodare gli utenti del servizio attraverso l'addebito di importi non dovuti.

Art. 640 *bis* c.p. – Frode informatica

Esempio: Drivalia, alterando il funzionamento del sistema informatico per la gestione del proprio servizio di *car sharing* ("e-GO"), addebita agli utenti costi non dovuti per il servizio, conseguendo un ingiusto profitto.

Art. 171-*bis* L. n. 633/1941 – [Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore]

Esempio: Drivalia duplica abusivamente *software* protetto da licenza che installa sui propri terminale, omettendo di pagare al titolare dei diritti la licenza per l'utilizzo.

Art. 171-*ter* comma 1 lett. b) L. n. 633/1941 – [Riproduzione, trasferimento o diffusione del contenuto di una banca dati]

Esempio: Drivalia diffonde abusivamente materiale protetto da diritto d'autore contenuto in una banca dati.

3.8. Protocolli specifici

Tutti i destinatari del Modello, nello svolgimento delle attività che afferiscono al processo di Amministrazione e Finanza, devono operare nel rispetto delle normative vigenti e conformarsi alle regole di condotta e procedure definite in ambito aziendale.

Al contempo, tutti i destinatari del Modello, nello svolgimento delle medesime attività, devono conformarsi ai protocolli specifici di seguito elencati:

- **avverso i reati contro la PA e le fattispecie di natura corruttiva:**
 - l'impiego autonomo di risorse finanziarie deve essere strettamente limitato, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
 - il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati deve poter avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi deve essere previsto che si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni;
 - il Consiglio di Amministrazione deve stabilire una procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa;
 - non deve esservi identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
 - le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
 - l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - devono essere vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti;
 - le Funzioni che richiedono la selezione e l'assunzione del personale devono formalizzare la richiesta nei confronti della Direzione HR;
 - la richiesta deve essere autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
 - le richieste di assunzione di personale, fuori dai limiti indicati nel budget, devono essere motivate e debitamente autorizzate nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
 - per ogni profilo ricercato sia garantito che, salvo motivi di oggettiva impossibilità dovuta alla particolarità del profilo stesso, devono essere esaminate di prassi più candidature;
 - i candidati devono essere sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le attitudini etico-comportamentali degli stessi;
 - devono essere preventivamente accertato e valutato eventuali rapporti, diretti o indiretti, intercorrenti tra il candidato ed esponenti della PA;

- le richieste di acquisto di beni devono essere autorizzate da personale con idonei poteri, diversi da coloro che eseguono manualmente l'ordine nei confronti del fornitore;
- la documentazione inerente gli acquisti deve consentire di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
- l'approvvigionamento di beni o servizi deve essere disciplinato da contratto o ordine scritto, nel quale devono essere chiaramente prestabiliti il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
- nella selezione di fornitori deve essere valutato un numero congruo di offerte, salvo particolari ragioni di speditezza e modicità della spesa che dovranno comunque essere rendicontate;
- nella scelta del fornitore devono essere preventivamente valutati criteri predefiniti volti a verificare e monitorare la capacità tecnica, organizzativa/gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria della controparte;
- il Responsabile della Funzione interessata dalla fornitura deve segnalare senza ritardo all'OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o dall'appaltatore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
- gli impegni e i contratti che regolano i rapporti con i fornitori di beni e servizi devono prevedere apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto di eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice di condotta del Gruppo e del Modello;
- tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori devono essere effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile della Funzione interessata dall'acquisto/appalto ed a seguito di un iter autorizzativo interno predefinito che tenga conto anche della scadenza del pagamento;
- le fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni e/o servizi devono essere registrate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;
- con riguardo alla fornitura di consulenze professionali, incluse le fasi di selezione e qualifica dei consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi, anche legali, i soggetti cui conferire incarichi di consulenza devono essere scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- sempre con riguardo alla fornitura di consulenze professionali, l'individuazione di tali soggetti deve sempre essere motivata dalla Funzione aziendale richiedente;
- l'affidamento degli incarichi di consulenza deve avvenire nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società, che devono prevedere i criteri per la definizione ed allocazione del budget e per la scelta della tipologia di prestazione più idonea;
- non deve esservi identità soggettiva tra chi richiede l'affidamento degli incarichi e chi l'autorizza il conferimento dell'incarico al consulente;
- l'incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;

- i contratti conclusi con i consulenti devono contenere clausole che prevedano la conoscenza da parte dei consulenti delle norme di cui al Decreto nonché del Codice di condotta del Gruppo e del Modello, nonché il loro impegno a rispettarne dette norme e principi;
 - in assenza di diversa evidenza dell'operato svolto, al termine dell'incarico deve essere richiesto al Consulente di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
 - al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la Funzione richiedente deve certificare l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
 - non devono essere corrisposti compensi in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata.
- **avverso i reati informatici e le fattispecie a tutela del diritto d'autore:**
- La responsabilità generale in materia di sicurezza deve essere rimessa alla competenza dell'area ICT;
 - la Società deve munirsi di procedura per l'utilizzo dei sistemi informatici, che vincoli tutti coloro che, a qualsiasi titolo, utilizzino beni informatici aziendali ed abbiano accesso alla rete aziendale, ovvero, in sostituzione, quantomeno deve conformarsi a prassi condivise ed approvate dall'area ICT. La procedura o le prassi devono riguardare:
 - le modalità di custodia dell'*asset* aziendale (PC, ecc.) ricevuto in custodia e le responsabilità connesse al suo corretto utilizzo;
 - le modalità di corretto utilizzo della navigazione sulla rete *internet*, con espresso divieto di utilizzo di connessioni alternative a quella aziendale;
 - i sistemi aziendali devono essere in grado di garantire il blocco automatico in caso di sessione inattiva sia degli applicativi sia dei pc. Il tempo di applicazione dei blocchi varia a seconda dell'applicazione o del sistema utilizzato;
 - la Società deve definire le misure adottate a protezione del sistema informativo aziendale dal software malevolo ed adottare sistema *antivirus* e *antimalware* efficaci ed aggiornati, che protegge siano adeguati alla protezione della rete, dei pc aziendali e di dati e informazioni in essa conservati;
 - gli utenti devono poter accedere ai sistemi informatici aziendali solo previo riconoscimento mediante *user-id* univoca e password. Le credenziali devono rimanere riservate e non devono essere divulgate a soggetti terzi;
 - l'area ICT deve definire i requisiti della password, in termini di lunghezza minima, scadenza, *history*, *lockout* e complessità. I requisiti sono verificati anche automaticamente (dal punto di vista applicativo e/o sistemistico) e le credenziali devono essere modificate periodicamente;
 - i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
 - devono essere previsti nella procedura di utilizzo dei sistemi informatici, ovvero dalle prassi consolidate, misure da adottare in occasione dell'ingresso di un nuovo dipendente, di dimissioni o di cambio ufficio relativamente ai profili di accesso ai sistemi informativi;

- l'accesso fisico alla stanza dove sono custoditi i *server* deve essere riservata esclusivamente al personale espressamente autorizzato;
 - l'installazione di software sui terminali aziendali compete esclusivamente al personale autorizzato operante presso l'area ICT, che assicura e garantisce l'originalità del software stesso e l'utilizzo attraverso regolare licenza;
 - l'utilizzo di nuovo software, banche dati o in genere di dati e informazioni protetti da diritto d'autore è concesso solo su approvazione del responsabile dell'area ICT;
 - è vietato sui sistemi informatici aziendali l'utilizzo di piattaforme per il *file sharing* non autorizzate, nonché l'utilizzo di software per la condivisione di documenti e file multimediali attraverso strumenti c.d. P2P o *instant messaging*;
 - l'utilizzo di client di posta elettronica è concesso nei termini espressamente stabiliti dall'area ICT;
 - devono essere previsti nella procedura di gestione dei sistemi informatici, ovvero dalle prassi consolidate, misure da adottare in occasione di incidenti o intrusioni all'interno dei sistemi informatici aziendali per la gestione delle criticità riscontrate e la messa in sicurezza delle informazioni in essi contenute (*data recovery*);
- **avverso i reati societari:**
- deve essere adottato un manuale contabile o, in alternativa, metodologie contabili aggiornate e ben definite, per mezzo delle quali siano indicati con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa aziendale deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili, nonché i criteri e le modalità per il consolidamento dei dati di bilancio di eventuali società controllate;
 - tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
 - i responsabili delle diverse funzioni aziendali (nonché, ove presenti, delle società controllate) devono fornire alla funzione Finance le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;
 - qualora utile per la comprensione dell'informazione, i relativi responsabili devono indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne allegano copia;
 - la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali devono avvenire esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 - i profili di accesso a tale sistema devono essere identificati dalla direzione ICT, in modo tale da garantire la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
 - eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse devono essere autorizzate dalla funzione Finance;

- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, deve essere comunicato senza ritardo all'Organismo di Vigilanza;
 - le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;
 - qualora le operazioni e le attività interessate dai protocolli sopra definiti siano affidate in outsourcing, la Società deve mettere a disposizione del fornitore terzo il Codice di condotta del Gruppo e il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, chiedendo il rispetto dei principi e delle regole di condotta in esso presenti attraverso opportune clausole contrattuali;
 - nei rapporti con i soci, con il Collegio Sindacale e con il revisore contabile deve sempre essere adoperata la massima collaborazione e trasparenza;
 - tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio d'Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere, devono essere comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
 - ai soci e al Collegio Sindacale deve essere garantito libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico;
 - devono essere assicurati i necessari rapporti con il revisore contabile al fine dell'ottenimento della relazione di certificazione.
 - in occasione di eventuali operazioni societarie straordinarie, la fattibilità delle stesse deve essere sottoposta e approvata dagli Organi amministrativi di tutte le società interessate dalle operazioni;
 - la funzione proponente l'operazione, o competente in base alle procedure aziendali, deve predisporre idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione;
 - ove richiesto, la società di revisione e il Collegio Sindacale devono esprimere motivato parere sull'operazione;
 - ai fini della registrazione contabile dell'operazione, la funzione Finance, di concerto con la funzione Legal, deve verificare preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;
- **avverso i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita e autoriciclaggio:**
- in occasione di una richiesta di acquisto, nella scelta del fornitore devono essere preventivamente valutati criteri predefiniti volti a verificare e monitorare la capacità tecnica, organizzativa/gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria della controparte;
 - al riscontrarsi di qualunque evidenza (o anche solo grave sospetto) circa l'illecita provenienza dei beni che formano oggetto di un contratto di fornitura non ancora sottoscritto, il

responsabile dell'area richiedente è tenuto ad interrompere immediatamente ogni trattativa e ad informarne senza ritardo l'OdV.

▪ **avverso i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:**

- predisporre protocolli per la gestione dei sistemi di pagamento diversi dai contanti (carte di credito, *mobile wallet* virtuali etc.) che, realizzati adeguatamente, assicurino il necessario livello di sicurezza onde prevenire abusi conseguenti all'alterazione del loro funzionamento;
- ricorrere, ove sia opportuno, alla consulenza di professionisti esterni ai fini della predisposizione dei predetti sistemi di pagamento;
- garantire che l'accesso ai dati relativi a carte di credito o ad altri strumenti di pagamento digitali (es. *mobile wallet* virtuali) eventualmente conservati all'interno dei propri sistemi informatici sia consentito esclusivamente a soggetti autorizzati e che la conservazione dei predetti dati avvenga soltanto per il tempo utile ad assicurare l'adeguata gestione del rapporto con il cliente.

▪ **avverso i reati tributari:**

- per le fatture ricevute ed emesse dalla società, sia verificata la corrispondenza delle stesse ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la società, sia con riferimento all'effettiva esistenza della transazione, sia con riferimento all'esattezza degli importi quantificati all'interno dei documenti contabili;
- sia verificata scrupolosamente tutta la documentazione valutata ai fini della presentazione delle dichiarazioni fiscali, allo scopo di poterne escludere la falsità;
- si provveda puntualmente ad una scrupolosa qualifica dei fornitori di beni e servizi, al fine di accertare che le ditte fornitrici dispongano effettivamente di mezzi, organizzazione e strutture adeguati a prestare il bene o il servizio acquistato, anche effettuando periodicamente dei controlli a campione all'interno dell'anagrafe dei fornitori;
- si provveda puntualmente ad accertare che i beni e i servizi ricevuti siano stati effettivamente prestati dal soggetto fornitore indicato in fattura e che i prezzi praticati siano in linea con quelli di mercato;
- vengano rispettati i principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con le società del gruppo e con le parti correlate del principio di autonomia delle parti e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, separazione patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli *stakeholders* di tutte le società del gruppo;
- vengano rispettati i ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione delle operazioni infragruppo e con parti correlate;
- venga rispettata l'autonomia e l'indipendenza operativa, gestionale e finanziaria di ciascuna società del gruppo;
- sia verificato, da parte di soggetti competenti, che le condizioni applicate alle operazioni infragruppo siano coerenti con le condizioni di mercato e siano di reciproca convenienza economica per le parti;
- la documentazione riguardante ogni singola operazione infragruppo sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;

- sia effettuato un monitoraggio degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- si dia seguito agli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- la normativa in materia fiscale deve essere interpretata in buona fede, rifuggendo qualsivoglia strumentalizzazione delle norme di settore;
- sia garantita adeguata trasparenza nella determinazione dei propri redditi e del patrimonio, evitando l'utilizzo di strutture, anche di natura societaria, che possano occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni;
- siano rispettate le disposizioni atte a garantire idonei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alla legge, i redditi generati;
- le scritture contabili siano conservate per un tempo adeguato e, comunque, nel rispetto delle norme di riferimento vigenti;
- in caso di accertamenti di natura fiscale, le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate almeno fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta.

È espressamente e severamente vietato:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- omettere dati ed informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diverso da quello previsto dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- impegnare la Società con ordini/contratti verbali con fornitori di beni e servizi e/o consulenti;
- effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- assumere nuove risorse umane secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);

- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;
- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) e di rete assegnate dalla Società per scopi personali ovvero per finalità diverse da quelle lavorative;
- acquistare, realizzare o acquisire in ogni altro modo, nonché fare alcun tipo di utilizzo, di software o strumenti atti ad alterare il funzionamento dei sistemi di pagamento, ottenendo indebiti profitti in danno della clientela;
- utilizzare falsa documentazione, strutture e/o artifici di qualunque natura non correlati all'attività imprenditoriale, al fine di eludere la normativa fiscale ed evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

4. 3ª Area di rischio: Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Con il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, adottato in attuazione dell'art. 1 l. 3 agosto 2007, n. 123 – volto al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo – il legislatore ha stabilito che i Modelli di organizzazione e di gestione, per risultare idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti da reato, devono prevedere un sistema aziendale che garantisca l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla salute ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro. In quest'ottica, con l'art. 300 dello stesso d.lgs. 81/08, si è provveduto a modificare l'art. 25 *septies* d.lgs. 231/01, di modo che, laddove a seguito della violazione di quanto disposto dal decreto medesimo, dovessero verificarsi i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose, ne risponderà in via amministrativa anche l'ente.

La terza area di rischio individuata, pertanto, è quella che raggruppa i processi e le attività connesse alla tutela dei lavoratori rispetto ai rischi per la loro salute e sicurezza.

4.1. Le fattispecie riconducibili all'area di rischio

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

La condotta del reato in oggetto si sostanzia nel cagionare la morte di taluno a causa di un comportamento colposo, vale a dire contrario alle regole cautelari imposte dall'ordinamento giuridico. Costituisce, per ciò che ci interessa, circostanza aggravante l'aver violato le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: sono ricomprese in tale categoria non solo le norme inserite nelle leggi specificatamente antinfortunistiche, ma anche tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

590 c.p. Lesioni personali colpose.

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

La condotta si sostanzia in un comportamento colposo dal quale deriva una lesione personale. La pena è aumentata se la lesione è grave (se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure, ancora, se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo) o gravissima (se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso), oppure, per quel che ci interessa, se vengono violate le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai fini della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, l'ente risponde soltanto in caso di lesioni gravi o gravissime.

4.2. Valutazione dei rischi e predisposizione del SPP

4.2.1. Caratteristiche del processo

La normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 prevede una serie di obblighi a carico del datore di lavoro e degli altri soggetti operanti nell'ambito del sistema di prevenzione e protezione (SPP), tra cui l'obbligo di provvedere all'adeguata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e adottare misure di varia natura al fine di contenere i rischi individuati. Il processo raggruppa le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione di misure di prevenzione e protezione volte al contenimento dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

4.2.2. Attività riconducibili al processo

- Valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità in capo ai soggetti individuati nel Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP, Medico competente etc.)

4.2.3. Uffici e funzioni aziendali implicate

- CEO
- RSPP
- Soggetti coinvolti nel SPP (medico competente, RLS etc.)

4.2.4. Rischi potenziali

La ricognizione e valutazione dei rischi costituiscono indubbiamente attività di primaria rilevanza ai fini della predisposizione di un sistema effettivo e funzionale di prevenzione e protezione dei lavoratori. Il rischio principale collegato alle attività sopra individuate consiste, chiaramente, proprio nella verifica di quegli episodi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime che si sarebbero dovute prevenire anzitutto attraverso un'adeguata ricognizione e valutazione del rischio, nonché attraverso la conseguente definizione delle risorse e dei ruoli in capo ai soggetti incaricati della gestione del rischio.

4.2.5. Reati ipotizzabili

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Esempio: Un dipendente di Drivalia decede in seguito ad un infortunio sul lavoro, essendosi esposto a un rischio non adeguatamente valutato né identificato all'interno del DVR, avverso cui non era stata predisposta alcuna misura di prevenzione.

Art. 590 c.p. – Lesioni colpose

Esempio: Un dipendente di Drivalia riporta lesioni gravissime in seguito ad un infortunio sul lavoro, essendosi esposto a un rischio non adeguatamente valutato né identificato all'interno del DVR, avverso cui non era stata predisposta alcuna misura di prevenzione.

4.3. Formazione dei lavoratori e consultazione dei loro rappresentanti**4.3.1. Caratteristiche del processo**

Nell'ambito delle attività volte alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il processo raggruppa specificamente le attività di erogazione di adeguata formazione ai lavoratori circa i rischi specifici correlati al tipo di lavoro svolto dai medesimi, nonché il coinvolgimento degli stessi lavoratori nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione (SPP).

4.3.2. Attività riconducibili al processo

- Formazione dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Convocazione delle riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

4.3.3. Uffici e funzioni aziendali implicate

- CEO
- RSPP
- Soggetti coinvolti nel SPP (medico competente, RLS etc.)

4.3.4. Rischi potenziali

Una volta operata la ricognizione e valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, è necessario che i lavoratori ricevano adeguata formazione circa la loro sussistenza, nonché circa le misure di prevenzione adottate in via preventiva; è opportuno, inoltre, che i lavoratori possano interloquire nell'ambito del SPP per mezzo dei propri rappresentanti. Il rischio principale collegato alle attività sopra individuate consiste, conseguentemente, nella verifica di episodi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime cagionati dall'inadeguata formazione o informazione dei lavoratori circa i rischi esistenti in materia di salute e sicurezza.

4.3.5. Reati ipotizzabili**Art. 589 c.p. – Omicidio colposo**

Esempio: Un dipendente di Drivalia decede in seguito ad un infortunio sul lavoro, essendosi esposto a un rischio avverso il quale non aveva ricevuto adeguata formazione.

Art. 590 c.p. –Lesioni colpose

Esempio: Un dipendente di Drivalia riporta lesioni gravissime in seguito ad un infortunio sul lavoro, essendosi esposto a un rischio avverso il quale non aveva ricevuto adeguata formazione.

4.4. Attività manutentive

4.4.1. Caratteristiche del processo

Nell'ambito delle attività volte alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il processo pertiene alle attività di manutenzione delle strutture e degli impianti, volte ad assicurare la costante adeguatezza degli stessi agli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili.

4.4.2. Attività riconducibili al processo

- Effettuazione di attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili.

4.4.3. Uffici e funzioni aziendali implicate

- CEO
- RSPP
- Soggetti coinvolti nel SPP (medico competente, RLS etc.)

4.4.4. Rischi potenziali

Il rischio principale collegato all'attività sopra individuata consiste nella verifica di episodi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime cagionati dall'inadeguatezza delle strutture e degli impianti presenti in azienda rispetto agli standard tecnici di salute e sicurezza applicabili.

4.4.5. Reati ipotizzabili

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Esempio: Un dipendente di Drivalia decede in seguito ad un infortunio sul lavoro, verificatosi in ragione della vetustà ed inadeguatezza dell'impianto elettrico della sede aziendale presso cui stava lavorando.

Art. 590 c.p. –Lesioni colpose

Esempio: Un dipendente di Drivalia riporta lesioni gravissime in seguito ad un infortunio sul lavoro, verificatosi in ragione della vetustà ed inadeguatezza dell'impianto elettrico della sede aziendale presso cui stava lavorando.

4.5. Protocolli specifici

Tutti i destinatari del Modello, nello svolgimento delle attività che afferiscono al processo di Tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro, devono operare nel rispetto delle normative vigenti e conformarsi alle regole di condotta e procedure definite in ambito aziendale.

Al contempo, tutti i destinatari del Modello, nello svolgimento delle medesime attività, devono conformarsi ai protocolli specifici di seguito elencati:

- **avverso i reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi e gravissime con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro:**
 - tutti i destinatari del Modello devono conformarsi ad ogni procedura, principio o regola di condotta contenuta all'interno del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) adottato dalla società ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, evitando di adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
 - è necessario rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
 - ogni impianto, dispositivo, macchinario, apparecchiatura, utensile, sostanza o preparato, anche solo potenzialmente dannoso per la salute o la sicurezza delle persone presenti sui luoghi di lavoro, deve essere regolarmente revisionato e mantenuto;
 - ogni impianto, dispositivo, macchinario, apparecchiatura, utensile, sostanza o preparato, anche solo potenzialmente dannoso per la salute o la sicurezza delle persone presenti sui luoghi di lavoro, deve essere utilizzato in modo appropriato e nella piena conoscenza delle modalità di utilizzo;
 - ogni anomalia riscontrata, dalla quale possano derivare pericoli per la salute e la sicurezza delle persone presenti sui luoghi di lavoro, devono essere immediatamente segnalate al proprio dirigente gerarchico e al responsabile dell'area aziendale, nonché segnalate al RSPP e all'OdV;
 - in caso di urgenza e/o pericolo, è consentito intervenire direttamente e, comunque, sempre compatibilmente al proprio stato di salute, al proprio stato di preparazione ed alle proprie competenze e possibilità;
 - ogni lavoratore deve sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
 - ogni lavoratore deve ricevere adeguata formazione, anche avuto riguardo al ruolo rivestito all'interno dell'azienda ed alle proprie mansioni e responsabilità;

- è necessario contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

È espressamente e severamente vietato:

- porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nel presente Modello, nonché della regolamentazione aziendale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- adottare, in sede di ispezioni e verifiche, comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- in generale, non rispettare norme e regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o adottare comportamenti che possano esporre se stessi, i colleghi e i terzi a situazioni di pericolo.

5. 4ª Area di rischio: Esercizio dell'attività di impresa

La quarta ed ultima area di rischio individuata è quella che raggruppa i processi e le attività connesse al *business* di Drivalia, vale a dire il noleggio di autoveicoli nei confronti di clienti *retail*, aziende, etc.

5.1. Le fattispecie riconducibili all'area di rischio

Artt. 318-322 bis c.p. – I reati di corruzione

Gli artt. da 318 a 322 *bis* c.p. disciplinano diverse figure del reato di corruzione che, in termini generali, può definirsi come l'accordo (c.d. *pactum sceleris*) concluso tra un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (c.d. *intraneus*) ed un privato (c.d. *extraneus*), avente ad oggetto il mercimonio dell'ufficio o del servizio pubblico.

La corruzione si distingue in propria o impropria, a seconda che oggetto dell'accordo sia un atto contrario ai doveri di ufficio oppure semplice espressione dell'esercizio delle funzioni tipiche dell'ufficio.

Peraltro, sono escluse dal reato di corruzione tutte le condotte aventi ad oggetto regalie di modico valore.

L'art. 320 c.p. estende la punibilità delle fattispecie di corruzione anche all'incaricato di un pubblico servizio, mentre l'art. 321 c.p. prevede la punibilità dell'*extraneus* corruttore.

L'art. 322 c.p. stabilisce la punibilità delle condotte anche a titolo di tentativo.

L'art. 322 bis c.p., infine, estende la punibilità dei reati anche alla corruzione di membri delle Corti internazionali, degli organi dell'Unione Europea, di assemblee parlamentari internazionali, di organizzazioni internazionali, di funzionari dell'Unione Europea o di Stati esteri.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

La fattispecie di reato di cui all'art. 318 c.p., tradizionalmente definita “corruzione impropria”, è stata radicalmente riscritta dalla l. 190/2012 (c.d. legge Severino), con cui si è riformata la materia dei reati contro la pubblica amministrazione. A fronte di una fattispecie che, fino al 2012, incriminava la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che avessero accettato la dazione o la promessa di una somma di denaro per compiere o per aver compiuto un atto conforme ai doveri d'ufficio, oggi la fattispecie incrimina la condotta dell'intraneus che riceva denaro o ne accetti la promessa “per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”. La punibilità del reato di corruzione impropria si è dunque sganciata dal compimento di uno specifico atto, essendo oggi punita semplicemente la condotta di chi tenga un pubblico ufficiale “a busta paga”. Ciò appare particolarmente insidioso in relazione alla politica di omaggi e di scontistica che la Società potrebbe operare nei confronti di determinate personalità (Sindaci, Assessori, etc.).

Da segnalare che, da ultimo, per mezzo dell'art. 1, comma 1, lett. n) della L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge “spazzacorrotti”), la pena per tale fattispecie è stata aumentata (in precedenza, tale delitto era sanzionato con la pena della reclusione da uno a sei anni).

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

L'art. 319 c.p. contempla l'ipotesi di reato definita di “corruzione propria” che si configura tutte le volte in cui il *pactum sceleris* tra pubblico ufficiale e corruttore abbia ad oggetto il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero l'omissione o il ritardato compimento di un atto conforme ai doveri d'ufficio.

Per stabilire quando un atto sia contrario o conforme ai doveri d'ufficio occorre far riferimento alla normativa che disciplina l'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio.

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 [corruzione propria ed impropria] sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

La condotta incriminata si sostanzia nella conclusione di un accordo corruttivo in base al quale si cerca ingiustamente di recare un vantaggio o un danno a determinati soggetti che si trovino implicati in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”

L’art. 319-quater, primo comma, c.p. (introdotto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190) contempla l’ipotesi del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, avvalendosi della posizione ricoperta, induce taluno a dare o promettere, a sé o a terzi, denaro o altra utilità, senza che sussista alcuna giustificazione per la dazione o la promessa.

Ai fini della responsabilità dell’Ente, ben più importante è il secondo comma, che incrimina (seppure con pene più lievi rispetto all’ipotesi del comma precedente) la condotta di chi soggiace alle indebite richieste del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio, consegnando o promettendo loro denaro o altra utilità. Pertanto, con l’introduzione di questa recente fattispecie, il legislatore ha operato una vera e propria rivoluzione rispetto al passato: il concusso, da sempre considerato vittima del reato, diviene oggi co-autore del reato in questione, con conseguente responsabilità dell’Ente nel caso in cui il soggetto indotto indebitamente abbia agito nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso.

Il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF) ha inserito l’ipotesi aggravata di cui al secondo periodo del comma, tesa a sanzionare più gravemente il soggetto che corrisponde indebitamente denaro o altra utilità al pubblico funzionario quando il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“I. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

II. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Come già accennato, il reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si configura anche quando un Incaricato di Pubblico Servizio, per compiere un atto della sua funzione o contrario ai suoi doveri d’ufficio riceva, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

La norma prevede che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell’art. 321 c.p., le pene previste dagli art. 318 c.p., primo comma, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. si applicano anche nel caso in cui il soggetto collegato all’Ente agisca nelle vesti di corruttore.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

“I. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

II. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

III. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

IV. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di un'altra utilità non dovute a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato al fine di compiere un atto d'ufficio, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, la pena stabilita nell'art. 319 c.p., qualora l'offerta o la promessa non siano accettate è ridotta di un terzo.

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda a quanto precisato precedentemente per i reati di corruzione.

Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.):

“I. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

11) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

12) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

13) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

14) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

15) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte

stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

II. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

III. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza è compiuta nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. A riguardo è opportuno sottolineare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri che, secondo la legge italiana, siano riconducibili a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge "Spazzacorrotti") ha inserito al comma 1 le previsioni di cui ai numeri 5 ter e 5 quater, estendendo la portata della norma a fatti riguardanti persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai fatti riguardanti membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; in seguito il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), ha inserito allo stesso comma 1 il numero 5 *quinquies* che estende la portata della norma a fatti riguardanti persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, allorché il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

I. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

II. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

III. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

IV. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

V. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

Il reato di traffico di influenze illecite è stato riformulato con la L. 9 gennaio 2019 n. 3, che l'ha anche inserito all'interno delle fattispecie punite e previste ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 .

Come noto, l'art. 346 *bis* c.p., è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la L. 190/12 (c.d. Legge Severino), ed originariamente puniva la condotta di chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente si faceva dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La nuova formulazione mantiene gli elementi costitutivi della fattispecie precedente ai quali si aggiungono quelli del vecchio millantato credito che, abrogato dalla L. n. 3 del 2019, confluisce appunto nella fattispecie di cui al nuovo art. 346 *bis* c.p..

In particolare, la norma *de qua* è volta a sanzionare la condotta di chi, vantando o sfruttando relazioni esistenti o asserite (di qui il richiamo al vecchio millantato credito) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ottiene la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità (nella precedente formulazione era richiesto, alternativamente al denaro, un vantaggio patrimoniale) come prezzo della propria mediazione illecita. Ciò che la norma intende reprimere, pertanto, è l'indebito sfruttamento e la mercificazione di una relazione intercorrente tra il soggetto attivo del reato ed il pubblico ufficiale (vera o soltanto asseritamente esistente).

Allo stesso modo, la norma sanziona la condotta di colui che, intendendo avvalersi di tale intermediazione illecita, dà ovvero promette denaro o altra utilità all'intermediario (ovvero a colui che si presenta come tale). La novità, in questo ultimo caso (relazione asserita, ma non esistente), sta nel fatto che la fattispecie abrogata di millantato credito puniva solo la condotta decettiva e non anche quella del soggetto che si determinava a sfruttare la relazione (inesistente), il quale era anzi considerato persona offesa dal reato e poteva costituirsi parte civile. A ben vedere, il legislatore ha posto in essere un'operazione molto simile a quella realizzata per il reato di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità, trasformando la persona offesa del vecchio reato di millantato credito) in correo, con evidenti conseguenze in termini di aumento del rischio reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

"I. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

II. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

III. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

IV. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

V. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

VI. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

VII. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

Il reato si configura quando tre o più persone si accordano tra loro per dare vita ad un'organizzazione stabile finalizzata a commettere più delitti: si tratta di una fattispecie a formulazione ampia, attraverso la quale si intende reprimere ogni forma di manifestazione di criminalità organizzata comune, ritenendosi che l'ordine pubblico sia messo in pericolo dalla semplice esistenza di una simile organizzazione.

Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

I. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

II. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

III. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

IV. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

V. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

VI. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

VII. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

VIII. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

Come detto sopra, si ha un'associazione a delinquere quando tre o più persone si accordano tra loro per dare vita ad un'organizzazione stabile finalizzata a commettere delitti; tale associazione viene definita di tipo mafioso (dunque, ancor più pericolosa per l'ordine pubblico), quando la struttura

associativa finalizzata alla delinquenza che, conosciuta e percepita nella società civile, si avvale della forza del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano.

Art. 416 ter - Scambio elettorale politico-mafioso

“I. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

II. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

III. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

IV. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.”

La fattispecie in esame sanziona una specifica manifestazione di malcostume, sintomo dell'intreccio di interessi tra associazioni di tipo mafioso ed esponenti politici: il reato si configura allorché venga accettata da parte del soggetto attivo la promessa a procurare voti da parte di un'associazione di tipo mafioso, da realizzarsi attraverso lo sfruttamento del vincolo associativo, in cambio della corresponsione di denaro o altra utilità. La fattispecie è stata recentemente riformulata ad opera della L. 21 maggio 2019 n. 43, che ha previsto la punibilità delle condotte anche quando queste vengano perpetrate a mezzo di intermediari, ha esplicitato la condotta di scambio di impegnarsi a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa ed ha elevato i limiti edittali, sanzionando la condotta con la stessa pena prevista al primo comma dell'articolo precedente (da dieci a quindici anni).

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria e del commercio

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

La fattispecie è volta a sanzionare condotte di natura violenta o fraudolenta volte a turbare il libero svolgimento delle attività di industria o commercio.

Art. 513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

La fattispecie, simile nella struttura alla precedente, è anch'essa volta a reprimere condotte in grado di turbare il libero esercizio delle attività di industria e commercio: nel caso di specie, le condotte perseguite consistono in atti di concorrenza caratterizzati da violenza o minaccia alla persona.

Art. 2635 c. 3 c.c. – Corruzione tra privati

“I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

II. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

III. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

IV. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

V. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.”

Si tratta di una fattispecie di natura residuale, configurabile soltanto ove la condotta posta in essere dall'agente non integri un più grave reato.

La responsabilità ai sensi del Decreto in ordine a tale reato sussiste, per ciò che più strettamente ci riguarda, ove la Società tragga vantaggio dalla dazione o promessa di denaro o di altra utilità, effettuata da un soggetto alla stessa riconducibile, nei confronti di un soggetto che agisca in rappresentanza di un ente terzo, in maniera tale da indurre quest'ultimo a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà, di modo che questi, onde favorire il corruttore, agisca cagionando un danno all'ente da lui rappresentato.

La fattispecie è stata più volte assoggettata a revisioni normative nel corso degli ultimi anni. Da segnalarsi come, da ultimo, la L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge “spazzacorrotti”), abrogando il preesistente quinto comma che prevedeva come regola generale la perseguibilità del reato a querela, ha reso questo reato procedibile d'ufficio in ogni caso.

Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per

sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”.

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, ha introdotto nel nostro ordinamento le modifiche previste dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, riformulando il delitto di Corruzione tra privati e introducendo la nuova fattispecie di Istigazione alla corruzione tra privati, di cui all'art. 2635 *bis* c.c., prevedendo pene accessorie per ambedue le fattispecie e da ultimo modificando le sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01.

La fattispecie, nei suoi tratti essenziali, ricalca quella di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c., differendone solo per la mancata verifica dell'evento: nel caso di specie, infatti, il fatto corruttivo non si verifica in ragione della mancata accettazione dell'offerta o della promessa di denaro o altra utilità.

Anche in questo caso, la L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge “Spazzacorrotti”) ha provveduto ad abrogare il previgente 3° comma, che prevedeva la punibilità a querela delle condotte di istigazione alla corruzione tra privati: conseguentemente, ad oggi anche questo reato è perseguibile d'ufficio.

Art. 648 c.p. – Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”

Il reato di ricettazione viene commesso da chi, non avendo concorso alla commissione di un delitto che abbia avuto per provento denaro o altri beni, li acquista o li riceve a qualunque titolo nell'intento di trarne un profitto.

Attraverso il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2008, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale (c.d. VI Direttiva Europea Antiriciclaggio), la presente fattispecie è stata sottoposta ad un significativo intervento di revisione, per mezzo del quale:

- d) è stata introdotta, per la prima volta nel nostro ordinamento, la punibilità delle condotte di ricettazione per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati

- contravvenzionali che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (nuovo comma 2; contestualmente, per ragioni di natura sistematica, si è provveduto ad aggiornare l'ultimo comma dell'articolo, sostituendo alla parola "delitto" la parola "reato");
- e) è stata introdotta un'aggravante per il caso in cui il sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale (nuovo comma 3);
 - f) si è provveduto a riformulare la fattispecie nella sua ipotesi lieve (già prevista dal vecchio comma 2, oggi contenuta all'interno dell'attuale comma 4), prevedendo che i fatti di particolare tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da delitto vengono puniti con la pena della reclusione fino a sei anni della multa fino a 1000 euro, mentre i fatti di particolare tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da contravvenzione siano puniti con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 800 euro.

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Similmente a quanto già detto per la ricettazione, anche il riciclaggio consiste in una condotta successiva a un precedente delitto cui l'autore non ha concorso; ne differisce, però, poiché il riciclaggio si configura nel momento in cui il soggetto attivo non si limiti ad acquistare o ricevere denaro o beni costituenti provento del precedente delitto, ma operi sui medesimi beni operazioni di sostituzione o trasferimento, oppure ponga in essere operazioni per ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Anche la fattispecie di cui al presente articolo è stata interessata da modifiche sostanziali in occasione dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 195/2021. In particolare:

- c) per quanto riguarda l'ipotesi di cui al comma 1, attraverso l'eliminazione delle parole "non colposo" il legislatore ha esteso la portata sanzionatoria della norma, rendendo così punibili a titolo di riciclaggio anche tutte le condotte di sostituzione di denaro o beni provenienti da delitti di natura colposa;
- d) analogamente al delitto di ricettazione, con il nuovo comma 2 è stata introdotta la punibilità delle condotte di riciclaggio per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati contravvenzionali che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

La condotta di reimpiego è, per sua natura, successiva ad un precedente episodio di ricettazione o di riciclaggio: il delitto è integrato nel momento in cui un soggetto che non abbia concorso a commettere il delitto presupposto si adoperi per impiegare in attività produttive (economiche o finanziarie) denaro o beni che altri abbiano già provveduto a ricettare o a riciclare.

Anche la presente fattispecie è stata parzialmente riformulata dal D.Lgs n. 195/2021 di attuazione della VI Direttiva Antiriciclaggio.

In particolare, anche in questo caso, con l'eliminazione delle parole “non colposo” il legislatore ha esteso l'applicazione della norma anche a tutte le condotte di impegno, in attività economiche o finanziarie, di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti anche colposi. Inoltre, è stato introdotto un nuovo comma 2 che prevede la punibilità delle condotte di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di contravvenzionali che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Tale fattispecie è stata introdotta all'interno dell'ordinamento italiano dall'art. 3 della L. 15 dicembre 2014 n. 186 (in vigore dal 1 gennaio 2015), che ha inserito nel codice penale il nuovo art. 648 *ter*.1. La fattispecie sanziona la condotta di chi, avendo in precedenza commesso un delitto non colposo o avendo concorso a commetterlo, immetta in circolazione quel denaro o quei beni di provenienza delittuosa, impiegandoli, sostituendoli o trasferendoli nell'ambito di attività economiche, finanziarie o imprenditoriali.

La particolarità di tale reato risiede nel fatto che lo stesso esplica i propri effetti nei confronti di condotte che il legislatore, in precedenza, aveva qualificato come penalmente irrilevanti in termini di riciclaggio, di cui all'art. 648 *bis* c.p.: come anche ricordato dalla giurisprudenza, anteriormente all'entrata in vigore della nuova fattispecie, si riteneva che: *"la regola principale prevista dall'art. 648 bis c.p., è che chiunque sostituisca o trasferisca denaro in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza, è responsabile del delitto di riciclaggio "fuori dei casi di concorso nel reato" presupposto"* (in questi termini, Cass. Pen., Sez. II, 23/01/2013 – 27/02/2013 n. 9226), in tal senso riconducendo all'area del c.d. *post factum* non punibile ogni condotta dispositiva dei proventi del reato. A seguito della novella normativa, per contro, devono ritenersi penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 648 *ter*.1 tutte le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti da reato che siano idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Ad oggi, perciò, rimangono confinate nell'area del penalmente irrilevante soltanto quei casi in cui del denaro o dei beni provenienti da un precedente delitto si faccia un utilizzo personale e non imprenditoriale.

Anche la fattispecie di autoriciclaggio, come le precedenti, è stata interessata da modifiche sostanziali in occasione dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 195/2021. In particolare:

- d) con l'eliminazione al comma 1 delle parole "non colposo" la portata sanzionatoria della norma è stata estesa a tutte le condotte di autoriciclaggio di denaro o beni provenienti da delitti di natura colposa;
- e) similmente a quanto sopra rilevato, anche in questo caso, con l'inserimento di un nuovo comma 2, è stata introdotta la punibilità delle condotte di autoriciclaggio per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
- f) la disposizione di cui al precedente comma 2 – che stabiliva dei limiti edittali più contenuti (da uno a quattro anni di reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa) per i casi in cui il denaro, i beni o l'utilità oggetto di autoriciclaggio provenissero dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore a cinque anni – è stato abrogato e sostituito dall'attuale comma 3: ad oggi, per i casi in cui l'autoriciclaggio abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti da delitti (sia di natura dolosa che colposa) puniti con la reclusione inferiore a cinque anni, si prevede soltanto che la pena di cui al comma 1 sia diminuita.

Con riferimento all'autoriciclaggio, si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. (Ricettazione) che estende la punibilità *"anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è*

imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato” (come detto, nell’ambito di tale disposizione la parola “delitto” è stata sostituita dalla parola “reato” ad opera dello stesso D.Lgs. n. 195/2021).

Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”

La fattispecie in esame – originariamente contenuta all’interno dell’art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007 e introdotta all’interno del codice penale dall’art.4 comma 1 lett. a) del D.lgs.n. 21/2018 – in seguito alle ultime modifiche apportate dal D.Lgs. 184/2021 è stata inserita, per mezzo dello stesso decreto, nel catalogo delle fattispecie presupposto della responsabilità da reato degli enti.

Anteriormente a tale ultima riforma, la fattispecie era volta a sanzionare le seguenti tipologie di condotte:

- ✓ l’indebita utilizzazione, da parte di un soggetto che non ne sia titolare, di carte di credito o pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di contante, all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- ✓ la falsificazione o l’alterazione delle carte di credito o dei documenti elencati al punto precedente;
- ✓ il possesso, la cessione o l’acquisizione delle carte di credito o dei documenti sopraindicati, se di provenienza illecita, o di ordini di pagamento prodotti con essi.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 184/2021, la portata sanzionatoria della norma contenuta all’interno del primo periodo del primo comma è stata estesa, in via generale, a tutte le condotte di indebito utilizzo di ogni strumento di pagamento diverso dal contante, con lo scopo deliberato di sancire la penale illiceità di quelle condotte che interessino il denaro elettronico, la valuta virtuale o i pagamenti realizzati attraverso le nuove tecnologie (es. attraverso l’utilizzo di applicativi concepiti per apparecchiature portatili come gli *smartphone*, quali ad esempio “*Google Pay*”, “*Apple Pay*” etc.).

Si tratta di un reato comune di natura istantanea, che si realizza nel momento in cui l'autore del reato, non essendo il titolare dello strumento di pagamento in questione (la carta di credito, oppure l'account dell'*home banking* etc.), pone in essere una condotta idonea ad effettuare una disposizione patrimoniale a mezzo dello stesso strumento.

La norma di cui al secondo comma dispone la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato nonché la confisca (anche per equivalente) del profitto o del prodotto del reato.

Art. 493 *quater* c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

Questa fattispecie, introdotta *ex novo* dal D.Lgs. n. 184/2021, è stata concepita per sanzionare condotte che, rispetto all'utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dai contanti (di cui alla precedente fattispecie di cui all'art. 493 *ter* c.p.), sono prodromiche, ponendosi rispetto alle stesse in rapporto di anteriorità logica: scopo della fattispecie di cui al presente articolo è, infatti, quello di reprimere la produzione, l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto, la distribuzione, la messa a disposizione o il reperimento per sé o per altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che siano stati espressamente progettati o realizzati per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti oppure, alternativamente, dispositivi o programmi informatici che, pur originariamente ideati e realizzati per il compimento di attività lecite, siano stati adattati per servire allo stesso scopo illecito.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, essendo necessario dimostrare, ai fini della sussistenza del fatto di reato, che le condotte sopra elencate (produzione, importazione etc.) vengano poste in essere con l'intento deliberato di servirsene o di consentire a terzi l'indebito utilizzo di strumenti di pagamenti diversi dai contanti.

Anche in questo caso è prevista la confisca obbligatoria delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici costituenti oggetto materiale della condotta, nonché della confisca (eventualmente, anche per equivalente) del prodotto o del profitto del reato.

Art. 640 *ter* c.p. Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un

sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.”

Il delitto di cui all'art. 640 *ter* c.p., già inserito tra i reati di cui all'art. 24 del Decreto, costituisce fattispecie presupposto di responsabilità dell'ente sin dall'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 231/2001, limitatamente, tuttavia, ai casi in cui la condotta costituente frode informatica sia commessa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. Ad oggi, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/2021, ai sensi dell'art. 25 *octies*.¹ l'ente risponde altresì di responsabilità propria per condotte di frode informatica commesse nel suo interesse o vantaggio laddove il fatto produca trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Il reato si configura attraverso due condotte alternative: alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici utilizzati per la trasmissione dei dati, ovvero attraverso un intervento non autorizzato effettuato con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nei sistemi informatici o telematici o, comunque, ad essi pertinenti, anche in concorso con altre persone, al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno della Pubblica Amministrazione.

Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Si tratta, assieme a quella di cui al successivo art. 3, di una delle due fattispecie di reato di “dichiarazione fraudolenta” previste dalla normativa penal-tributaria, dove la componente della frode è scomponibile in due attività distinte: una prima fase consistente nel reperimento di fatture o altri documenti ad esse assimilabili (es., ricevute e scontrini fiscali) relativi a prestazioni mai ricevute (inesistenza oggettiva) o ricevute da soggetti diversi dall'emittente o anche solo fittiziamente interposti (inesistenza soggettiva); una seconda fase consistente nell'utilizzo in dichiarazione di elementi passivi fittizi.

Il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha provveduto:

- a) all'aumento dei limiti di pena edittali per la fattispecie di cui al comma 1;
- b) all'introduzione di una fattispecie di lieve entità al comma 2-bis.

Da ultimo, si segnala che l'art. 2 del D. lgs. 75/2020 ha introdotto – con specifico riferimento ai reati di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (Dichiarazione infedele) del Decreto 74/2000 – la punibilità a titolo di tentativo (altrimenti esclusa dall'articolo 6 del D.74/2000) nel caso in cui le condotte criminose vengano compiute anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

La fattispecie in esame, così come anche quelle di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5, costituisce un'ipotesi di reato proprio, commesso dal contribuente. Peraltro, laddove in cui il contribuente sia una persona giuridica, il responsabile del reato è il rappresentante legale dell'ente che sottoscrive la dichiarazione, ferma restando la possibilità che terzi soggetti possano concorrere con esso.

Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

Quella di cui all'art. 3 è l'altra fattispecie di reato di dichiarazione fraudolenta, dovendosi come tale intendere una dichiarazione non veritiera accompagnata dal ricorso ad artifici volti ad eludere i controlli predisposti dall'amministrazione finanziaria.

Differentemente dalla fattispecie di cui all'art. 2, la componente di infedeltà della dichiarazione può consistere tanto nell'indicazione di elementi passivi fittizi, quanto anche nell'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. La fattispecie di cui al presente articolo è poi strutturata in maniera più “elastica”, prevedendo modalità di evasione differenti, purché diverse dall'utilizzo di fatture inesistenti: tra queste, la norma enuncia le operazioni simulate, il ricorso a

documenti falsi o comunque, più genericamente, il ricorso ad altri strumenti dotati di capacità ingannatoria.

Anche in questo caso, il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha provveduto all'aumento dei limiti di pena edittali per la fattispecie di cui al comma 1.

Peraltro, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici risulta, per effetto del recente d.lgs. 14 luglio 2000, n. 75, punibile a titolo di tentativo qualora il delitto sia compiuto anche nel territorio dello Stato membro dell'Unione Europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 8 D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Quella disciplinata all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 è una fattispecie speculare rispetto a quella di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 dello stesso Decreto: in tale ottica, può aversi una simile dichiarazione fraudolenta soltanto ove vi sia un soggetto che emetta o rilasci una fattura (o altro documento equipollente) a fronte di una prestazione da questi mai erogata.

Anche per tale fattispecie di reato, il D.L. 124/2019 ha previsto l'innalzamento della pena della reclusione da quattro ad otto anni e l'introduzione, al comma 2-bis, di un'ipotesi lieve, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture sia inferiore ad euro centomila.

Si tratta di un reato comune, non essendo richiesto che il soggetto rivesta particolari qualità, e si configura nel momento in cui il documento esce dalla disponibilità del soggetto che lo predispone, non essendo penalmente rilevante la condotta di chi si limita a formare un simile documento.

Il reato è sanzionabile a titolo di dolo specifico, in tal senso essendo necessaria una precisa volontà e consapevolezza da parte dell'autore di operare al fine di consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

I reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43/1973

Il D.Lgs. n. 75/2020, attraverso l'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies all'interno del D.Lgs. n. 231/01, ha inserito quali nuovi reati presupposto della responsabilità dell'ente le fattispecie penali di contrabbando, previste dal D.P.R. n. 43/1973 (c.d. “Testo Unico Doganale” o TULD).

Tramite dette fattispecie si tutela il diritto dello Stato alla tempestiva ed integrale percezione dei diritti di confine che, ai sensi dell'art. 34 del TULD, includono i dazi all'importazione e all'esportazione; i prelievi ed altre imposizioni alle importazioni o alle esportazioni previsti da

regolamenti comunitari; i diritti di monopolio, le sovrapposte di confine ed altre imposte in favore dello Stato.

In via preliminare, giova evidenziare che la maggior parte delle fattispecie penali previste dal TULD, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 8/2016, sono state oggetto di depenalizzazione in quanto punite con la sola pena pecuniaria della multa¹. Le condotte previste dalle fattispecie in questione, tuttavia, rimangono penalmente rilevanti ove commesse in presenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 295 del DPR n. 43/73². Ne deriva che possono fondare la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 esclusivamente le fattispecie di contrabbando che risultano aggravate ai sensi del sopracitato articolo, rimanendo, per contro, escluse le condotte di contrabbando c.d. semplici che, ad oggi, costituiscono meri illeciti amministrativi.

Art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140”.

La fattispecie in esame, penalmente rilevante solo se aggravata ai sensi del sopra citato art. 295 TULD, disciplina il regime delle merci la cui immissione in libera pratica è assoggettata a dazio ridotto in ragione del loro particolare utilizzo. Più nel dettaglio, si tratta di merci che, pur risultando assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni, consistenti appunto nella riduzione del dazio.

La condotta tipica è integrata allorché l'importatore dolosamente non destini le merci in oggetto alle particolari finalità dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione. Ai fini dell'integrazione del reato, non rileva in alcun modo il fatto che i maggiori diritti di confine siano assistiti da garanzia o meno.

¹ Secondo il disposto dell'art. 1 del D.lgs. n. 8/2016: *“Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda”.*

² **Articolo 295 del Decreto Presidente della Repubblica del 23/01/1973, n. 43.**

“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, **alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:**

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, **alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni** quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro”.

Art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando nei depositi doganali

“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.

Trattandosi di un reato proprio, autore del reato in esame può essere solo il titolare dell'autorizzazione di gestione (nonché gli eventuali concorrenti, anche se sorniti di tale particolare qualità personale) di un magazzino doganale “di proprietà privata”, ossia non appartenente alla dogana. La condotta tipica, penalmente rilevante solo qualora aggravata ex art. 295 del TULD, si realizza allorché il concessionario detenga nel suddetto magazzino merci estere:

- in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'art. 150 T.U.L.D., vale a dire senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7;
- ovvero, comunque, non risultanti assunte in carico dalla proprie scritture contabili.

Art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”.

Come per le ipotesi precedenti, anche questa norma assume rilievo penale in combinato disposto con il già più volte citato articolo 295 del TULD.

Gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 291 sono i seguenti:

- l'attività deve essere posta in essere nell'ambito di uno dei quattro regimi doganali richiamati dalla norma, ossia nelle operazioni di: importazione, esportazione temporanea, riesportazione e reimportazione;
- le merci devono essere assoggettate a trattamenti o manipolazioni artificiali ovvero impiegati altri mezzi fraudolenti;
- è richiesta l'espressa finalizzazione della condotta all'evasione dei diritti di confine, non essendo sufficiente il solo fatto che il trattamento o la manipolazione cui la merce è sottoposta non siano consentiti dal provvedimento autorizzativo o dallo specifico regime doganale cui la merce è stata vincolata. L'elemento soggettivo del reato in esame è, infatti, rappresentato dal dolo specifico.

Art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Altri casi di contrabbando

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.

In materia di reati doganali, tenuto conto delle innumerevoli modalità con cui può realizzarsi il contrabbando, il legislatore, al fine di non lasciare impunita alcuna forma di tale illecito, ha creato un'ipotesi residuale e sussidiaria di reato a forma libera, con la previsione dell'art. 292 D.P.R. n.

43/1973. La fattispecie sanziona, infatti, la condotta di colui che sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, in tal modo specificando solo l'evento e non la condotta. Tale figura atipica di contrabbando si distingue nelle due forme di contrabbando extraispettivo, consistente nell'evitare la visita doganale e di contrabbando inraispettivo, che ricorre quando la merce importata è presentata alla dogana, ma tale presentazione è compiuta con modalità ed artifici tali da eludere gli accertamenti dei doganieri. In tale ultimo caso, la presentazione è meramente apparente, in quanto non consente ai doganieri di accertare i quantitativi della merce effettivamente importata né il valore della stessa. Per "diritti di confine" devono intendersi quei dazi o prelievi previsti dalla legislazione dell'Unione europea per le merci provenienti dall'estero. L'introduzione di tale fattispecie, quale reato presupposto della responsabilità degli enti ex Decreto 231/2001, rappresenta una recentissima novità normativa, a seguito della quale, per effetto dell'emanazione del D. Lgs. n. 75/2020, è stato inserito all'interno del suddetto Decreto l'art. 25 *sexiesdecies*, rubricato "Contrabbando".

Art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Circostanze aggravanti del contrabbando

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro"

Ai sensi dell'art. 295, comma II, lett. d-bis) D.P.R. 43/1973, così come aggiunta in seguito alle modifiche apportate al D.P.R. 43/1973 dal D.Lgs. 75/2020, la fattispecie risulta aggravata qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a centomila euro. Inoltre, ai sensi del III comma dell'art. 295 D.P.R. 43/1973, anch'esso introdotto dal D.Lgs. 75/2020, alla multa viene aggiunta la reclusione fino a tre anni nel caso in cui l'ammontare dei diritti di confine sia maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

5.2. Rapporti con i *business partner*

5.2.1. Caratteristiche del processo

Drivalia, nello svolgimento della propria attività di impresa, si interfaccia costantemente con altri imprenditori e società terze. Il processo raggruppa le attività afferenti ai rapporti contrattuali

intrattenuti con terzi soggetti gestori di centri di noleggio, nonché con intermediari e *broker* internazionali per quanto riguarda le attività lato *Leisure*.

5.2.2. Attività riconducibili al processo

- Individuazione e contrattualizzazione dei gestori di autonoleggio
- Individuazione e contrattualizzazione di broker e intermediari di noleggio nazionali e internazionali

5.2.3. Uffici e funzioni aziendali implicate

- CEO
- Finance
- Legal
- Owned LMS

5.2.4. Rischi potenziali

I rischi principali collegati alle attività sopra individuate consistono, primariamente, nella possibilità che vengano intrattenuti rapporti contrattuali con soggetti terzi in forza di legami con pubblici funzionari nell'ambito di dinamiche corruttive, ovvero – circostanza anche più grave – con associazioni per delinquere operanti sul territorio, di tipo mafioso e non; sussiste inoltre il rischio di ricorso a dinamiche di corruzione tra privati per l'ottenimento di migliori condizioni contrattuali.

È possibile, inoltre, l'ideazione di dinamiche fraudolente che coinvolgano business partner conniventi allo scopo di evadere le imposte.

5.2.5. Reati ipotizzabili

Artt. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Esempio: Drivalia, per accelerare il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, promette ad un pubblico funzionario di stipulare un contratto di collaborazione a condizioni particolarmente vantaggiose con una società di noleggio a questi riconducibile.

Artt. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Esempio: Drivalia, per ottenere un'autorizzazione amministrativa in assenza dei requisiti di legge, promette ad un pubblico funzionario di stipulare un contratto di collaborazione a condizioni particolarmente vantaggiose con una società di noleggio a questi riconducibile.

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Dovendo ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, Drivalia, indotta a ciò dal pubblico funzionario, a richiesta di quest'ultimo promette di stipulare un contratto di collaborazione a condizioni particolarmente vantaggiose con una società di noleggio a questi riconducibile.

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Non riuscendo ad ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, Drivalia raggiunge un accordo con un soggetto terzo che asserisce di essere in rapporto di confidenza con il funzionario pubblico incaricato, il quale assicura di poter riuscire ad intercedere con quest'ultimo per sbloccare la procedura di rilascio; Drivalia, in cambio della mediazione, promette di stipulare un contratto di collaborazione a condizioni particolarmente vantaggiose con una società di noleggio riconducibile all'intermediario.

Art. 416 – Associazione per delinquere

Art. 416 bis – Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Esempio: Drivalia entra in contatto ed inizia a cooperare con un gruppo criminale organizzato, che opera stabilmente sul territorio con metodi mafiosi, allo scopo di sfruttare il potere intimidatorio del gruppo ed espandere più facilmente il proprio volume di affari.

Art. 416 ter – Scambio elettorale politico mafioso

Esempio: Drivalia, sottoscrivendo un contratto per la gestione di un punto di noleggio, entra in contatto con il *partner* commerciale che scopre essere affiliato ad un gruppo criminale organizzato che opera stabilmente sul territorio con metodi mafiosi; avendo Drivalia manifestato a questi il proprio interesse affinché un terzo soggetto, collegato alla Società, venga eletto alle prossime elezioni amministrative, accetta la promessa fatta dal *partner* commerciale di procurare voti attraverso l'opera del gruppo criminale, impegnandosi in cambio a mettere a disposizione del gruppo criminale l'apparato aziendale per attività di riciclaggio di denaro.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Esempio: Drivalia, intendendo sottoscrivere una convenzione con una nuova società di intermediazione (*broker*), offre una somma di denaro al Dirigente di detta società incaricato dalla controparte di stipulare la convenzione allo scopo di ottenere condizioni contrattuali migliori.

Art. 3 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Esempio: Drivalia, con la connivenza di uno dei propri business partner, simula la sottoscrizione di un accordo transattivo con il medesimo, così simulando l'esistenza di sopravvenienze passive da utilizzare allo scopo di evadere le imposte.

5.3. Allestimento e gestione della flotta

5.3.1. Caratteristiche del processo

Il processo raggruppa tutte le attività afferenti al ciclo di allestimento, gestione e rinnovo della flotta di autoveicoli, attività di supporto al *business* di importanza primaria per lo stesso svolgimento dell'attività di impresa.

5.3.2. Attività riconducibili al processo

- Approvvigionamento delle autovetture
- Manutenzione delle autovetture

5.3.3. Uffici e funzioni aziendali implicate

- CEO
- Finance
- Legal
- Fleet operations

5.3.4. Rischi potenziali

I rischi principali collegati alle attività sopra individuate consistono, primariamente, nella possibilità che l'approvvigionamento e la manutenzione dei veicoli vengano pilotate da accordi con pubblici funzionari nell'ambito di dinamiche corruttive; secondariamente, sussiste il rischio che la Società, al fine di ottenere trattamenti particolarmente favorevoli nell'acquisto e nella manutenzione delle vetture, possa corrompere i dirigenti delle società di controparte; da ultimo, sussiste la possibilità di acquisto di vetture di provenienza delittuosa ed il rischio che le attività predette vengano strumentalizzate per la sostituzione, il trasferimento o il reimpiego di capitali di provenienza delittuosa.

È possibile, inoltre, l'ideazione di dinamiche fraudolente nell'ambito del processo di approvvigionamento e dismissione della flotta, allo scopo di evadere le imposte.

5.3.5. Reati ipotizzabili

Artt. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Esempio: Drivalia, per accelerare il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, promette ad un pubblico funzionario di stipulare un contratto per l'acquisto/noleggio a lungo termine di uno stock di autovetture con una società di fatto riconducibile allo stesso funzionario.

Artt. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Esempio: Drivalia, per ottenere un'autorizzazione amministrativa in assenza dei requisiti di legge, promette ad un pubblico funzionario di stipulare un contratto per l'acquisto/noleggio a lungo termine di uno stock di autovetture con una società di fatto riconducibile allo stesso funzionario.

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Dovendo ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, Drivalia, indotta a ciò dal pubblico funzionario, a richiesta di quest'ultimo promette di stipulare un contratto per l'acquisto/noleggio a lungo termine di uno stock di autovetture con una società di fatto riconducibile allo stesso funzionario.

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Non riuscendo ad ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, Drivalia raggiunge un accordo con un soggetto terzo che asserisce di essere in rapporto di confidenza con il funzionario pubblico incaricato, il quale assicura di poter riuscire ad intercedere con quest'ultimo per sbloccare la procedura di rilascio; Drivalia, in cambio della mediazione, promette di stipulare un contratto per l'acquisto/noleggio a lungo termine di uno stock di autovetture con una società di fatto riconducibile allo stesso soggetto terzo.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

Art. 2635 *bis* c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Esempio: Drivalia, dovendo provvedere al rinnovamento di una parte consistente della propria flotta, offre una somma di denaro al Dirigente di una società terza incaricato dalla controparte di stipulare il contratto di fornitura allo scopo di ottenere condizioni contrattuali migliori.

648 c.p. Ricettazione

Esempio: Drivalia, dovendo provvedere al rinnovamento di una parte consistente della propria flotta, stipula un contratto di fornitura con una società terza a condizioni particolarmente vantaggiose, nella consapevolezza della provenienza delittuosa delle vetture acquistate.

648 *bis* c.p. Riciclaggio

Esempio: Drivalia, in accordi con un gruppo criminale organizzato, attraverso operazioni fittizie di acquisto e cessione di veicoli della flotta trasferisce capitali di provenienza delittuosa per conto del predetto gruppo criminale.

648 *ter* c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Esempio: Drivalia, in accordi con un gruppo criminale organizzato, non avendo preso parte alle operazioni di sostituzione o trasferimento di capitali di provenienza delittuosa, impiega i capitali riciclati per le operazioni di rinnovamento della flotta aziendale.

648 *ter.1* c.p. Autoriciclaggio

Esempio: Drivalia, avendo ottenuto un indebito risparmio di imposta attraverso la presentazione di una dichiarazione fraudolenta o infedele, impiega i proventi di tale reato per il rinnovamento della flotta di autoveicoli.

Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Esempio: Drivalia, avvalendosi della registrazione in contabilità di fatture passive relative ad inesistenti operazioni di acquisto di autovetture da inserire nella propria flotta, riesce ad ottenere un abbattimento dell'imponibile conseguendo un indebito risparmio di imposta.

Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Esempio: Drivalia emette fatture passive relative ad inesistenti operazioni di cessioni di autovetture dismesse dalla propria flotta (c.d. "reselling"), allo scopo di favorire una società terza (eventualmente, la propria controllante) e di consentire alla stessa un indebito risparmio di imposta.

Art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

Esempio: Drivalia importa sul territorio dello Stato delle autovetture da inserire nella propria flotta beneficiando, indebitamente, di una franchigia in importazione ottenuta dichiarando per le autovetture una destinazione d'uso diversa da quella effettiva.

Art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando nei depositi doganali

Esempio: Drivalia, in concorso con il concessionario di un magazzino doganale privato, introduce nel territorio dello Stato, evadendo il pagamento dei dazi doganali dovuti, automobili in importazione da inserire all'interno della propria flotta.

Art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Esempio: Drivalia importa sul territorio dello Stato delle autovetture da inserire nella propria flotta beneficiando, indebitamente, di un regime agevolato ottenute dichiarando falsamente la destinazione a regime di importazione provvisoria delle stesse autovetture.

5.4. Noleggio di autovetture

5.4.1. Caratteristiche del processo

Il processo raggruppa tutte le attività che costituiscono il *core business* di Drivalia, vale a dire quelle afferenti al ciclo di noleggio di autoveicoli nelle sue diverse componenti (*retail, business* etc.), dalla stipula del contratto o della convenzione di noleggio fino alla riconsegna del veicolo e alla cessazione degli effetti contrattuali.

5.4.2. Attività riconducibili al processo

- Noleggio – Clienti *Retail*
- Noleggio – Clienti *Business*

- Noleggio – Pubbliche Amministrazioni
- Noleggio – Car sharing “e-GO”

5.4.3. Uffici e funzioni aziendali implicate

- CEO
- Finance
- Legal
- Booking CentreOwned LMS
- Corporate Sales

5.4.4. Rischi potenziali

I rischi principali collegati alle attività di *business* afferiscono, anzitutto, alla possibilità di strumentalizzazione delle attività di noleggio nell’ambito di dinamiche corruttive e, in particolare: a) è ipotizzabile che, offrendo servizi di noleggio gratis o a prezzo particolarmente agevolato a pubblici funzionari, Drivalia punti ad ottenere in cambio vantaggi o utilità di natura indebita da parte degli stessi; b) è altresì ipotizzabile che Drivalia possa offrire o corrispondere denaro o altra utilità a pubblici funzionari incaricati dell’acquisto di beni e servizi per conto della PA presso cui sono impiegati, allo scopo di indurli a stipulare per conto della medesima amministrazione convenzioni di noleggio; c) similmente, Drivalia, per gli stessi scopi di cui al punto b), potrebbe offrire o corrispondere denaro o altra utilità a dirigenti di società terze, incaricati dell’acquisto di beni e servizi per conto della propria azienda, allo scopo di indurli a stipulare una convenzione di noleggio.

Va poi considerato che, in occasione del noleggio, Drivalia potrebbe trarre profitti indebiti dall’utilizzo abusivo di strumenti di pagamento elettronici o virtuali appartenenti alla propria clientela (*carte di credito, mobile wallet* etc.) e/o – in particolare per quanto riguarda il proprio servizio di *car sharing “e-GO”* – dall’alterazione del sistema informatico predisposto per la gestione del noleggio (si pensi ad un’alterazione del software volta a modificare in modo fraudolento le modalità di contabilizzazione del minutaggio, o i costi di tariffazione etc.).

Secondariamente, è ipotizzabile che, nell’esercizio dell’attività di autonoleggio Drivalia possa tentare di ostacolare l’attività di società concorrenti attraverso attività turbative della libera concorrenza, ovvero adoperare allo stesso scopo violenza o minaccia nei confronti di persone che operano per conto della stessa.

Va infine considerato il rischio di falsità nelle scritture contabili attraverso la mancata registrazione di proventi derivanti dall’attività di autonoleggio.

5.4.5. Reati ipotizzabili

Artt. 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione

Esempio: Drivalia, per accelerare il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, offre al pubblico funzionario incaricato della procedura la disponibilità gratuita di una delle proprie autovetture in noleggio, affinché possa utilizzarla in occasione delle ferie estive.

Artt. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Esempio: Drivalia, partecipando ad un bando per la stipula di una convenzione di noleggio con una PA, offre una somma di denaro al pubblico funzionario incaricato di valutare l'offerta migliore, affinché l'offerta formulata dalla Società venga preferita a tutte quelle presentate dalle concorrenti.

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Drivalia, partecipando ad un bando per la stipula di una convenzione di noleggio con una PA, indotta a ciò dal pubblico funzionario incaricato di valutare l'offerta migliore, a richiesta di quest'ultimo corrisponde una somma di denaro affinché l'offerta formulata dalla Società venga preferita a quelle presentate dalle concorrenti.

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Non riuscendo ad ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, Drivalia raggiunge un accordo con un soggetto terzo che asserisce di essere in rapporto di confidenza con il funzionario pubblico incaricato, il quale assicura di poter riuscire ad intercedere con quest'ultimo per sbloccare la procedura di rilascio; Drivalia, in cambio della mediazione, offre all'intermediario la disponibilità gratuita di una delle proprie autovetture in noleggio, affinché possa utilizzarla in occasione delle ferie estive.

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

Esempio: Drivalia, omettendo dolosamente la registrazione di proventi derivanti dall'attività di noleggio, indica in bilancio attività inferiori rispetto a quelle effettivamente conseguite.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

Art. 2635 *bis* c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Esempio: Drivalia, in occasione della stipula di una convenzione di noleggio con una società terza, offre una somma di denaro al dirigente dell'altra società incaricato di portare a termine la trattativa, in maniera tale da indurlo a sottoscrivere una convenzione a condizioni particolarmente favorevoli per Drivalia.

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria e del commercio

Esempio: Drivalia, in un periodo dell'anno in cui c'è forte richiesta di autovetture a noleggio, danneggia il sito *web* della principale società concorrente, riuscendo così a canalizzare i clienti della predetta verso il proprio sito [da notare come, nell'esempio appena esplicitato, il reato concorrerebbe con uno o più reati informatici, anch'essi previsti e puniti dal Decreto, quali l'accesso abusivo e il danneggiamento di sistemi informatici di terze parti]

Art. 513 *bis* c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Esempio: Drivalia, presso uno dei propri centri di noleggio, soffre la concorrenza di un autonoleggio gestito da una società concorrente; in tale situazione, Drivalia si rivolge ad un gruppo criminale organizzato che inizia, per conto della società, a fare pressioni sul gestore dell'autonoleggio concorrente, minacciando danni all'azienda e violenza verso i dipendenti, allo scopo ultimo di indurre il gestore a cessare l'attività.

Art. 493 ter – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Esempio: Drivalia, allo scopo di trarne un indebito profitto, avendo acquisito i dati della carta di credito di un cliente recatosi presso uno dei propri punti vendita sul territorio, utilizza abusivamente i dati della carta per effettuare transazioni nel proprio interesse.

Art. 493 quater – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Esempio: Drivalia, allo scopo di trarne un indebito profitto, realizza un *software* malevolo da integrare sui propri sistemi di pagamento che è in grado di carpire i dati identificativi degli *account mobile wallet* dei clienti che inseriscono gli stessi nel sito internet della Società per effettuare una prenotazione.

Art. 640 bis c.p. – Frode informatica

Esempio: Drivalia, alterando il funzionamento del sistema informatico per la gestione del proprio servizio di car sharing ("e-GO"), addebita agli utenti costi non dovuti per il servizio, conseguendo un ingiusto profitto.

5.5. Marketing

5.5.1. Caratteristiche del processo

Il processo raggruppa tutte le attività di interazione e comunicazione con la clientela, poste in essere allo scopo di promuovere tra il pubblico le attività e i servizi offerti da Drivalia.

5.5.2. Attività riconducibili al processo

- Spesa pubblicitaria e attività di sponsorizzazione

5.5.3. Uffici e funzioni aziendali implicate

- CEO
- Finance
- Marketing and Web Development

5.5.4. Rischi potenziali

I rischi principali collegati al processo di *marketing* afferiscono, principalmente, alla possibilità di strumentalizzazione delle attività promozionali per finalità corruttive.

Secondariamente, occorre considerare che Drivalia, allo scopo di indicare in bilancio passività superiori rispetto a quelle effettive, potrebbe contabilizzare come costi spese di sponsorizzazione in realtà mai effettuate.

5.5.5. Reati ipotizzabili

Artt. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Esempio: Drivalia, in occasione delle festività, offre ad un pubblico funzionario, incaricato del rilascio di un'autorizzazione amministrativa in favore della Società, un omaggio che esorbita di gran lunga per valore dal semplice donativo d'uso.

Artt. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Esempio: Drivalia, avendo presentato una domanda volta all'ottenimento di un'autorizzazione amministrativa, pur consapevole dell'assenza dei requisiti di legge, in occasione delle festività offre al pubblico funzionario incaricato un omaggio che esorbita di gran lunga per valore dal semplice donativo d'uso.

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Dovendo ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, Drivalia, indotta a ciò dal pubblico funzionario, a richiesta di questi corrisponde una somma di denaro,

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Non riuscendo ad ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, Drivalia si rivolge ad un terzo soggetto che, vantando un rapporto di confidenza con il funzionario pubblico incaricato, assicura di poter riuscire ad intercedere con quest'ultimo per sbloccare la procedura di rilascio; Drivalia, in cambio della propria opera di mediazione, corrisponde all'intermediario una somma di denaro, giustificandola come costo di sponsorizzazione.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

Art. 2635 *bis* c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Esempio: Drivalia, in costanza di una trattativa per la stipula di una convenzione di noleggio con una società terza, in occasione delle festività offre al dirigente di controparte incaricato della trattativa un omaggio che esorbita di gran lunga per valore dal semplice donativo d'uso, nel tentativo di indurlo ad accettare condizioni più favorevoli per Drivalia.

Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Esempio: Drivalia registra in contabilità fatture relative a costi di sponsorizzazione di un evento in realtà mai tenutosi, avvalendosi ai fini fiscali per abbattere l'imponibile.

5.6. Protocolli specifici

Tutti i destinatari del Modello, nello svolgimento delle attività che afferiscono al processo di Esercizio dell'attività di impresa, devono operare nel rispetto delle normative vigenti e conformarsi alle regole di condotta e procedure definite in ambito aziendale.

Al contempo, tutti i destinatari del Modello, nello svolgimento delle medesime attività, devono conformarsi ai protocolli specifici di seguito elencati:

- **avverso i reati contro la PA e le fattispecie di natura corruttiva:**
 - l'impiego autonomo di risorse finanziarie deve essere strettamente limitato, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
 - il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati deve poter avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi deve essere previsto che si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni;
 - il Consiglio di Amministrazione deve stabilire una procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa;
 - non deve esservi identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
 - le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
 - l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - devono essere vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti;
 - la gestione dei rapporti con i *business partner* deve essere costantemente monitorata dai dirigenti di area;
 - in fase di redazione di contratti con un nuovo *business partner* occorre accertare preventivamente eventuali rapporti, diretti o indiretti, intercorrenti tra questi ed esponenti dalla PA
 - gli impegni e i contratti che regolano i rapporti con i *business partner* devono fare richiamo ai principi stabiliti nel presente Modello e nel Codice di condotta del Gruppo e prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto di eventuali obblighi derivanti dall'accettazione dei predetti principi fondamentali;

- i contratti relativi all'approvvigionamento e alla dismissione degli autoveicoli destinati al noleggio devono essere sottoscritti esclusivamente da personale munito di idonei poteri;
 - la documentazione inerente i contratti di approvvigionamento e dismissione degli autoveicoli destinati al noleggio deve consentire di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, del noleggio o della vendita, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
 - l'approvvigionamento di autoveicoli destinati al noleggio deve essere disciplinato da contratto o ordine scritto, nel quale devono essere chiaramente prestabiliti il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
 - nella scelta del fornitore di veicoli destinati al noleggio devono essere preventivamente valutati criteri predefiniti volti a verificare e monitorare la capacità tecnica, organizzativa/gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria della controparte;
 - il Responsabile dell'area Fleet Procurement deve segnalare senza ritardo all'OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal venditore/locatore di autoveicoli destinati al noleggio o particolari richieste avanzate alla Società da soggetti ad esso riconducibili;
 - gli impegni e i contratti che regolano i rapporti con i fornitori di autoveicoli destinati al noleggio devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto di eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice di condotta del Gruppo e del Modello;
 - tutti i pagamenti per la fornitura di autoveicoli destinati al noleggio devono essere effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile della Funzione Fleet Procurement ed a seguito di un iter autorizzativo interno predefinito che tenga conto anche della scadenza del pagamento;
 - in occasione del noleggio, occorre accertare scrupolosamente l'identità del soggetto che materialmente ritira il veicolo.
- **avverso i reati di criminalità organizzata:**
- qualunque evidenza (o anche solo sospetto) che soggetti collegati ad organizzazioni criminali, di tipo mafioso o meno, possano interferire nello svolgimento delle attività di cui al presente processo deve essere riferita immediatamente al diretto superiore gerarchico e al Dirigente di area, nonché segnalata senza ritardo all'OdV;
- **avverso i reati societari:**
- le fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto o alla locazione di autoveicoli destinati al noleggio devono essere registrate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione dei veicoli stessi;
- **avverso i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita e autoriciclaggio:**

- nella scelta del fornitore di veicoli destinati al noleggio devono essere preventivamente valutati criteri predefiniti volti a verificare e monitorare la capacità tecnica, organizzativa/gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria della controparte;
 - al riscontrarsi di qualunque evidenza (o anche grave sospetto) circa eventuali irregolarità o illiceità degli autoveicoli destinati al noleggio che formano oggetto di un contratto di fornitura, il responsabile dell'area Fleet Procurement è tenuto ad interrompere immediatamente ogni trattativa – ove questa non sia già stata portata a termine – e, ad ogni modo, ad informare senza ritardo l'OdV.
- **avverso i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:**
- predisporre sistemi per la gestione dei sistemi di pagamento diversi dai contanti (carte di credito, *mobile wallet* virtuali etc.), sia presso i punti vendita dislocati sul territorio nazionale che sui propri canali online (applicativi *web* etc.), che siano realizzati adeguatamente e siano in grado di assicurare il necessario livello di sicurezza per la clientela, onde prevenire abusi conseguenti all'alterazione del loro funzionamento;
 - ricorrere, ove sia opportuno, alla consulenza di professionisti esterni ai fini della predisposizione dei predetti sistemi di pagamento;
 - garantire che l'accesso ai dati relativi a carte di credito o ad altri strumenti di pagamento digitali (es. *mobile wallet* virtuali) eventualmente conservati all'interno dei propri sistemi informatici sia consentito esclusivamente a soggetti autorizzati e che la conservazione dei predetti dati avvenga soltanto per il tempo utile ad assicurare l'adeguata gestione del rapporto con il cliente.
- **Avverso i reati tributari**
- per le fatture ricevute ed emesse dalla società, sia verificata la corrispondenza delle stesse ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la società, sia con riferimento all'effettiva esistenza della transazione, sia con riferimento all'esattezza degli importi quantificati all'interno dei documenti contabili;
 - sia verificata scrupolosamente tutta la documentazione valutata ai fini della presentazione delle dichiarazioni fiscali, allo scopo di poterne escludere la falsità;
 - il sistema di fatturazione attiva, per ciascun canale di business – noleggio a breve termine, noleggio a lungo termine, *car sharing* – deve garantire che la trasmissione di dati verso l'area amministrativo-contabile avvenga in maniera completa ed efficace, garantendo la puntuale registrazione degli attivi in contabilità, anche al fine di consentire una fedele computazione ai fini fiscali.
- **Avverso i reati doganali**
- Ove vi sia la necessità di importare o esportare beni da paesi terzi, occorre assicurare adeguate procedure di controllo per garantire il puntuale pagamento degli oneri di dogana;

- laddove la Società non disponga delle competenze necessarie al disbrigo delle pratiche doganali, è opportuno che la Società si avvalga di spedizionieri terzi che assistano la società nel pagamento degli oneri di dogana.

È espressamente e severamente vietato:

- effettuare, nei rapporti con i *business partner*, pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diverso da quello previsto dal contratto;
- effettuare, nei rapporti con i *business partner*, pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- effettuare, nei rapporti con i *business partner*, pagamenti non adeguatamente documentati;
- effettuare prestazioni in favore dei *business partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- acquistare, realizzare o acquisire in ogni altro modo, nonché fare alcun tipo di utilizzo, di software o strumenti atti ad alterare il funzionamento dei sistemi di pagamento, ottenendo indebiti profitti in danno della clientela;

APPENDICE

Documento 1 – Gestione delle azioni correttive

Rev.	Data	Causale
0	Approvazione del Modello il 26.9.2019	Prima emissione
1	Aggiornamento del Modello il	

Verificato da:	Approvato da:
Legal, OdV	CdA

Indice

1. Obiettivi
2. Legislazione, linee guida e giurisprudenza
3. Campo di applicazione
4. Soggetti preposti alle gestione delle non conformità
5. Gestione delle non conformità

1. Obiettivi

Gli obiettivi del presente documento riguardano la definizione delle responsabilità e le modalità di gestione delle situazioni di non corretta o non completa attuazione di quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto da Drivalia, secondo quanto indicato dal D.Lgs n.231/01 (cc.dd. “non conformità”).

2. Legislazione e linee guida

- D.Lgs n.231/01;
- Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n.231/01 (Confindustria – marzo 2014);
- Indagine sull’attuazione del Decreto (ASSONIME – maggio 2008);
- Giurisprudenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

3. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutti i livelli dell’organizzazione.

4. Soggetti preposti alle gestione delle non conformità

I soggetti individuati nella gestione delle non conformità sono così identificati:

- Responsabili delle aree e funzioni aziendali
- OdV

5. Gestione delle non conformità

La gestione delle non conformità avviene attraverso le seguenti fasi:

1. Segnalazione
2. Analisi e registrazione
3. Gestione
4. Controllo e verifica
5. Registrazione ed archiviazione

1. Segnalazione

Ogni qualvolta un Responsabile di funzione individui una situazione non conforme a quanto disposto dal Modello deve compilare il modulo denominato “Segnalazione Non-Conformità” (allegato al presente Documento) ed inviarlo tempestivamente all’OdV.

Nel modello sono indicati il soggetto che effettua la registrazione, la data, l’area dell’azienda in cui si è verificata la non conformità, la descrizione della non-conformità ed eventuali azioni di immediato tamponamento messe in atto al fine di arginarne le conseguenze.

2. Analisi e registrazione

L'OdV riceve le segnalazioni inviate e provvede ad un'analisi del loro contenuto per valutare se si tratti o meno di "non conformità" rilevanti ai sensi del Decreto. Qualora la segnalazione non sia ritenuta rilevante, essa viene trattata come semplice comunicazione interna da conservare.

Se l'analisi effettuata conferma la presenza di una non-conformità rilevante, l'OdV procede alla sua registrazione nel "Registro delle non-conformità". Nel registro devono essere riportate le informazioni riguardanti la comunicazione ricevuta della non conformità e la tipologia di azione intrapresa.

3. Gestione

Dopo aver registrato la non-conformità, è compito dell'OdV provvedere alla sua gestione. Deve essere quindi delineata l'entità e la gravità del problema ed individuate le cause che hanno determinato la situazione non conforme, le eventuali soluzioni operative e/o gestionali, nonché le eventuali azioni correttive e/o preventive.

L'individuazione delle soluzioni operative comporta la definizione dei tempi previsti e delle relative responsabilità e la comunicazione agli interessati. Le azioni intraprese devono essere registrate nel "Registro delle non-conformità".

4. Controllo e verifica

L'adozione di interventi operativi richiede che venga controllata dai Responsabili di funzione la corretta applicazione delle misure previste da parte del personale coinvolto.

5. Registrazione ed archiviazione

I moduli "Segnalazione Non-Conformità" sono conservati dall'OdV. Il "Registro delle non-conformità" deve essere compilato aggiornato e conservato a cura dell'OdV.

MODULO – “Segnalazione Non-Conformità”

Modulo per la segnalazione delle Non-Conformità, da inoltrare all’OdV di Drivalia debitamente compilato:

- a mezzo posta elettronica, all’indirizzo organismodivigilanzadrivalia@drivalia.com
- a mezzo posta ordinaria all’indirizzo:

Organismo di Vigilanza

Drivalia S.p.a.
Viale dell'Arte, 25
00144 Roma - Italia

Documento 2 – Sistema di controllo interno

Rev.	Data	Causale
0	Approvazione del Modello il 26.9.2019	Prima emissione
1	Aggiornamento del Modello il	

Verificato da:	Approvato da:
Legal, OdV	CdA

Indice

- 1. Obiettivi**
- 2. Legislazione, linee guida e giurisprudenza**
- 3. Criteri di scelta**
- 4. Gli strumenti di controllo preventivo**
- 5. I soggetti responsabili del controllo**

1. Obiettivi

Il presente documento si prefigge di descrivere le finalità e la metodologia applicata nell'esecuzione delle attività di controllo interno, in linea con il sistema di gestione del rischio adottato.

Il sistema di controllo esistente deve essere in grado di ricondurre ad un livello accettabile i rischi identificati.

Il rischio è accettabile quando "i controlli aggiuntivi costano più dell'eventuale sanzione comminabile alla società".

È importante quindi individuare e predisporre quegli strumenti di controllo interno che assicurino un sistema di organizzazione, gestione e controllo tale da non poter essere aggirati dai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs n.231/01.

2. Legislazione e linee guida

- D.Lgs n.231/01;
- Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n.231/01 (Confindustria – marzo 2014);
- Indagine sull’attuazione del Decreto (ASSONIME – maggio 2008);
- Giurisprudenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

3. Criteri di scelta

Gli strumenti di controllo interno devono rispondere ai seguenti principi:

- ogni operazione deve essere verificabile;
- ogni operazione va documentata, in modo da essere agevolmente verificabile in ogni sua fase, ed in modo da individuare il soggetto che l’abbia autorizzata, effettuata, registrata e verificata;
- deve essere garantito il principio di separazione delle funzioni (chi autorizza è diverso da chi esegue, da chi contabilizza, e da chi controlla);
- anche l’effettuazione dei controlli deve essere documentata.

4. Gli strumenti di controllo preventivo

Sono identificabili i seguenti strumenti di controllo preventivo:

- *strumenti di controllo preventivo dei reati dolosi*
- Codice di condotta del Gruppo CA Auto Bank (adozione dei principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex. D.Lgs n.231/01);
- sistema organizzativo chiaro e ben definito, formalizzato attraverso organigrammi e funzionigrammi, per quanto attiene soprattutto l’attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti con la previsione di principi di protocollo, come la separazione di funzioni. Allo stesso modo, il sistema premiante per i dipendenti deve basarsi su obiettivi di *performance* possibili, raggiungibili e motivati;
- procedure manuali in uso;
- poteri autorizzativi e di firma, con puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- comunicazione e informazione al personale: la comunicazione interna ed esterna dei fatti aziendali deve essere capillare, efficace, autorevole, chiara e dettagliata con periodicità definita. Il personale delle aree a rischio deve essere informato sui rischi inerenti la loro

- attività e sulle ragioni (giuridiche e di opportunità) che hanno ispirato le regole di condotta interne;
- formazione al personale in materia di responsabilità degli enti da reato, da erogarsi a seconda delle mansioni e dei ruoli svolti dal personale dipendente e dai collaboratori.

 - *strumenti di controllo preventivo nel caso di reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme di tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro*

 - Codice di condotta del Gruppo CA Auto Bank (adozione dei principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex. D.Lgs n.231/01);
 - Struttura organizzativa: occorre definire in maniera estremamente puntuale i compiti e le responsabilità aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (dal datore di lavoro al singolo lavoratore). In particolare, devono essere documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
 - coinvolgimento e comunicazione verso tutti i soggetti interessati in modo da consentire un elevato grado di consapevolezza e impegno a tutti i livelli della struttura organizzativa;
 - gestione operativa del sistema di controllo interno, che deve essere coerente con la gestione complessiva dei processi aziendali. Particolare attenzione va posta quindi in merito all'assunzione e qualificazione del personale; all'organizzazione del lavoro anche da un punto di vista logistico (postazioni di lavoro); all'acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda ed alla comunicazione delle opportune informazioni ai fornitori; alla manutenzione ordinaria e straordinaria anche da un punto di vista strutturale della sede di lavoro; alla gestione delle emergenze; alle procedure per affrontare le difformità dagli obiettivi e dalle regole del sistema di controllo; all'utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale);
 - formazione e addestramento periodico, finalizzati ad assicurare che il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza di uniformare le proprie azioni a quanto stabilito dal Modello in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle conseguenze che derivano dal discostarsi da quanto ivi prescritto. Ogni lavoratore, in occasione dell'assunzione, deve quindi ricevere precise istruzioni circa il proprio posto di lavoro e le proprie mansioni, il trasferimento o il cambiamento di compiti, l'introduzione di nuove tecnologie o di nuove attrezzature;
 - sistema di monitoraggio periodico delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dalla Società in tema di sicurezza. Tale sistema deve prevedere la frequenza delle verifiche, la definizione dei compiti e delle responsabilità, la metodologia da seguire, le modalità delle segnalazioni per situazioni difformi.
 - formazione al personale in materia di responsabilità degli enti da reato, da erogarsi a seconda delle mansioni e dei ruoli svolti dal personale dipendente e dai collaboratori.

Sono identificati, in ordine al maggior livello di responsabilità, i soggetti preposti al monitoraggio del sistema di controllo interno:

- Amministratori
- Dirigenti
- OdV

Amministratori e Dirigenti

Agli Amministratori e ai Dirigenti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono attribuiti i seguenti compiti:

- attuare i controlli previsti dalle procedure sulle proprie attività di competenza;
- valutare la conformità del proprio personale ai valori espressi nel Codice di condotta di Gruppo.

OdV

All'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- vigilare sull'effettività del Modello (verifica della coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito) e sull'adeguatezza dello stesso (verifica della ragionevole e concreta capacità di prevenire i comportamenti non voluti) anche nel tempo;
- curare l'aggiornamento del Modello (presentazione di proposte di adeguamento a specifiche funzioni o ad organi sociali e verifica dell'attuazione e funzionalità delle soluzioni proposte);
- segnalare al CdA gli opportuni provvedimenti per violazioni accertate del Modello;
- dialogare con il Collegio sindacale e la società di revisione circa l'eventuale commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs n.231/01 e di eventuali carenze del Modello.

Documento 3 – Linee Guida di Confindustria

Rev.	Data	Causale
0	Approvazione del Modello il 26.9.2019	Prima emissione
1	Aggiornamento del Modello il	

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria, che qui di seguito brevemente si riportano.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzati:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati.
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabili, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello.

- Individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione;
- onorabilità e assenza di conflitti di interesse.
- Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, (composizione, funzione, poteri,...) e relativi obblighi di informazione.
- Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.
- Le Linee Guida consentono di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. La scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente.
- Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza componenti interni ed esterni all'ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui sopra. Al contrario, nel caso di composizione mista, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, le Linee Guida di Confindustria richiedono che il grado di indipendenza dell'organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.
- Con riferimento alle competenze giuridiche, considerato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e l'attività dell'Organismo di Vigilanza ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati, è essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata all'Organismo di Vigilanza anche mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna.
- A questo riguardo, per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (come detto, RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso di incendio).
- Possibilità, nell'ambito dei gruppi societari, di soluzioni organizzative che accentrino presso la Capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/01, a condizione che:
- in ogni controllata sia istituito il proprio Organismo di Vigilanza (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni);
- sia possibile, per l'Organismo di Vigilanza istituito presso la controllata, avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della Capogruppo;
- i dipendenti dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre Società del Gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida, non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.